

BOZZE DI STAMPA

20 dicembre 2022

N. 2

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (345-A)

EMENDAMENTI (al testo del decreto-legge)

Art. 1

1.1

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "pari al 40 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 50 per cento";

b) al comma 2, le parole: "pari al 40 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 50 per cento";

c) al comma 3, le parole: "pari al 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 50 per cento";

d) al comma 4, le parole: "pari al 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 50 per cento";».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2021, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "a carico dei soggetti" è inserita la seguente: "passivi";

b) al comma 2, le parole: "30 aprile", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre";

c) al comma 2, le parole: "31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2021";

d) al comma 2, le parole: "nella misura del 25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 50 per cento";

e) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3-bis. La società o l'ente controllante e ciascuna società controllata fra le quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, possono esercitare l'opzione per determinare la base imponibile del contributo di cui al comma 2 aggregando la base imponibile, sia positiva che negativa, delle proprie società controllate, a condizione che anche dette società esercitino le attività di cui al comma 1.

3-ter. Ai fini del calcolo del contributo solidaristico straordinario, dai totali delle operazioni attive e delle operazioni passive sono escluse le operazioni straordinarie attive e passive realizzate dall'impresa e le operazioni attive e passive effettuate con riferimento ad attività diverse da quelle di cui al comma 1. I medesimi totali sono, altresì, rettificati del valore delle accise che hanno concorso alla base imponibile Iva delle suddette operazioni e dei differenziali monetari positivi o negativi pagati o incassati in relazione agli strumenti finanziari derivati, associabili alle medesime operazioni, stipulati per la copertura del rischio di fluttuazione dei prezzi dell'energia elettrica, del gas metano, del gas naturale odi prodotti petroliferi."».

1.2

BASSO, ROSSOMANDO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MARTELLA

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: "terzo trimestre 2022", sono sostituite dalle seguenti: "primo trimestre 2022";

b) al comma 4, le parole: "terzo trimestre 2022", sono sostituite dalle seguenti: "primo trimestre 2022";

c) al comma 11, prima della lettera *a)* sono inserite le seguenti:

"0a) al comma 3, le parole: "secondo trimestre 2022", sono sostituite dalle seguenti: "primo trimestre 2022";

0b) al comma 4, le parole: "secondo trimestre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "primo trimestre 2022."».

1.4

LOMBARDO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: "terzo trimestre 2022", sono sostituite dalle seguenti: "primo trimestre 2022";

b) al comma 4, le parole: "terzo trimestre 2022", sono sostituite dalle seguenti: "primo trimestre 2022";

c) al comma 11, prima della lettera *a)* sono inserite le seguenti:

"0a) al comma 3, le parole: "secondo trimestre 2022", sono sostituite dalle seguenti: "primo trimestre 2022";

0b) al comma 4, le parole: "secondo trimestre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "primo trimestre 2022."».

1.5

FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MARTELLA

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175 le parole: "pari al 40 per cento della spesa sostenuta" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 60 per cento della spesa sostenuta" ed è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: "Il credito di imposta di cui al periodo precedente è riconosciuto in misura pari all'80 per cento qualora l'impresa alberghiera beneficia-

ria abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 50 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019"».

1.6

FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MARTELLA

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175 le parole: "pari al 30 per cento della spesa sostenuta" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 50 per cento della spesa sostenuta" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il credito di imposta di cui al periodo precedente è riconosciuto in misura pari al 70 per cento qualora l'impresa alberghiera beneficiaria abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 50 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019."».

1.200

PATUANELLI

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese e dalle stesse autoconsumata nel terzo trimestre 2022 e nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022. In tal caso, l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di competenza, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica."».

1.9

MANCA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il contributo straordinario, di cui al presente comma, è riconosciuto altresì agli esercenti le libere professioni ed ai lavoratori autonomi».

1.201

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. All'art. 3, comma 2, ed all'art. 4, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo le parole "entro la data del 31 dicembre 2022", sono inserite le parole: ", ad eccezione delle imprese che, in possesso di fatture stimate, non abbiano ancora ricevuto le relative fatture di conguaglio; per queste ultime il credito è utilizzabile entro la data del 30 giugno 2023".

1-ter. Con riferimento al terzo e al quarto trimestre dell'anno 2022, i fornitori di energia elettrica e gas naturale, di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, ai commi 3 e 4 dell'art. 1 del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 2022, n. 175, ed al comma 1 del presente articolo, che siano in possesso dei dati reali forniti dal distributore o dei dati provenienti dalle autoletture, emettono le fatture di conguaglio non oltre la data del 15 febbraio 2023, al fine di consentire alle imprese di poter beneficiare del credito entro la prevista scadenza del 30 giugno 2023, dando comunicazione all'Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2023».

b) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «30 settembre 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2023»;

c) al comma 4, quinto periodo, sostituire le parole: «30 settembre 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2023».

1.16

MARTELLA, ASTORRE, MANCA

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 3, comma 2, ed all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo le parole: "entro la data del 31 dicembre 2022", sono inserite le seguenti: ", ad eccezione delle imprese che, in possesso di fatture stimate, non abbiano ancora ricevuto le relative fatture di conguaglio; per queste ultime il credito è utilizzabile entro la data del 30 giugno 2023".

1-ter. Con riferimento al terzo e al quarto trimestre dell'anno 2022, i fornitori di energia elettrica e gas naturale, di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, ai commi 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, ed al comma 1 del presente articolo, che siano in possesso dei dati reali forniti dal distributore o dei dati provenienti dalle autoletture, emettono le fatture di conguaglio non oltre la data del 15 febbraio 2023, al fine di consentire alle imprese di poter beneficiare del credito entro la prevista scadenza del 30 giugno 2023, dando comunicazione all'Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2023».

1.11

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese e dalle stesse autoconsumata nel terzo trimestre 2022 e nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022. In tal caso, l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di competenza, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.».

1.15

FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MARTELLA, LORENZIN, MISIANI,
NICITA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 3, articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: "30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "35 per cento"».

Conseguentemente, sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 3.126,454 milioni di euro l'anno 2022 e 317,546 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano in termini di indebitamento netto a 3.444 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto alle restanti risorse ai sensi dell'articolo 15».

1.18

MANCA, MISIANI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Alle imprese ed agli enti dotati di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 10 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 50 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre e quarto trimestre dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 100 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019».

1.300 (già 1.0.19)

MANCA, MISIANI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di contenere gli aumenti dei prezzi, a tutela delle famiglie e dei consumatori, per il terzo e quarto trimestre 2022 e per il 2023, alle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 che hanno comunque un consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno ed i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, nella stessa misura del credito di imposta riconosciuto alle imprese a forte consumo di energia elettrica. Il contributo è riconosciuto a prescindere dalla classificazione ATECO».

1.19

MANCA, MISIANI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Per le cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, il contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale riconosciuto alle imprese a forte consumo di gas naturale e ad imprese diverse da quelle a forte consumo di gas, è attribuito anche con riferimento agli usi termoelettrici ed a prescindere dal codice ATECO».

1.20

LORENZIN, MANCA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis: I contributi straordinari previsti al comma precedente sono estesi a favore degli enti pubblici nazionali di ricerca a carattere non strumentale».

1.13

FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MARTELLA

Al comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo:

«Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è riconosciuto, alle imprese alberghiere e termali, alle condizioni ivi previste anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta ed autoconsumata nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022. l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta ed autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito d'imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica».

1.21

FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MARTELLA

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Per le imprese alberghiere con attività avviata successivamente al 1° gennaio 2019, ai fini del riconoscimento dei credito d'imposta di cui al comma precedente e dei crediti d'imposta di cui all'articolo 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e articolo 6, comma 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, la verifica dell'incremento del prezzo di riferimento del gas naturale deve essere

effettuato sul medesimo trimestre 2020 ovvero 2021 per i soggetti con attività avviata successivamente al 1 gennaio 2020».

1.22

FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MARTELLA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per le imprese alberghiere con attività avviata successivamente al 1° gennaio 2019, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo e dei crediti d'imposta di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, all'articolo 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e articolo 6, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, la verifica dell'incremento del costo medio per kwh deve essere effettuato sul medesimo trimestre 2020 ovvero 2021 per i soggetti con attività avviata successivamente al 1 gennaio 2020».

1.23

LORENZIN, MANCA

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, dopo il comma 4 è inserito il seguente comma:

"4-bis. Il contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta di cui al comma 4 è riconosciuto alle imprese termali ed alberghiere anche per le spese sostenute per l'acquisto del gas naturale anche per usi termoelettrici. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 8 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

1.24

SBROLLINI, LOMBARDO

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. In alternativa ai contributi di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, come modificato dall'articolo 3, comma 11, del presente decreto-legge, le associazioni e società sportive dilettantistiche, per le discipline sportive, per gli enti di promozione sportiva e per le federazioni sportive, anche nel settore paralimpico, che gestiscono impianti sportivi, piscine e palestre possono accedere ai contributi di cui al presente articolo».

1.25

FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MARTELLA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta di cui al comma 1 e di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è riconosciuto alle imprese alberghiere e termali anche per le spese sostenute per l'acquisto del gas naturale anche per usi termoelettrici».

1.31

LOMBARDO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «30 giugno 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2023».*

b) *al comma 4, quinto periodo, sostituire le parole: «30 giugno 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2023».*

1.34

MANCA

Al comma 4, dopo le parole: «decreto legislativo n. 241 del 1997» inserire le seguenti: «, nonché dai professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, già abilitati ai sensi dell'art. 63 del D.P.R. n. 600/73».

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo le parole: "diploma di ragioneria" sono inserite le seguenti: "nonché i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, già abilitati ai sensi dell'art. 63 del D.P.R. n. 600/73;"».

1.36

LORENZIN, MANCA

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il credito d'imposta è riconosciuto alle imprese termali ed alberghiere anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta ed autoconsumata dalle stesse nei mesi di ottobre e novembre 2022. L'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta ed autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito d'imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di ottobre e novembre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica".

5-ter. Agli oneri di cui al comma 5-bis, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.37

BASSO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MARTELLA, ROSSOMANDO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *sopprimere il comma 6;*

b) *dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

«6-bis. L'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è abrogato».

1.52 (testo 2)

FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MARTELLA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 6 sopprimere le parole:* «, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito,»;

b) *dopo il comma 6, aggiungere il seguente:* «6-bis. All'articolo 3, comma 2, primo periodo del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n.50 sostituire le parole "31 dicembre 2022" con le seguenti: "30 giugno 2023".»;

c) *dopo il comma 7, aggiungere il seguente:* «7-bis. All'articolo 1 del decreto legge 23 settembre 2022, n.144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 6, le parole:* "31 marzo 2023" *sono sostituite dalle seguenti:* "30 giugno 2023";

b) *al comma 7, le parole:* "31 marzo 2023" *sono sostituite dalle seguenti:* "30 giugno 2023";

c) *al comma 11:*

1) *alla lettera a), le parole:* "31 marzo 2023" *sono sostituite dalle seguenti:* "30 giugno 2023";

2) *alla lettera b), le parole:* "31 marzo 2023" *sono sostituite dalle seguenti:* "30 giugno 2023".».

1.39

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MANCA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 6 sopprimere le parole:* «, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito,»;

b) *dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 3, comma 2, primo periodo del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 50 sostituire le parole: "31 dicembre 2022" con le seguenti: "30 giugno 2023."».

1.42

DAMANTE, CASTELLONE, PATUANELLI, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO, LOREFICE

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito,».

1.43

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MANCA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 6 inserire il seguente:*

«6-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, sostituire le parole: "pari al 30 per cento" con le seguenti: "pari al 35 per cento ovvero pari al 50 per cento" e le parole: "superiore al 30 per cento" con le seguenti: "rispettivamente compreso tra il 30 e il 100 per cento ovvero superiore al 100 per cento";

2) al comma 9, sostituire le parole: "8.586 milioni di euro" con le seguenti: "9.438 milioni di euro" e le parole: "9.586 milioni di euro" con le seguenti: "10.438 milioni di euro" e dopo il primo periodo aggiungere, in fine, il seguente: "Agli oneri derivanti dal comma 3 del presente articolo, si provvede anche con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che

sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).»;

b) *al comma 7 sostituire le parole: «2.726,454 milioni di euro» con le seguenti: «3.688,454 milioni di euro» e le parole: «3.044 milioni di euro» con le seguenti: «4.006 milioni di euro» e dopo il primo periodo aggiungere, in fine, il seguente: «Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, si provvede anche con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).».*

1.44

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MANCA

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, dopo la lettera b) apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 sostituire le parole: "15 per cento" con le seguenti: "35 per cento ovvero pari al 50 per cento" e le parole: "superiore al 30 per cento" con le seguenti: "rispettivamente compreso tra il 30 e il 100 per cento ovvero superiore al 100 per cento";

b) al comma 8:

a) sostituire le parole: "3.373,24 milioni di euro" con le seguenti: "9.063,84 milioni di euro" e le parole: "995,40 milioni di euro" con le seguenti: "6.686 milioni di euro";

b) dopo il primo periodo aggiungere, in fine, il seguente: "Agli oneri derivanti dal comma 3 del presente articolo, si provvede anche con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).».

1.49

FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MARTELLA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, a 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese e dalle stesse autoconsumata nel terzo trimestre 2022 e nei mesi di ottobre-novembre e dicembre 2022. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di competenza, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.».

1.50

FREGOLENT, LOMBARDO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese e dalle stesse autoconsumata nel terzo trimestre 2022 e nei mesi di ottobre-novembre e dicembre 2022. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di competenza, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.».

1.202

NATURALE, DAMANTE, CASTELLONE, PATUANELLI, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO, LOREFICE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023»;

b) al comma 7, le parole «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023»;

c) al comma 11:

1) alla lettera a), le parole «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023»;

2) alla lettera b), le parole «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023».»

ORDINI DEL GIORNO

G1.100

CROATTI, NAVE, Sabrina LICHERI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (AS. 345),

premesso che:

il Capo I del provvedimento in esame reca diverse misure in materia di energia elettrica;

considerato che:

l'articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, prevede - a decorrere dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 - l'applicazione di

un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia elettrica prodotta da taluni impianti alimentati a fonti energetiche rinnovabili. Si tratta delle seguenti tipologie di impianti: impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi (non dipendenti dai prezzi di mercato) derivanti dal meccanismo del Conto Energia, nonché impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica i quali non accedono a meccanismi di incentivazione e sono entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010;

tale norma, in base a un'applicazione estensiva, trova applicazione anche alle Pubbliche amministrazioni, inclusi gli enti locali. Nel mese di ottobre, i Comuni hanno ricevuto dal GSE le fatture per il pagamento delle somme dovute a seguito dell'applicazione retroattiva del predetto meccanismo di «compensazione a due vie» sul prezzo dell'energia elettrica. Le stime dell'Anci mostrano che la restituzione degli extraprofiti generati da impianti rinnovabili in «conto energia» impatta su un totale di circa 1200 Comuni di varie dimensioni;

l'ANCI ha da subito contestato l'applicazione di tale norma alle Pubbliche amministrazioni, ed in particolare ai Comuni, per evidenti ragioni: i proventi dei Comuni, proprietari degli impianti, non sono in alcun modo assimilabili alla nozione di «extraprofitto», con riferimento sia al profilo soggettivo che oggettivo. In relazione all'ambito soggettivo non si tratta di ricavi o profitti di natura privatistica, ma di entrate o proventi di natura pubblicistica; in relazione al profilo oggettivo si tratta di proventi destinati alla collettività e all'erogazione dei servizi ai cittadini e non all'utile o profitto privato;

in tal modo si finisce per penalizzare gli enti locali che hanno investito nelle fonti rinnovabili, anche al fine di coprire il proprio fabbisogno energetico, con l'effetto paradossale che gli stessi Comuni si trovano, da un lato, a restituire importi ingenti derivanti dall'applicazione del meccanismo di compensazione a due vie, dall'altro, a ricevere contributi statali contro il caro energia che devono anch'essi fronteggiare;

è di tutta evidenza, dunque, la necessità di chiarire in via interpretativa o normativa l'esclusione dei Comuni dall'applicazione della norma recata dall'articolo 15-*bis* del decreto-legge n. 4 del 2022,

impegna il Governo:

a prevedere espressamente, nell'ambito dell'esame della legge di bilancio per l'anno 2023, che il meccanismo di compensazione a due vie non si applichi agli enti locali.

G1.101

DAMANTE, CASTELLONE, PATUANELLI, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina
LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO, LOREFICE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica» (A.S. 345);

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame estende anche al mese di dicembre 2022 alcuni crediti di imposta, già disciplinati dai decreti-legge n. 4, n. 17, n. 21, n. 50, n. 115 e n. 144 del 2022 per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese, in precedenza concessi per le spese relative all'energia e al gas sostenute fino ai mesi di ottobre e novembre 2022;

in particolare, il comma 6 del predetto articolo prevede che entro il 16 marzo 2023 i beneficiari dei crediti di imposta, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora utilizzato, siano tenuti a inviare all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento dell'Agenzia, delle entrate da emanarsi entro il 19 dicembre 2022 (trenta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame),

impegna il Governo:

al fine di agevolare le imprese nella richiesta dell'agevolazione fiscale in esame, a precisare, nel prossimo provvedimento utile, che il diritto alla fruizione del credito non ancora fruito sia comunque riconosciuto anche in caso di ritardata o mancata comunicazione all'Agenzia delle entrate della relativa comunicazione.

G1.200

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (A.S. 345);

premessi che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame prevede misure di sostegno per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in favore delle imprese;

è importante impedire che a causa dei detti incrementi dei costi energetici e delle conseguenti difficoltà nel far fronte al puntuale pagamento delle utenze, le imprese, specie quelle di piccole dimensioni, che producono beni di prima necessità, quali in particolare le imprese della panificazione, subiscano l'interruzione della fornitura e siano costretti a cessare le attività;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di introdurre, nel primo provvedimento utile, il divieto rivolto alle società fornitrici, dell'interruzione della fornitura di energia elettrica e gas naturale nei confronti di imprese di produzione alimentare di prodotti "di prima necessità", in caso di inadempimento del debito, qualora le stesse corrispondano un congruo acconto sull'ammontare complessivo del debito stesso.

EMENDAMENTI

1.0.1

TURCO, CASTELLONE, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO, LOREFICE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Credito d'imposta per i soggetti titolari di impianti azionati da fonti rinnovabili)

1. Al fine di mitigare l'emergenza energetica, contribuire alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, nonché per l'attuazione della Componente 2 (M2C2) - Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta, nella misura dell'80 per cento dei costi sostenuti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2023, per investimenti effettuati dai soggetti titolari di impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza superiore a 20 kW,

fino all'importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro, nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il credito d'imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi le banche e gli altri intermediari finanziari, secondo le modalità di cui al comma 3. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. In caso di esercizio dell'opzione per la cessione del credito d'imposta prevista al comma 2, i dati relativi alla predetta opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica, secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il GSE, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5. Il provvedimento definisce altresì la documentazione da allegare alla predetta comunicazione. L'Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, sospende, per un periodo non superiore a sessanta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni al fine di provvedere alla verifica della documentazione. All'esito positivo delle verifiche, l'Agenzia provvede all'attribuzione di un codice unico identificativo del credito. Ogni successiva cessione del credito deve indicare i dati relativi a precedenti soggetti cedenti nonché l'indicazione del codice unico identificativo del credito.

4. L'incentivo di cui ai commi da 1 a 3 spetta nel rispetto della vigente normativa sugli aiuti di Stato di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 e delle deroghe previste per il periodo di applicazione del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID-19, di cui alla comunicazione C (2020) 1863 della Commissione europea del 19 marzo 2020, come integrata dalle successive comunicazioni della Commissione. Il Ministero dell'Ambiente e delle Sicurezza Energetica provvede agli adempimenti degli obblighi inerenti al Re-

gistro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Con decreto del Ministero dell'Ambiente e delle Sicurezza Energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità applicative dei commi 1 e 2, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.0.9

MARTELLA, ASTORRE, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Sostegno speciale per le micro e piccole imprese di produzione alimentare "di prima necessità" per sopperire agli aumenti dei costi dell'energia)

1. Per le micro e piccole imprese di produzione di prodotti alimentari di prima necessità, ed in particolare per le imprese della panificazione, il contributo straordinario concesso ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, ai commi 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, ai commi 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 2022, n. 175, ed all'articolo 1, comma 1, della presente legge, è previsto nella misura del 50 per cento.

2. Le imprese fornitrici di energia applicano, ove richiesto, uno sconto immediato in bolletta riservato alle imprese che producono prodotti alimentari di prima necessità di cui al comma 1, parametrato al credito d'imposta ad esse spettante ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1 e a fronte dell'automatica cessione di quest'ultimo alle medesime imprese fornitrici.

3. È vietata l'interruzione della fornitura di energia elettrica e gas naturale da parte delle società fornitrici nei confronti di imprese di produzione alimentare di prodotti di prima necessità, ed in particolare per le imprese della panificazione, in caso di inadempimento del debito, qualora le stesse offrano di pagare almeno il 20 per cento di quanto previsto in fattura.».

1.0.208 (già 12-bis.0.208)

MARTELLA, MANCA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, LORENZIN,
MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.1.

(Sostegno speciale per le micro e piccole imprese di produzione alimentare "di prima necessità" per sopperire agli aumenti dei costi dell'energia)

1. Per le micro e piccole imprese di produzione di prodotti alimentari di prima necessità, ed in particolare per le imprese della panificazione, il contributo straordinario concesso ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, ai commi 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, ai commi 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 2022, n. 175, ed all'articolo 1, comma 1, della presente legge, è previsto nella misura del 50 per cento.

2. Le imprese fornitrici di energia applicano, ove richiesto, uno sconto immediato in bolletta riservato alle imprese che producono prodotti alimentari di prima necessità di cui al comma 1, parametrato al credito d'imposta ad esse spettante ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1 e a fronte dell'automatica cessione di quest'ultimo alle medesime imprese fornitrici.

3. È vietata l'interruzione della fornitura di energia elettrica e gas naturale da parte delle società fornitrici nei confronti di imprese di produzione alimentare di prodotti di prima necessità, ed in particolare per le imprese della panificazione, in caso di inadempimento del debito, qualora le stesse offrano di pagare almeno il 20 per cento di quanto previsto in fattura.».

1.0.200

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Sostegno speciale per le micro e piccole imprese di produzione alimentare "di prima necessità" per sopperire agli aumenti dei costi dell'energia)

1. È vietata l'interruzione della fornitura di energia elettrica e gas naturale da parte delle società fornitrici nei confronti di imprese di produzione alimentare di prodotti "di prima necessità", ed in particolare per le imprese della panificazione, in caso di inadempimento del debito, qualora le stesse offrano di pagare almeno il 20% di quanto previsto in fattura.»

1.0.11

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Innalzamento soglia ISEE per l'accesso al bonus sociale)

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 2 sono destinate all'incremento del valore ISEE di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, valido per l'accesso ai bonus sociali elettricità e gas. Le agevolazioni di cui all'articolo 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono conseguentemente rideterminate dall'autorità di regolazione per energia reti e ambiente con delibera da adottare entro trenta giorni dalla data di accertamento delle nuove entrate.

2. All'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2021, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "a carico dei soggetti", è inserita la seguente: "passivi";

b) al comma 2:

1) le parole: "30 aprile", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre";

2) le parole: "31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2021";

3) le parole: "nella misura del 25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 50 per cento";

c) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3-bis. La società o l'ente controllante e ciascuna società controllata fra le quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, possono esercitare l'opzione per determinare la base imponibile del contributo di cui al comma 2 aggregando la base imponibile, sia positiva che negativa, delle proprie società controllate, a condizione che anche dette società esercitino le attività di cui al comma 1.

3-ter. Ai fini del calcolo del contributo solidaristico straordinario, dai totali delle operazioni attive e delle operazioni passive sono escluse le operazioni straordinarie attive e passive realizzate dall'impresa e le operazioni attive e passive effettuate con riferimento ad attività diverse da quelle di cui al comma 1. I medesimi totali sono, altresì, rettificati del valore delle accise che hanno concorso alla base imponibile Iva delle suddette operazioni e dei differenziali monetari positivi o negativi pagati o incassati in relazione agli strumenti finanziari derivati, associabili alle medesime operazioni, stipulati per la copertura del rischio di fluttuazione dei prezzi dell'energia elettrica, del gas metano, del gas naturale o di prodotti petroliferi."».

1.0.12

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Ampliamento dei soggetti beneficiari del bonus sociale energia elettrica e gas)

1. All'articolo 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "nel limite di 2.420 milioni di euro per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "5.000 milioni di euro per l'anno 2022";

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2022, n. 51, le parole: '12.000' euro sono sostituite dalle seguenti: '20.000 euro'";

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 3.500 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere, fino a concorrenza dei relativi oneri, su quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 3.

3. All'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2021, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "a carico dei soggetti" è inserita la seguente: "passivi";

b) al comma 2, le parole: "30 aprile", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre";

c) al comma 2, le parole: "31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2021";

d) al comma 2, le parole: "nella misura del 25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 50 per cento";

e) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3-bis. La società o l'ente controllante e ciascuna società controllata fra le quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, possono esercitare l'opzione per determinare la base imponibile del contributo di cui al comma 2 aggregando la base imponibile, sia positiva che negativa, delle proprie società controllate, a condizione che anche dette società esercitino le attività di cui al comma 1.

3-ter. Ai fini del calcolo del contributo solidaristico straordinario, dai totali delle operazioni attive e delle operazioni passive sono escluse le operazioni straordinarie attive e passive realizzate dall'impresa e le operazioni attive e passive effettuate con riferimento ad attività diverse da quelle di cui al comma 1. I medesimi totali sono, altresì, rettificati del valore delle accise che hanno concorso alla base imponibile Iva delle suddette operazioni e dei differenziali monetari positivi o negativi pagati o incassati in relazione agli strumenti finanziari derivati, associabili alle medesime operazioni, stipulati per la copertura del rischio di fluttuazione dei prezzi dell'energia elettrica, del gas metano, del gas naturale o di prodotti petroliferi."».

Conseguentemente, all'articolo 15, comma 3, dopo le parole: «è autorizzata la spesa di» aggiungere le seguenti: «ulteriori».

1.0.13

FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MARTELLA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche al decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "pari al 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 30 per cento";

b) il comma 7, è sostituito dal seguente:

"7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 275,77 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede quanto 92 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto ai restanti a 183,77 milioni di euro per l'anno 2022 ai sensi dell'articolo 43."».

1.0.15

FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MARTELLA, MANCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

«Art. 1-bis.

(Credito di imposta per l'acquisto di mezzi di produzione agricola)

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022 n.144, convertito con modificazioni dalla L. 17 novembre 2022, n. 175, si applica anche alle imprese esercenti attività agricola a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti, nel terzo e quarto trimestre dell'anno solare 2022, per l'acquisto delle seguenti categorie di mezzi di produzione agricola:

- Fertilizzanti;
- Fitosanitari;
- Mangimi;
- Sementi e piantine.

2. Il credito d'imposta di cui al precedente comma è riconosciuto fino ad un importo massimo di euro 4.000 per ciascun beneficiario.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.0.17

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in favore degli enti del terzo settore)

1. All'articolo 8 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole: "registrato nel terzo trimestre dell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "registrati nel terzo e nel quarto trimestre dell'anno 2022";

2) le parole: "con una dotazione di 170 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «con una dotazione di 340 milioni di euro per l'anno 2022";

3) le parole: "pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "100 milioni di euro per l'anno 2022";

b) al comma 2:

1) le parole: "100 milioni di euro per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "130 milioni di euro per l'anno 2022";

2) le parole: "nei primi tre trimestri dell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno 2022»».

Conseguentemente, all'articolo 15:

- al comma 5, sostituire le parole: «6.037,454 milioni di euro» con le seguenti: «6.237,454»;

- al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «1.527 milioni di euro» con le seguenti: «1.727 milioni di euro» e all'allegato n. 3, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione n. 23. Fondi da ripartire, sostituire la cifra: «400» con la seguente: «600», al programma 23.1

Fondi da assegnare, sostituire la cifra: «200» con la seguente: «300» e al programma 23.2 Fondi di riserva e speciali, sostituire la cifra: «200» con la seguente: «300».

1.0.18

MANCA, MISIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Le cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, sono considerate clienti prioritari ai fini dell'applicazione dei meccanismi definiti ai sensi degli articoli 16, comma 5, e 16-bis, comma 3, del decreto-legge n. 17 del 2022. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sono conseguentemente aggiornate le disposizioni di cui al dm 16 settembre 2022, n. 341.».

Art. 2

2.200

MAGNI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, CUCCHI

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).

2.201

SIRONI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente: "b-bis) l'aliquota IVA applicata alle forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento è stabilita nella misura del 5 per cento.";

b) sostituire il comma 6 con il seguente: «6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1374,80 milioni di euro per l'anno 2022, 70,40

milioni di euro per l'anno 2023 e 62,30 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 1366,80 milioni di euro per l'anno 2022, 70,40 milioni di euro per l'anno 2023 e 62,30 milioni di euro per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 15;

b) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

2.2

ASTORRE, MARTELLA, MANCA

Dopo il comma 4 inserire i seguenti:

«4-*bis*. Limitatamente alle micro e piccole imprese esercenti impianti di distribuzione dei carburanti, di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo del 11 febbraio 1998 n. 32, che non integrino anche la titolarità di autorizzazioni di impianti di distribuzione carburanti, è riconosciuto un credito d'imposta pari all'eventuale differenza delle minusvalenze di magazzino risultanti dalle giacenze comunicate con le modalità previste al comma 3 del presente articolo, all'articolo 1 e 1-*bis* del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 giugno 2022 e del 19 luglio 2022, all'articolo 8 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 agosto 2022 e del 13 settembre 2022, all'articolo 4 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 2022, n. 175, dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2022.

4-*ter*. Il credito d'imposta di cui al comma 4-*bis* è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.11 credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4-*quater*. Il credito d'imposta di cui al comma 4-*bis* è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione,

fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 marzo 2023.

4-quinquies. Le modalità attuative delle disposizioni relative al credito d'imposta di cui ai commi precedenti sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di concerto con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli».

2.3

FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MARTELLA

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-*bis*. All'articolo 2, commi 3 e 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: "31 marzo 2023", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023".

6-*ter*. Al fine di consentire un congruo tempo per l'utilizzo del beneficio previsto, il termine di cui all'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022,

n. 21, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è prorogato per il terzo trimestre al 30 giugno 2023».

2.5

FREGOLENT, LOMBARDO

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. All'articolo 2, commi 3 e 4, le parole: «31 marzo 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».

6-ter. Al fine di consentire un congruo tempo per l'utilizzo del beneficio previsto, il termine di cui all'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è prorogato, per il terzo trimestre, al 30 giugno 2023».

2.6

NICITA

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, sono individuate le infrastrutture critiche di rilevanza strategica nazionale nel settore della raffinazione ai fini della verifica della sussistenza di un pericolo per la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti energetici di carburanti. Il decreto di cui al primo periodo è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata della legge di conversione del presente decreto-legge.

6-ter. Ai fini della sicurezza nazionale degli approvvigionamenti energetici, qualsiasi delibera, atto o operazione, adottato da una società che gestisca da sola o attraverso società affiliate uno più impianti inseriti nell'infrastruttura critica di rilevanza strategica nazionale individuata ai sensi del comma 6-bis, che abbia per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità di tali impianti o il loro trasferimento o di rami di essa, deve essere notificata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dalla stessa impresa ai fini della valutazione dei rischi connessi a tali decisioni.

6-quater. In esito alla valutazione di cui al comma 6-ter, qualora sussista il rischio che la società di cui al medesimo comma dia luogo a una situazione eccezionale, non disciplinata dalla normativa nazionale ed europea di settore, di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e alla continuità degli approvvigionamenti energetici di carburanti, con possibile compromissione e ricadute sul sistema economico nazio-

nale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, da trasmettere tempestivamente e per estratto alle Commissioni parlamentari competenti, può essere espresso il veto sull'efficacia delle delibere, atti e operazioni riguardanti gli impianti di cui al comma 6-ter.

6-quinquies. Qualora il rischio per le infrastrutture critiche di rilevanza strategica nazionale di cui al comma 6-bis sia determinato da crisi internazionali o per effetto di sanzioni internazionali e la società titolare degli impianti di cui al comma 6-ter non sia in grado di garantire la loro continuità operativa, con possibile compromissione e ricadute sul sistema economico nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, da trasmettere tempestivamente e per estratto alle Commissioni parlamentari competenti, può essere prevista, al fine di garantire la sicurezza nazionale degli approvvigionamenti energetici di carburanti, la sottoposizione di tali impianti ad amministrazione fiduciaria per una durata limitata ad un massimo di sei mesi, prorogabile di ulteriori sei mesi in caso di mancato raggiungimento delle predette garanzie. Con il medesimo decreto sono definiti i criteri e le modalità per lo svolgimento dell'amministrazione fiduciaria di cui al precedente periodo».

2.7

FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MARTELLA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, dopo le parole: "effettuati nel" sono aggiunte le seguenti: "secondo e"».

2.8

FREGOLENT, LOMBARDO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, dopo le parole: "effettuati nel" aggiungere le seguenti: "secondo e"».

2.9

ASTORRE, MARTELLA, MANCA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

"c-bis) alle imprese esercenti attività di noleggio autovetture e autobus con conducente per trasporto di persone, di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, ed alla legge 11 agosto 2003, n. 218".».

2.0.2

CROATTI, DI GIROLAMO, DAMANTE, CASTELLONE, PATUANELLI, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, MAIORINO, LOREFICE

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art 2-bis.

(Disposizioni in materia di contrasto al caro carburante per le imprese di trasporto turistico di persone mediante autobus)

1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione all'erogazione di servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, il fondo di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è rifinanziato con una dotazione di 7 milioni di euro per l'anno 2023, destinati al riconoscimento, fino a concorrenza delle risorse disponibili, in favore degli operatori economici esercenti detti servizi di un contributo fino al 20 per cento della spesa sostenuta nel medesimo anno, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di carburante destinato all'alimentazione dei mezzi adibiti al trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3 a motorizzazione termica e conformi almeno alla normativa euro V di cui al regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009.

2. Al fine di sostenere il settore del trasporto mediante bus turistici e garantire la piena equiparazione ai soggetti di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, a decorrere dall'anno 2023 è riconosciuta l'applicazione dell'aliquota agevolata dell'accisa

del gasolio commerciale usato come carburante prevista al numero 4-*bis* della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, 11.504, alle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge n agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, mediante veicoli aventi classi di emissione "euro VI".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 21 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.0.6

ASTORRE, BASSO, FINA, IRTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.1

(Riconoscimento dell'aliquota agevolata delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218)

1. All'articolo 24-*ter*, comma 2, lettera *b*) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 è aggiunto in fine il seguente numero:

"4-*bis*) imprese esercenti servizi di noleggio di autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 27,125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.0.8

FREGOLENT, LOMBARDO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Riconoscimento dell'aliquota agevolata delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218)

1. All'articolo 24-ter, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"4-bis) imprese esercenti servizi di noleggio di autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 27,125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Art. 2-bis

2-bis.0.200 (già 2.0.4)

PARRINI, NICITA, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.1

(Disposizioni in materia di enti locali)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1-*quater* del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, relative all'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 5% per le forniture di gas naturale, si applicano, con le successive proroghe, anche alla fornitura di servizi di teleriscaldamento. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, sentita l'ARERA, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, sono determinate le modalità di attuazione del presente comma.

2. Il bonus sociale di cui all'articolo 6 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, si applica, con le successive proroghe, anche agli utenti dei servizi di teleriscaldamento. L'ARERA determina con proprio provvedimento le modalità di attuazione del presente comma.

3. Al comma 1043 dell'art. 1 della legge di bilancio 30 dicembre 2022, n. 178, è aggiunto il seguente periodo: "Tale sistema informatico, denominato ReGiS, rappresenta la modalità unica attraverso cui le Amministrazioni centrali e territoriali interessate devono adempiere agli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal PNRR e ad esso non possono essere affiancate altre modalità di rilevazione. I dati già presenti in altre banche dati in possesso delle Amministrazioni Centrali sono, da queste, riversati in ReGiS".».

2-bis.0.201 (già 2.0.5)

ROSSOMANDO, MISIANI, FINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.1
(Teleriscaldamento)

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La deroga di cui al primo periodo si applica anche al servizio di fornitura di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento, contabilizzato nelle fatture emesse per i consumi relativi all'anno 2022".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimati in 60 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2-bis.0.202 (già 2.0.3)

ASTORRE, BASSO, FINA, IRTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 2-bis.1

(Contributo per contrastare il caro carburante per le imprese di trasporto turistico di persone mediante autobus)

1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione all'erogazione di servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, il fondo di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 è rifinanziato con una dotazione di 7 milioni di euro per l'anno 2023, destinati al riconoscimento, fino a concorrenza delle risorse disponibili, in favore degli operatori economici esercenti detti servizi di un contributo fino al 20 per cento della spesa sostenuta nel medesimo anno, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di carburante destinato all'alimentazione dei mezzi adibiti al trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3 a motorizzazione termica e conformi almeno alla normativa euro V di cui al regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 7 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2-bis.0.230 (già 3-bis.0.203)

ASTORRE, BASSO, FINA, IRTO, MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.1.

(Contributo per contrastare il caro carburante per le imprese di trasporto turistico di persone mediante autobus)

1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione all'erogazione di servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, il fondo di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115 è rifinanziato con una dotazione di 7 milioni di euro per l'anno 2023, destinati al riconoscimento, fino a concorrenza delle risorse disponibili, in favore degli operatori economici esercenti detti servizi di un contributo fino al 20 per cento della

spesa sostenuta nel medesimo anno, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di carburante destinato all'alimentazione dei mezzi adibiti al trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3 a motorizzazione termica e conformi almeno alla normativa euro V di cui al regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 7 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Art. 3

3.1

ASTORRE, ROSSOMANDO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MARTELLA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «1° ottobre 2022» con le seguenti: «1° gennaio 2022»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «pari al rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di pari durata» con la parola: «legale» e la parola «trentasei» con la parola: «sessanta».*

Conseguentemente, all'articolo 15, comma 5, lettera d), dopo le parole: «quanto a» inserire le seguenti: «15 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2024, di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, e».

3.2

LOMBARDO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «1° ottobre 2022» con le seguenti: «1° gennaio 2022»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «pari al rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di pari durata» con la seguente: «legale» e la parola: «trentasei» con la seguente: «sessanta».*

3.3

FINA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole da: «per i consumi effettuati» fino alle parole: «istanza ai fornitori» con le seguenti: «per i consumi effettuati dal 1° luglio 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023. A tale scopo, le imprese, le ditte e le società interessate, presentano apposita proposta /richiesta ai fornitori»;*

b) *al comma 2:*

1) *sostituire le parole da: «il fornitore» fino alle parole: «ammontare degli importi dovuti» con le seguenti: «il fornitore ha il dovere di accettare la proposta/richiesta di rateizzazione formulata dai richiedenti e recante l'ammontare degli importi dovuti»;*

2) *sostituire le parole: «per un minimo di dodici e un massimo di trentasei rate mensili» con le seguenti: «per un minimo di 75 rate ed un massimo di 120 rate mensili. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, in considerazione dell'eccezionalità e del perdurare della crisi, vista la straordinarietà degli eventi e la crisi economica delle imprese operanti, che ha turbato il normale svolgimento delle attività e dei rapporti economici e sociali, con decreto del Presidente del consiglio, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita IARERA, è stabilita una moratoria con effetto sospensivo delle scadenze e delle obbligazioni sorte tra le imprese e gli enti e/o società di fornitura del servizio elettrico, al fine di evitare il distacco delle utenze elettriche per i consumi effettuati dal 1° luglio 2022 fatturati entro il 30 settembre 2023.».*

3.5

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dal 1° ottobre 2022» con le seguenti: «dal 1° luglio 2022».

3.9

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «di effettivo rilascio della garanzia di cui al comma 4 e».

3.12

NAVE, DAMANTE, CASTELLONE, PATUANELLI, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina
LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO, LOREFICE

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2, dopo le parole: «autorizzata all'esercizio del ramo credito» inserire le seguenti: «o di un intermediario finanziario autorizzato e iscritto all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385» e dopo le parole: «copertura assicurativa» inserire la seguente: «fideiussoria»;*

b) *al comma 4, dopo le parole: «ramo credito e cauzioni», inserire le seguenti: «o di un intermediario finanziario autorizzato e iscritto all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385».*

3.10

BASSO, ROSSOMANDO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MARTELLA

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«La disponibilità di almeno una impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo credito a stipulare con l'impresa richiedente la rateizzazione una copertura assicurativa sull'intero credito rateizzato nell'interesse del fornitore di energia, non è richiesta alle imprese di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175».

3.13

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA, FRANCESCHELLI, MARTELLA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Le garanzie di cui al presente comma sono concesse a titolo gratuito.»;*

b) *il comma 6 è abrogato.*

3.200

BEVILACQUA

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le garanzie di cui al presente comma sono concesse a titolo gratuito.»;*

2) *dopo il comma 7, inserire il seguente: «7-bis. Le disposizioni di cui ai comma da 1 a 6 si applicano anche agli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, alle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di migrazione di cui all'articolo 54 del predetto codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe, e agli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali svolti in regime residenziale o semiresidenziale per persone con disabilità. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari 15 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».*

3.15

FREGOLENT, LOMBARDO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 37, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini del calcolo del saldo di cui al comma 2, non rilevano gli acquisti e le cessioni di azioni o quote sociali intercorse tra i soggetti di cui al comma 1"».

3.16

PAITA, LOMBARDO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 15-bis, comma 7, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, e successive modificazioni, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Le disposizioni richiamate dal precedente periodo non si applicano agli impianti, di qualsiasi tipologia e potenza, i cui intestatari siano pubbliche amministrazioni centrali e locali, enti territoriali, enti pubblici economici e soggetti partecipati al cento per cento da amministrazioni e enti pubblici."».

3.19

MANCA, MISIANI

Sopprimere il comma 7.

3.20

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

Sopprimere il comma 7.

3.21

LORENZIN, MANCA, FRANCESCHELLI, MARTELLA

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. Al fine di sostenere le attività delle imprese termali e alberghiero-termali, di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, in possesso di codice ATECO 96.04.20, sia primario che secondario, per la generalità delle quali l'incremento dei costi energetici è divenuto oggettivamente insostenibile, le stesse imprese possono avvalersi dietro comunicazione, in relazione alle esposizioni debitorie per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 del testo unico in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e degli altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia, di una sospensione fino al 30 giugno 2023 del pagamento delle rate o dei canoni di leasing con scadenza contrattuale successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto e il piano di rimborso delle rate

o dei canoni oggetto di sospensione, è dilazionato unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

7-ter. La comunicazione prevista al comma *7-bis* è corredata dalla dichiarazione con la quale l'impresa autocertifica ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta dell'improvviso ed insostenibile aumento dei costi energetici».

3.22

LORENZIN, MANCA, FRANCESCHELLI, MARTELLA

Dopo il comma 8 inserire i seguenti:

«*8-bis.* All'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo le parole: "attività ricettiva" sono inserite le seguenti: "o negli immobili rientranti nelle categorie catastali D/4 o D/8 nei quali si svolgono le attività di cui al codice ATECO 96.04.20."»

8-ter. Agli oneri di cui al comma *8-bis*, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.32

FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MARTELLA

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«*9-bis.* Al fine di sostenere le attività delle imprese alberghiere e termali, di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, per le quali l'incremento dei costi energetici è divenuto oggettivamente insostenibile, le stesse imprese possono avvalersi dietro comunicazione, in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e degli altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia, delle seguenti misure di sostegno finanziario:

a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 1° giugno 2022 o, se successivi, a quella di pubblicazione della presente legge di conversione, gli importi

accordati, sia per la parte utilizzata, sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 aprile 2023;

b) per i prestiti non rateali con cadenza contrattuale successiva alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, i contratti sono prorogati unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 aprile 2023, alle medesime condizioni;

c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing con scadenza contrattuale successiva alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, è sospeso fino al 30 aprile 2023 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione, è dilazionato unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

9-ter. La comunicazione prevista al comma *9-bis* è corredata dalla dichiarazione con la quale l'impresa autocertifica ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta dell'improvviso ed insostenibile aumento dei costi energetici».

3.34

LOMBARDO

Dopo il comma 9, è inserito il seguente:

«*9-bis.* All'articolo 15, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole da: "deve dimostrare" fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: "attesta, mediante dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, che l'attività d'impresa è limitata o interrotta quale conseguenza diretta e indiretta dei rincari dei costi per energia e gas riconducibili alla crisi in atto e che le esigenze di liquidità siano ad esse riconducibili"».

3.35

LOMBARDO

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le garanzie concesse in favore di imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499,

determinato sulla base delle unità di lavoro-anno e non riconducibili alle categorie di imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 9 e all'articolo 1-*bis*, comma 1, lettere *d*) ed *e*), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nonché le previsioni di cui all'art. 15, comma 1, secondo periodo, comma 5, lettera *h*) e comma 7, terzo periodo del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91».

3.36

CAMUSSO, MISIANI, MAGNI

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-*bis*. Al fine di fare fronte alle conseguenze dell'eccezionale incremento dei costi dell'energia elettrica e del gas, per le utenze domestiche intestate a soggetti componenti nuclei familiari con un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, fino a 20.000 euro, nell'ambito dei servizi di vendita di energia elettrica, gas naturale, servizio idrico integrato non si applica la disciplina di tutela del credito per l'inadempimento delle obbligazioni di pagamento relative a fatture anche scadute nell'anno 2022 e nel primo trimestre del 2023 ed è conseguentemente fatto divieto fino al termine del 31 marzo 2023 di procedere al distacco dei contatori delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale».

3.37

LOMBARDO

Al comma 10, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente lettera:

«*b-bis*). Dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

"1-*bis*). Entro la soglia di cui al comma 1, a partire dal periodo di imposta 2022 non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, nonché delle somme rimborsate ai dipendenti per le spese di istruzione e di cura dei figli a carico".».

3.38

ASTORRE, BASSO, FINA, IRTO

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. All'articolo 51 del Testo Unico delle Imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera *d-bis* è aggiunta la seguente:

"*d-bis.1)* le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto di energia dedicata alla ricarica degli autoveicoli elettrificati, compresi quelli di cui al comma 4, lettera *a)* del presente articolo sia in ambito pubblico che privato;"

b) Al comma 3, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Per la quantificazione delle spese sostenute per la ricarica dei veicoli elettrici effettuata in ambito domestico il valore normale è determinato secondo le tariffe stabilite trimestralmente dall'ARERA."»

3.39

FREGOLENT, LOMBARDO

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. All'articolo 51 del Testo Unico delle Imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera *d-bis* è aggiunta la seguente:

"*d-bis.1)* le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto di energia dedicata alla ricarica degli autoveicoli elettrificati, compresi quelli di cui al comma 4, lettera *a)* del presente articolo sia in ambito pubblico che privato;"

b) Al comma 3, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Per la quantificazione delle spese sostenute per la ricarica dei veicoli elettrici effettuata in ambito domestico il valore normale è determinato secondo le tariffe stabilite trimestralmente dall'ARERA."»

3.44

D'ELIA, MANCA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 11, sostituire le parole: «60 milioni» con le seguenti: «90 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 15, apportare le seguenti modificazioni:

- al comma 5, sostituire le parole: «6.037,454 milioni di euro» con le seguenti: «6.067,454»;

- al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «1.527 milioni di euro» con le seguenti: «1.557 milioni di euro» e all'allegato n. 3, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione n. 23 Fondi da ripartire, sostituire la cifra: «400» con la seguente: «430», al programma 23.1 Fondi da assegnare, sostituire la cifra: «200» con la seguente: «230» e al programma 23.2 Fondi di riserva e speciali, sostituire la cifra: «200» con la seguente: «230».

3.203

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 dopo le parole "imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economici 27 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017," sono inserite le parole "nonché ai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario dotati degli stessi contatori in ragione dei loro consumi effettivi sostenuti in favore dei cittadini e delle imprese"»;

b) al comma 12, lettera a) dopo le parole «al comma 1,» aggiungere le seguenti: «dopo le parole "registrato nel terzo" sono aggiunte le seguenti: "e nel quarto, e"»;

c) al comma 12, lettera b) dopo le parole «100 milioni di euro» aggiungere, in fine, le seguenti: «e le parole "nei primi trimestri dell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti "nell'anno 2022"»;

d) dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

«14-bis. Al fine di contrastare gli effetti dell'eccezionale incremento dei costi dell'energia, i cittadini residenti in Italia in possesso di un ISEE fino

a 20.000 euro con utenze a essi intestate hanno facoltà di richiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale eccedenti l'importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023. A tal fine, i clienti interessati formulano apposita istanza ai fornitori, secondo modalità semplificate stabilite con decreto del Ministro delle imprese e del *Made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

14-ter. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma precedente, il fornitore ha l'obbligo di offrire ai richiedenti una proposta di rateizzazione recante l'ammontare degli importi dovuti, l'entità del tasso di interesse eventualmente applicato, che non può superare il saggio di interesse pari al rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di pari durata, le date di scadenza di ciascuna rata e la ripartizione delle medesime rate, per un minimo di dodici e un massimo di trentasei rate mensili.».

3.47

MANCA

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 dopo le parole: "imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economici 27 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017," sono inserite le parole: "nonché ai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario dotati degli stessi contatori in ragione dei loro consumi effettivi sostenuti in favore dei cittadini e delle imprese."».

3.49

MANCA

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, dopo la parola: "pandemia" sono aggiunte le seguenti: "nonché al riequilibrio

dei contratti di appalto in corso di esecuzione alla data di pubblicazione del decreto, per il servizio di lavaggio e noleggio di biancheria e camici per strutture sanitarie, rientrante nella disciplina dei servizi pubblici essenziali ai sensi della legge n. 146 del 1990 e dell'Accordo quadro per il SSN del 20 settembre 2001."».

3.50

SBROLLINI, LOMBARDO

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge del 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sopprimere le parole: "non superiore allo 0,8 per cento del tetto di spesa assegnato per l'anno 2022,"».

3.54

ZAMPA, MARTELLA, LORENZIN, CRISANTI

Al comma 12, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 1, le parole: "registrato nel terzo trimestre" sono sostituite dalle parole: "registrato nei primi tre trimestri"; le parole: "120 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "170 milioni" e dopo le parole: "iscritte nella relativa anagrafe", sono aggiunte le seguenti: "delle fondazioni, delle associazioni, delle aziende di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n.207, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) già disciplinate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 non ancora trasformate in aziende di servizi alla persona, delle aziende sanitarie, dei comuni, delle aziende e società a totale partecipazione pubblica". Alla fine del medesimo comma 1, è aggiunto il seguente periodo: "Una quota del Fondo di cui al primo periodo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, è finalizzata al riconoscimento, nel predetto limite di spesa e in proporzione all'incremento dei costi sostenuti rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021, di un contributo straordinario destinato, in via esclusiva, in favore degli enti del terzo settore iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte alla relativa anagrafe, delle fondazioni, delle

associazioni, delle aziende di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) già disciplinate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 non ancora trasformate in aziende di servizi alla persona, delle aziende sanitarie, dei comuni, delle aziende e società a totale partecipazione pubblica, e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi sanitari e socioassistenziali in regime semiresidenziale e residenziale in favore di anziani."».

3.59

MARTELLA, LORENZIN, ZAMPA, CRISANTI

Al comma 12, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 1, le parole: "120 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "170 milioni" e dopo le parole: "iscritte nella relativa anagrafe", sono aggiunte le seguenti: "delle fondazioni, delle associazioni, delle aziende di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) già disciplinate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, non ancora trasformate in aziende di servizi alla persona, delle aziende sanitarie, dei comuni, delle aziende e società a totale partecipazione pubblica". Alla fine del medesimo comma 1, è aggiunto il seguente periodo: "Una quota del Fondo di cui al primo periodo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, è finalizzata al riconoscimento, nel predetto limite di spesa e in proporzione all'incremento dei costi sostenuti rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021, di un contributo straordinario destinato, in via esclusiva, in favore degli enti del terzo settore iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte alla relativa anagrafe, delle fondazioni, delle associazioni, delle aziende di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n.207, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) già disciplinate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 non ancora trasformate in aziende di servizi alla persona, delle aziende sanitarie, dei comuni, delle aziende e società a totale partecipazione pubblica, e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi sanitari e socioassistenziali in regime semiresidenziale e residenziale in favore di anziani."».

3.56

DAMANTE, BEVILACQUA, CASTELLONE, PATUANELLI, GUIDOLIN, NAVE,
MAIORINO, LOREFICE

Al comma 12, apportare le seguenti modifiche:

1) *alla lettera a), dopo le parole: «a) al comma 1,» inserire le seguenti: «dopo le parole: "registrato nel terzo" sono aggiunte le seguenti: "e nel quarto, e"»;*

2) *alla lettera b), dopo le parole: «100 milioni di euro» aggiungere, in fine, le seguenti: «e le parole: "nei primi trimestri dell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno 2022"».*

3.57

LOMBARDO

Al comma 12, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a) dopo le parole: «a) al comma 1,» inserire le seguenti: «dopo le parole: "registrato nel terzo" sono aggiunte le seguenti: "e nel quarto, e"»;*

b) *alla lettera b) dopo le parole: «100 milioni di euro» aggiungere, in fine, le seguenti: «e le parole: "nei primi trimestri dell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti "nell'anno 2022"».*

3.58

ZAMPA, MANCA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 12, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), capoverso, dopo le parole: «al comma 1» inserire le seguenti: «dopo le parole: "registrato nel terzo" inserire le seguenti: "e nel quarto, e"»;*

b) *alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le parole: "nei primi trimestri dell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno 2022"».*

3.61

LORENZIN, MARTELLA, ZAMPA, CRISANTI

Al comma 12, lettera a), capoverso, dopo le parole: «delle aziende di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207» inserire le seguenti: «, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) già disciplinate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, non ancora trasformate in aziende di servizi alla persona, delle aziende sanitarie, dei comuni, delle aziende e società a totale partecipazione pubblica».

3.64

MARTELLA, MANCA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022 e in quello in corso alla data del 31 dicembre 2023"».

3.66

D'ELIA, MANCA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Dopo il comma, inserire il seguente:

«12-bis. Per fronteggiare le maggiori esigenze connesse al fabbisogno energetico degli istituti scolastici paritari, ivi compresi quelli degli enti locali, derivanti dall'eccezionale incremento del costo dell'energia, è assegnato alle scuole dell'infanzia e primarie paritarie un contributo aggiuntivo di 60 milioni di euro per l'anno 2023. Tale contributo è ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione al numero degli alunni. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche in proporzione al numero degli alunni».

Conseguentemente, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Agli oneri derivati dal comma 12-bis, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.67

MANCA, MISIANI

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. Le società di capitali, anche cooperative, che non adottano i principi contabili internazionali, possono iscrivere in una apposita voce dello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni immateriali, la parte dei costi relativi alla fornitura di energia elettrica sostenuti nel periodo che va dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022 eccedenti rispetto al valore medio dei medesimi costi con riferimento a n. 3 esercizi rispetto a quello in corso. A tale fine, allo schema di bilancio di cui all'articolo 2424 c.c. è aggiunta la voce "B)1 - 1-bis) costi eccedenti a recuperabilità differita relativi alle forniture di energia". L'ammontare complessivo dei "costi eccedenti a recuperabilità differita relativi alle forniture di energia elettrica" iscritti nell'attivo possono essere imputati al conto economico anche in parte nei tre esercizi successivi tenendo comunque invariata l'incidenza media degli stessi costi sui ricavi degli ultimi tre esercizi. Non può farsi luogo a distribuzione di utili o riserve, fino a quando tale voce dell'attivo non sia stata completamente recuperata. Non possono accedere alla misura di cui al presente comma le società che abbiano in corso un procedimento di liquidazione volontaria o una delle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dal codice della crisi d'impresa di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14».

3.68 (testo 2)

PARRINI, MANCA

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

12-bis. In considerazione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica nonché dei carburanti registrato nell'anno 2022, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato al riconoscimento, nei predetti limiti di spesa e in proporzione all'incremento dei costi sostenuti rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021, di un contributo straordinario in favore dei Comitati della Croce rossa italiana che erogano servizi di trasporto di emergenza-urgenza per conto del Servizio sanitario regionale e delle aziende sanitarie locali.

12-ter. Il fondo di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è ulteriormente incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2022 per fronteggiare l'eccezionale incremento dei costi dell'energia e garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali. Il riparto dell'incremento di cui al

primo periodo è effettuato, per 220 milioni a favore dei comuni e 30 milioni a favore delle province e delle città metropolitane, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base dei criteri già adottati con le precedenti assegnazioni intervenute nel corso del 2022. Agli oneri di cui al presente comma, pari a euro 250 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nell'ambito del programma «Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria», azione «Interessi sui conti di tesoreria» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente, all'articolo 15:

- *al comma 5, sostituire le parole: «6.037,454 milioni di euro» con le seguenti: «6.057,454»;*
- *al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «1.527 milioni di euro» con le seguenti: «1.547 milioni di euro» e all'allegato n. 3, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione n. 23. Fondi da ripartire, programma 23.2 Fondi di riserva e speciali, sostituire la cifra: «200» con la seguente: «220».*

3.69

PARRINI, MANCA

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. Il fondo di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è ulteriormente incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2022 per fronteggiare l'eccezionale incremento dei costi dell'energia e garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali. Il riparto dell'incremento di cui al primo periodo è effettuato, per 220 milioni a favore dei comuni e 30 milioni a favore delle province e delle città metropolitane, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base dei criteri già adottati con le precedenti assegnazioni intervenute nel corso del 2022.

12-ter. Agli oneri derivanti dal comma 12-bis, pari a euro 250 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nell'ambito del programma "Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria", azione "Interessi sui conti di tesoreria" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

3.70

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. All'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "negli esercizi in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022", sono sostituite dalle seguenti: "negli esercizi in corso al 31 dicembre 2021, al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023"».

3.210 (già 2.1000/16)

MARTELLA, MANCA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. All'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "negli esercizi in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022", sono sostituite dalle seguenti: "negli esercizi in corso al 31 dicembre 2021, al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023"».

3.71

MARTELLA, MANCA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. In deroga ai principi contabili nazionali ed internazionali, nella redazione dei bilanci di esercizio in corso al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, il costo relativo all'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata rispettivamente nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, può essere qualificato come onere pluriennale ed essere iscritto nell'attivo del bilancio di esercizio ed è ammortizzabile in dieci quote annuali di pari importo.

12-ter. La disposizione di cui al comma precedente non rileva sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini della determinazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».

3.250

PAITA, LOMBARDO

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. Al fine di rafforzare strutturalmente i Servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d'attesa e la campagna vaccinale, nonché di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza da COVID-19, gli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti di spesa consentiti per il personale degli enti medesimi, possono avvalersi, anche per l'anno 2023, delle misure previste dall'articolo 2-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, limitatamente ai medici specializzandi di cui al comma 1, lettera a) e ai medici abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali di cui al comma 3, anche mediante proroga, non oltre il 31 dicembre 2023, degli incarichi conferiti ai sensi delle medesime disposizioni.»

3.206

NATURALE, CROATTI, CASTELLONE, DAMANTE, PATUANELLI, NAVE, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO, LOREFICE

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Gli impianti fotovoltaici realizzati dalle imprese nell'esercizio della loro attività agricola, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e gli impianti di potenza inferiore ad 1 MW, in attuazione del Regolamento UE 1854/22, sono esclusi da tale disposizione."»

3.207 (già 2.1000/17)

FRANCESCHELLI, MANCA, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Gli impianti fotovoltaici realizzati

dalle imprese nell'esercizio della loro attività agricola, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 423, della legge n. 266 del 2005 e gli impianti di potenza inferiore ad 1 MW, in attuazione del Regolamento UE n.1854/22, sono esclusi da tale disposizione"».

3.208

CASTELLONE, CROATTI, DAMANTE, PATUANELLI, NAVE, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO, LOREFICE, NATURALE

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. All'articolo 15-bis del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 7-ter, è aggiunto il seguente: "7-quater. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano all'energia immessa in rete dagli impianti di proprietà di piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, recepita con il decreto ministeriale 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 238, del 12 ottobre 2005, che non esercitano come attività prevalente la produzione di energia."»

3.209

CROATTI, CASTELLONE, DAMANTE, PATUANELLI, NAVE, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO, LOREFICE, NATURALE

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. All'articolo 15-bis del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 7-ter, è aggiunto il seguente: "7-quater. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano all'energia immessa in rete dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165."»

3.73

MISIANI, CAMUSSO

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

«14-*bis*. Al fine di contrastare gli effetti dell'eccezionale incremento dei costi dell'energia, i cittadini residenti in Italia in possesso di un ISEE fino a 20.000 euro con utenze a essi intestate hanno facoltà di richiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale eccedenti l'importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023. A tal fine, i clienti interessati formulano apposita istanza ai fornitori, secondo modalità semplificate stabilite con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

14-*ter*. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 14-*bis*, il fornitore ha l'obbligo di offrire ai richiedenti una proposta di rateizzazione recante l'ammontare degli importi dovuti, l'entità del tasso di interesse eventualmente applicato, che non può superare il saggio di interesse pari al rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di pari durata, le date di scadenza di ciascuna rata e la ripartizione delle medesime rate, per un minimo di dodici e un massimo di trentasei rate mensili.».

3.211

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

«14-*bis*. Al fine di contrastare gli effetti dell'eccezionale incremento dei costi dell'energia, i cittadini residenti in Italia in possesso di un ISEE fino a 20.000 euro con utenze a essi intestate hanno facoltà di richiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale eccedenti l'importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023. A tal fine, i clienti interessati formulano apposita istanza ai fornitori, secondo modalità semplificate stabilite con decreto del Ministro delle imprese e del *Made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

14-ter. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma precedente, il fornitore ha l'obbligo di offrire ai richiedenti una proposta di rateizzazione recante l'ammontare degli importi dovuti, l'entità del tasso di interesse eventualmente applicato, che non può superare il saggio di interesse pari al rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di pari durata, le date di scadenza di ciascuna rata e la ripartizione delle medesime rate, per un minimo di dodici e un massimo di trentasei rate mensili.»

3.78

FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MARTELLA

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Gli impianti fotovoltaici realizzati dalle imprese nell'esercizio della loro attività agricola, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 423, della legge n. 266 del 2005 e gli impianti di potenza inferiore ad 1 MW, in attuazione del Regolamento UE n.1854/22, sono esclusi da tale disposizione."».

3.80

MANCA, LORENZIN

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente comma:

«14-bis. All'articolo 1, comma 402-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è inserito, in fine, il seguente periodo: "Al fine di mitigare gli effetti economici dell'aumento dei costi energetici del settore farmaceutico, in via sperimentale, per il biennio 2022-2023, le risorse del Fondo di cui al comma 401 non impiegate per le finalità ivi indicate entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2022 e 2023 sono utilizzate per il concorso al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'acquisto di farmaci per i quali è stato riconosciuto il possesso del requisito dell'innovatività condizionata da parte dell'Agenzia italiana del Farmaco, secondo le modalità stabilite con provvedimento della medesima Agenzia da adottarsi entro il 31 marzo 2023"».

ORDINI DEL GIORNO

G3.100

CAMUSSO, MISIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 345, di conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica;

premesso che:

l'articolo 3, comma 10, del decreto-legge in conversione modifica l'ambito applicativo del regime fiscale previsto per il 2022 dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, il cosiddetto «Decreto Aiuti-*bis*», con il quale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si era stabilito che non partecipassero alla formazione del reddito da lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore e le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, energia elettrica e gas naturale, entro il limite complessivo di 600 euro;

la novella introdotta dal decreto-legge in esame innalza da 600 a 3000 euro il limite del valore dei *fringe benefit* non tassabili in capo ai lavoratori dipendenti per l'anno 2022; tuttavia, l'ulteriore modifica introdotta all'articolo 3, comma 10, lettera *a*), circoscrive la deroga all'articolo 51, comma 3, del TUIR alla sola prima parte del terzo periodo di tale disposizione: ciò determina la conseguenza che, in base alla previsione contenuta nella seconda parte del terzo periodo dell'articolo 51, comma 3, e non derogata, in caso di superamento della soglia di esenzione l'intero importo dei *benefit* erogati torna ad essere assoggettato a tassazione;

tale misura di sostegno per affrontare il caro bollette non ha alcuna valenza generale con il rischio di essere affidata alle azioni unilaterali dei datori di lavoro. L'erogazione e la stessa quantità sono a discrezione delle imprese determinando così ulteriori elementi di divaricazione. Incide, inoltre, sulla contrattazione aziendale, per l'incentivo di natura fiscale, che già riguarda solo una parte del mondo del lavoro;

impegna il Governo:

ad adottare ogni intervento necessario a rimuovere le problematiche evidenziate in premessa e, in particolare: ad adottare i correttivi che consentano un'applicazione con valenza generale della norma, svincolando la stessa da decisioni unilaterali del datore di lavoro; a garantire che la tassazione a carico

dei beneficiari, in caso di mancato rispetto del limite, si applichi soltanto alla parte eccedente i 3.000 euro.

G3.101

DAMANTE, BEVILACQUA, CASTELLONE, PATUANELLI, GUIDOLIN, NAVE, MAIORINO, LOREFICE, TURCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica» (A.S. 345),

premesso che:

il comma 12 dell'articolo 3 del provvedimento in esame modifica una disciplina transitoria che prevede, per il 2022, in relazione all'incremento dei costi per la fruizione dell'energia, sia un contributo straordinario in favore di alcuni enti che gestiscono servizi sociosanitari e socioassistenziali svolti in regime residenziale o semiresidenziale sia un contributo straordinario per altri soggetti, operanti nell'ambito del Terzo settore o comunque assimilabili a quest'ultimo ambito,

impegna il Governo:

a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, che il contributo in favore degli enti del Terzo settore sia riconosciuto tenendo in considerazione l'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica registrato anche nel quarto trimestre dell'anno 2022 rispetto ad analogo periodo del 2021.

G3.102 (già 3.72)

NATURALE, CROATTI, CASTELLONE, DAMANTE, PATUANELLI, NAVE, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO, LOREFICE, TURCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica» (A.S. 345),

premesso che:

il capo I reca misure urgenti in materia elettrica, gas naturale e carburanti;

considerato che:

l'articolo 15-*bis*, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, prevede - a decorrere dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 - l'applicazione di un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia elettrica prodotta da taluni impianti alimentati a fonti energetiche rinnovabili. Si tratta delle seguenti tipologie di impianti: impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi (non dipendenti dai prezzi di mercato) derivanti dal meccanismo del Conto Energia, nonché impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica i quali non accedono a meccanismi di incentivazione e sono entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010;

rilevato che:

la predetta norma, in base a un'applicazione estensiva, trova applicazione anche alle Pubbliche amministrazioni, inclusi gli enti locali. Nel mese di ottobre, i Comuni hanno ricevuto dal GSE le fatture per il pagamento delle somme dovute a seguito dell'applicazione retroattiva del predetto meccanismo di «compensazione a due vie» sul prezzo dell'energia elettrica. Le stime dell'Anici mostrano che la restituzione degli extraprofiti generati da impianti rinnovabili in «conto energia» impatta su un totale di circa 1200 Comuni di varie dimensioni;

l'ANCI ha da subito contestato l'applicazione di tale norma alle Pubbliche amministrazioni, ed in particolare ai Comuni, per evidenti ragioni: i proventi dei Comuni, proprietari degli impianti, non sono in alcun modo assimilabili alla nozione di «extraprofitto», con riferimento sia al profilo soggettivo che oggettivo. In relazione all'ambito soggettivo non si tratta di ricavi o profitti di natura privatistica, ma di entrate o proventi di natura pubblicistica; in relazione al profilo oggettivo si tratta di proventi destinati alla collettività e all'erogazione dei servizi ai cittadini e non all'utile o profitto privato;

in tal modo si finisce per penalizzare gli enti locali che hanno investito nelle fonti rinnovabili, anche al fine di coprire il proprio fabbisogno energetico, con l'effetto paradossale che gli stessi Comuni si trovano, da un lato, a restituire importi ingenti derivanti dall'applicazione del meccanismo di compensazione a due vie, dall'altro, a ricevere contributi statali contro il caro energia che devono anch'essi fronteggiare;

è di tutta evidenza, dunque, la necessità di chiarire in via interpretativa o normativa l'esclusione dei Comuni dall'applicazione della norma recata dall'articolo 15-*bis* del decreto-legge n. 4 del 2022,

considerato inoltre che:

la predetta misura penalizza notevolmente anche le imprese agricole che hanno realizzato impianti fotovoltaici, nonché gli impianti di proprietà di piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, recepita con il decreto ministeriale 18 aprile 2005,

impegna il Governo:

ad escludere dall'applicazione del meccanismo di compensazione a due vie di cui all'articolo 15-*bis* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, gli impianti fotovoltaici realizzati dalle imprese nell'esercizio della loro attività agricola nonché le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e agli impianti di proprietà di piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, recepita con il decreto ministeriale 18 aprile 2005.

G3.103

NAVE, DAMANTE, CASTELLONE, PATUANELLI, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO, LOREFICE, TURCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica» (A.S. 345),

premesso che:

l'articolo 3 del provvedimento in esame consente alle imprese residenti in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, di richiedere ai relativi fornitori la rateizzazione dei rincari delle bollette elettriche, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023;

la disposizione prevede altresì nel caso in cui l'impresa richiedente presenti la disponibilità esclusivamente di un'impresa di assicurazione a stipulare una copertura assicurativa sull'intero credito rateizzato e l'effettivo rilascio della garanzia SACE su tale polizza, il fornitore, nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, ha l'obbligo di formulare ai richiedenti una proposta di rateizzazione,

impegna il Governo:

a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, misure volte a consentire anche agli intermediari finanziari autorizzati e iscritti all'albo previsto dall'articolo 100 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di prestare la garanzia per accedere alla rateizzazione delle forniture energetiche.

G3.200

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (A.S. 345);

premesso che:

l'articolo 3 del provvedimento in esame prevede misure di sostegno per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in favore delle imprese;

in particolare, il comma 1 prevede che, al fine di mitigare l'impatto dell'incremento dei costi dell'energia sulla liquidità delle imprese residenti in Italia, le medesime imprese possano richiedere la rateizzazione degli importi per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023, dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale, in eccedenza rispetto all'importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021;

in considerazione dell'incidenza della crisi energetica sulle famiglie, soprattutto quelle a basso reddito, e delle possibili ripercussioni derivanti dalle difficoltà nel fronteggiare l'aumento delle bollette

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di estendere anche alle famiglie con un ISEE inferiore ai 20.000 euro le misure agevolative previste in favore delle imprese in tema la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale eccedenti l'importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compre-

so tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023.

EMENDAMENTI

3.0.13

NATURALE, DAMANTE, CASTELLONE, PATUANELLI, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO, CROATTI, LOREFICE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Moratorie al credito per le imprese agricole)

1. Al fine di sostenere le attività produttive in relazione al perdurare delle difficoltà legate all'attuale quadro economico, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 31 marzo 2023 è sospeso per le PMI agricole sino al 31 marzo 2023 su richiesta del soggetto finanziato e previo accordo con la banca e/o gli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.».

3.0.14

LOMBARDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette nel settore agricolo)

1. Al fine di dare sostegno alle esigenze di liquidità conseguenti agli aumenti dei prezzi dell'energia, sono assegnati all'Istituto di servizi per il mer-

cato agricolo alimentare (ISMEA) 150 milioni di euro per il 2022 per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero in favore delle imprese agricole e della pesca.

2. Ai maggiori oneri derivanti del comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.0.16

FREGOLENT, GELMINI, LOMBARDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure di sostegno agli impianti sciistici per fronteggiare il caro bollette nell'ambito dell'innnevamento artificiale)

1. Al fine di sostenere, in vista dell'apertura della stagione turistica, gli sport montani e invernali e considerata la forte onerosità del processo di innnevamento artificiale derivante dagli alti costi dell'energia elettrica, è istituito, nello stato del Ministero dell'economia, un fondo con dotazione, per l'anno 2023, di euro 10 milioni.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro del Turismo, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 1 agli impianti provvisti di sistemi di innnevamento artificiale, tenendo conto della lunghezza delle piste per ogni singolo impianto e la conseguente quantità di neve artificiale da produrre.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.0.23

SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, CASTELLONE, DAMANTE, MAIORINO, LOREFICE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili)

1. All'articolo 15-bis, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Nel caso in cui la predetta differenza risulti negativa, il GSE conguaglia o provvede a richiedere al produttore un importo corrispondente al 25 per cento della stessa."».

3.0.25

VERSACE, LOMBARDO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Caregiver familiari)

1. All'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: ", e di 50 milioni a decorrere dall'anno 2023";

b) all'ultimo periodo, le parole: "sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281," sono soppresse.

2. A decorrere dall'anno 2023, le risorse di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono trasferite all'INPS che le destina, previa domanda, direttamente ai beneficiari, secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.

3. All'onere recato, valutato in 25 milioni di euro per l'anno 2023 e in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Art. 3-bis

3-bis.200 (già 2.1000/20)

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 1, sostituire le parole: «150 milioni di euro» con le seguenti: «300 milioni di euro», le parole: «130 milioni» con le seguenti: «260 milioni» e le parole: «20 milioni» con le seguenti: «40 milioni».

Conseguentemente, alla lettera d), capoverso «Art. 15», dopo il terzo comma, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2021, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "a carico dei soggetti" è inserita la seguente: "passivi";

b) al comma 2, le parole: "30 aprile", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre";

c) al comma 2, le parole: "31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2021";

d) al comma 2, le parole: "nella misura del 25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 50 per cento";

e) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3-bis. La società o l'ente controllante e ciascuna società controllata fra le quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, possono esercitare l'opzione per determinare la base imponibile del contributo di cui al comma 2 aggregando la base imponibile, sia positiva che negativa, delle proprie società controllate, a condizione che anche dette società esercitino le attività di cui al comma 1.

3-ter. Ai fini del calcolo del contributo solidaristico straordinario, dai totali delle operazioni attive e delle operazioni passive sono escluse le operazioni straordinarie attive e passive realizzate dall'impresa e le operazioni attive e passive effettuate con riferimento ad attività diverse da quelle di cui al comma 1. I medesimi totali sono, altresì, rettificati del valore delle accise che hanno concorso alla base imponibile Iva delle suddette operazioni e dei differenziali monetari positivi o negativi pagati o incassati in relazione agli strumenti finanziari derivati, associabili alle medesime operazioni, stipulati per la copertura del rischio di fluttuazione dei prezzi dell'energia elettrica, del gas metano, del gas naturale o di prodotti petroliferi."».

3-bis.201 (già 2.1000/23)

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 2, sostituire le parole: «320 milioni di euro» con le seguenti: «640 milioni di euro».

Conseguentemente, alla lettera d), capoverso Articolo 15, dopo il terzo comma, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2021, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "a carico dei soggetti" è inserita la seguente: "passivi";

b) al comma 2, le parole: "30 aprile", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre";

c) al comma 2, le parole: "31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2021";

d) al comma 2, le parole: "nella misura del 25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 50 per cento";

e) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3-bis. La società o l'ente controllante e ciascuna società controllata fra le quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, possono esercitare l'opzione per determinare la base imponibile del contributo di cui al comma 2 aggregando la base imponibile, sia positiva che negativa, delle proprie società controllate, a condizione che anche dette società esercitino le attività di cui al comma 1.

3-ter. Ai fini del calcolo del contributo solidaristico straordinario, dai totali delle operazioni attive e delle operazioni passive sono escluse le operazioni straordinarie attive e passive realizzate dall'impresa e le operazioni attive e passive effettuate con riferimento ad attività diverse da quelle di cui al comma 1. I medesimi totali sono, altresì, rettificati del valore delle accise che hanno concorso alla base imponibile Iva delle suddette operazioni e dei differenziali monetari positivi o negativi pagati o incassati in relazione agli strumenti finanziari derivati, associabili alle medesime operazioni, stipulati per la copertura del rischio di fluttuazione dei prezzi dell'energia elettrica, del gas metano, del gas naturale o di prodotti petroliferi"».

3-bis.202 (già 2.1000/26)

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 4, sostituire le parole: «350 milioni di euro» con le seguenti: «1.000 milioni di euro».

Conseguentemente, alla lettera d), capoverso Articolo 15, dopo il terzo comma, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2021, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "a carico dei soggetti" è inserita la seguente: "passivi";

b) al comma 2, le parole: "30 aprile", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre";

c) al comma 2, le parole: "31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2021";

d) al comma 2, le parole: "nella misura del 25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 50 per cento";

e) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3-bis. La società o l'ente controllante e ciascuna società controllata fra le quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, possono esercitare l'opzione per determinare la base imponibile del contributo di cui al comma 2 aggregando la base imponibile, sia positiva che negativa, delle proprie società controllate, a condizione che anche dette società esercitino le attività di cui al comma 1.

3-ter. Ai fini del calcolo del contributo solidaristico straordinario, dai totali delle operazioni attive e delle operazioni passive sono escluse le operazioni straordinarie attive e passive realizzate dall'impresa e le operazioni attive e passive effettuate con riferimento ad attività diverse da quelle di cui al comma 1. I medesimi totali sono, altresì, rettificati del valore delle accise che hanno concorso alla base imponibile Iva delle suddette operazioni e dei differenziali monetari positivi o negativi pagati o incassati in relazione agli strumenti finanziari derivati, associabili alle medesime operazioni, stipulati per la copertura del rischio di fluttuazione dei prezzi dell'energia elettrica, del gas metano, del gas naturale o di prodotti petroliferi"».

ORDINE DEL GIORNO

G3-bis.100 (già 2.1000/30)

MARTELLA, MANCA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MISIANI,
LORENZIN, NICITA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (A.S. 345),

impegna il Governo:

a dare attuazione, nel primo provvedimento utile, a quanto previsto nel subemendamento 2.1000/30.

EMENDAMENTI

3-bis.0.200 (già 2.1000/29)

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.1.

(Modifiche alla disciplina del close-out netting per aumentare la liquidità dei mercati dell'energia e ridurre i costi delle transazioni)

1. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 25 novembre 2021, n. 171, le parole: "Indipendentemente dalla data di consegna ivi prevista, per i contratti di fornitura e i contratti derivati già in essere o stipulati entro il 31 dicembre 2022," sono soppresse».

3-bis.0.201 (già 3.0.12)

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.1

(Modifiche alla disciplina del close-out netting per aumentare la liquidità dei mercati dell'energia e ridurre i costi delle transazioni)

1. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 25 novembre 2021, n. 171, le parole: "Indipendentemente dalla data di consegna ivi prevista, per i contratti di fornitura e i contratti derivati già in essere o stipulati entro il 31 dicembre 2022," sono soppresse.».

3-bis.0.202 (già 3.0.3)

MARTELLA, MANCA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.1

(Moratoria debiti bancari PMI)

1. Al fine di sostenere le attività produttive in relazione al perdurare delle difficoltà legate all'attuale quadro economico, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2023 è sospeso sino al 30 settembre 2023. Il relativo piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà del debitore richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

2. Su richiesta telematica del soggetto finanziatore, le operazioni oggetto della misura di cui al comma 1 sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia dell'apposita sezione speciale, istituita dall'articolo 56, comma 6 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma

100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; la garanzia è concessa, alle condizioni e con le modalità previste dal richiamato articolo 56, per un importo pari al 33 per cento delle rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di *leasing* oggetto di sospensione.

3. Possono beneficiare della misura di cui al presente articolo le piccole e medie imprese e le persone fisiche esercenti arte, impresa o professione in possesso dei requisiti dimensionali di cui alla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi».

3-bis.0.204 (già 3.0.4)

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo, inserire il seguente.

«Art. 3-bis.1

(Rinegoziazione dei debiti delle piccole e medie imprese)

1. Sono ammissibili alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la garanzia diretta nella misura del 60 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario.».

Art. 4

4.1

Barbara FLORIDIA, PATUANELLI, TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI, GUIDOLIN, DAMANTE, CASTELLONE, NAVE, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, MAIORINO, CROATTI, LOREFICE

Sopprimere l'articolo.

4.200

Aurora FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Sopprimere l'articolo.

4.3

MANCA

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al fine di contribuire al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuati i giacimenti di gas naturale esauriti o parzialmente esauriti disponibili e non più utilizzati per la coltivazione, da destinare entro il 2023, previo accordo con i soggetti titolari delle concessioni di coltivazione, alla disponibilità delle attività di stoccaggio in sotterraneo di gas naturale e all'incremento delle riserve strategiche disponibili.».

4.201

Barbara FLORIDIA, DAMANTE, CASTELLONE, PATUANELLI, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO, CROATTI, LOREFICE

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) all'alea, sopprimere le parole da: «e alla riduzione delle emissioni» fino a «(COP 27)» e dopo le parole: «ai clienti finali industriali a prezzo accessibile», inserire le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato,»;

b) alla lettera a), numero 2), sopprimere l'ultimo periodo;

c) sopprimere le lettere b) e c);

d) alla lettera d), capoverso «4»:

1) al primo periodo, dopo le parole: «del made in Italy» inserire le seguenti: «, sentita l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA),»;

2) al secondo periodo, sostituire le parole: «in 50 e 100» con le seguenti: «in 20 e 100»;

3) dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Dai vincoli contrattuali stipulati dal GSE con i concessionari, e non eventualmente coperti da riacquisti nei volumi e nei prezzi disponibili da parte dei consumatori finali, non derivano nuovi o maggiori oneri per lo Stato. Eventuali oneri a capo del GSE determinati da una mancata copertura dei contratti siglati sono redistribuiti sulle tariffe gas secondo criteri stabiliti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).».

4) al terzo periodo, dopo le parole: «ad almeno il 75 per cento dei volumi produttivi attesi» con le seguenti: «ad almeno il 95 per cento dei volumi produttivi attesi».

4.202

MAGNI, Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alla lettera a), sopprimere il numero 2);

b) al comma 1, sopprimere le lettere b) e c) e conseguentemente alla lettera d), al capoverso comma 4, sostituire le parole «ai commi 2- e 2-bis» con le seguenti «al comma 2»;

c) al comma 1, alla lettera d), al capoverso comma 4 sostituire le parole «alla fine del quinto anno» con le seguenti «annuale»;

d) dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.135 come convertito con L. 11 febbraio 2019, n.12 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, lettera a), le parole: "1.481,25 euro", sono sostituite dalle seguenti: "7.406,25 euro";

b) al comma 9, lettera b), le parole: "2.221,75 euro", sono sostituite dalle seguenti: " 11.108,75 euro";

c) al comma 9, lettera c), le parole: "14,81 euro", sono sostituite dalle seguenti: "74,05 euro";

d) al comma 9, lettera d), le parole: "59,25 euro", sono sostituite dalle seguenti: "296,25 euro";

e) al comma 10, lettera a), le parole: "92,50 euro", sono sostituite dalle seguenti: "462,50 euro";

f) al comma 10, lettera b), le parole: "185,25 euro", sono sostituite dalle seguenti: "926,25 euro";

g) al comma 10, lettera c), le parole: "370,25 euro", sono sostituite dalle seguenti: "1.851,25 euro";

h) al comma 10, lettera d), le parole: "740,50 euro", sono sostituite dalle seguenti: "3.702,50euro";

1-ter. Salvo quanto previsto dal comma 12, dell'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, come convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo sono interamente assegnate ad un "Fondo" istituito presso il Ministero dell'Economia denominato "Fondo emergenziale per i costi energetici". Con decreto del Ministero dell'Economia sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al Fondo del presente comma che dovranno essere finalizzate a finanziare ed incrementare le misure di compensazione al carovita determinatosi a causa della crisi economico-energetica in atto per lavoratori, famiglie e piccole e medie imprese.»

4.6

MARTELLA

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

4.7

FINA

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

4.8

GUIDOLIN, Barbara FLORIDIA, PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, MAIORINO, CROATTI, LOREFICE

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

4.13

Barbara FLORIDIA, DAMANTE, PATUANELLI, CASTELLONE, GUIDOLIN, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, BILOTTI, MAIORINO, LOREFICE

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera a), numero 2), dopo le parole: «previa presentazione di analisi tecnico-scientifiche» inserire la seguente: «indipendenti»;*

b) *dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "In caso di mancata conclusione del procedimento di valutazione e autorizzazione nel termine prescritto, la procedura di cui al comma 1 si intende conclusa negativamente."»;

c) *alla lettera d):*

1) *al primo periodo, sostituire le parole: «quinto anno» con le seguenti: «terzo anno»;*

2) *dopo il primo periodo, inserire il seguente: «La verifica dei termini di cui al primo periodo comporta una ridefinizione dei livelli minimi dei prezzi in considerazione del valore dei prezzi reali del mercato come determinati alla scadenza del periodo di verifica.»;*

3) *al secondo periodo, sostituire le parole: «50 e 100 euro per MWh» con le seguenti: «35 e 85 euro per MWh»;*

4) *al terzo periodo, sostituire le parole: «ad almeno il 50 per cento» con le seguenti: «ad almeno il 75 per cento».*

4.15

FINA

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

4.17

Barbara FLORIDIA, DAMANTE, CASTELLONE, PATUANELLI, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO, LOREFICE

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il Gruppo GSE stipula contratti di acquisto di diritti di lungo termine sul gas di cui al comma 1, in forma di contratti finanziari per differenza rispetto al punto di scambio virtuale (PSV), di durata massima pari a dieci anni, con verifica dei termini alla fine del terzo anno, con i concessionari di cui ai commi 2 e 2-bis, a un prezzo che garantisce la copertura dei costi totali effettivi delle singole produzioni, inclusi gli oneri fiscali e di trasporto, nonché un'equa remunerazione. Il prezzo di cui al primo periodo, stabilito con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), è definito applicando una riduzione percentuale, anche progressiva, ai prezzi giornalieri registrati al punto di scambio virtuale, e comunque varia nel limite di livelli minimi e massimi quantificati, rispettivamente, in 20 e 100 euro per MWh. La verifica dei termini, di cui al primo periodo, comporta una ridefinizione dei livelli minimi dei prezzi in considerazione del valore dei prezzi reali del mercato come determinati alla scadenza del periodo di verifica. Dai vincoli contrattuali stipulati dal GSE con i concessionari, e non eventualmente coperti da riacquisti nei volumi e nei prezzi disponibili da parte dei consumatori finali, non derivano nuovi o maggiori oneri per lo Stato. Eventuali oneri a capo del GSE determinati da una mancata copertura dei contratti siglati sono redistribuiti sulle tariffe gas secondo criteri stabiliti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). Nelle more della conclusione delle procedure autorizzative di cui al comma 3, a partire dal 1° gennaio 2023 e comunque fino all'entrata in produzione delle quantità aggiuntive di gas di cui al comma i, i titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale che abbiano risposto positivamente alla manifestazione d'interesse ai sensi dei commi 2 e 2-bis mettono a disposizione del Gruppo GSE un quantitativo di diritti sul gas corrispondente, fino al 2024, ad almeno il 75 per cento dei volumi produttivi attesi dagli investimenti di cui ai commi 2 e 2-bis e, per gli anni successivi al 2024, ad almeno il 50 per cento dei volumi

produttivi attesi dagli investimenti medesimi. Il quantitativo di cui al terzo periodo non è comunque superiore ai volumi di produzione effettiva di competenza dei titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale in essere sul territorio nazionale e che abbiano risposto positivamente alla manifestazione d'interesse ai sensi dei commi 2 e 2-bis."».

4.20

BASSO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MARTELLA

Al comma 1, lettera e), capoverso «5», apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il primo periodo inserire il seguente:* «Una quota di offerta dei richiamati diritti sul gas oggetto dei contratti di cui al comma 4 è riservata dal Gruppo GSE alle microimprese, alle piccole imprese e alle medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, che agiscono anche in forma aggregata.»;

b) *al terzo periodo, dopo le parole:* «secondo criteri di riparto pro quota» *aggiungere le seguenti:* «e, con particolare riferimento alle microimprese, alle piccole imprese e alle medie imprese, secondo procedure semplificate e standardizzate».

4.21

LOMBARDO

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 5, apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il primo periodo inserire il seguente:* «Una quota di offerta dei richiamati diritti sul gas oggetto dei contratti di cui al comma 4 è dal Gruppo GSE riservata alle microimprese, alle piccole imprese e alle medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, che agiscono anche in forma aggregata.»;

b) *al terzo periodo, dopo le parole:* «secondo criteri di riparto pro quota» *aggiungere le seguenti:* «e, con particolare riferimento alle microimprese, alle piccole imprese e alle medie imprese, secondo procedure semplificate e standardizzate».

ORDINI DEL GIORNO

G4.100 (già 4.4)

Barbara FLORIDIA, PATUANELLI, GUIDOLIN, TREVISI, DI GIROLAMO, TURCO, SIRONI, DAMANTE, CASTELLONE, NAVE, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, MAIORINO, CROATTI, LOREFICE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (AS. 345),

premesso che:

l'articolo 4 del provvedimento in esame modifica e integra la disciplina sull'approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale, da destinare a prezzi calmierati, ai clienti finali industriali «energivori»;

considerato che:

le disposizioni di cui all'articolo 4, in deroga alla normativa vigente e alla pianificazione vigente, ammettono a partecipare alle procedure di approvvigionamento a lungo termine le concessioni di coltivazione di idrocarburi poste nel tratto di mare compreso tra il 45° parallelo e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po, a una distanza dalle linee di costa superiore a 9 miglia e aventi un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 50 o milioni di metri cubi. In deroga al divieto previsto dall'articolo 4 della legge n. 9 del 1991, viene dunque consentita la coltivazione per la durata di vita utile del giacimento, a condizione che i titolari delle concessioni aderiscano alle procedure di approvvigionamento a lungo termine e previa presentazione di analisi tecnico-scientifiche e programmi dettagliati di monitoraggio e verifica dell'assenza di effetti significativi di subsidenza sulle linee di costa;

tale scelta, nell'ottica del Governo, sarebbe finalizzata, attraverso l'incremento dell'offerta di gas di produzione nazionale da destinare ai clienti finali industriali, alla riduzione delle emissioni di gas calmieranti;

valutato che:

la ripresa delle attività di estrazione del gas, così come delineata dall'articolo 4, è in netto contrasto sia con il principio costituzionale della tutela ambientale che con quello relativo agli interessi delle future generazioni, poiché costituisce un'inversione di marcia rispetto all'obiettivo di decarbonizzazione del settore energetico necessario al contrasto del cambiamento climatico. In proposito, basti ricordare come la stessa Agenzia internazionale

per l'energia (IEA) ha avvertito che il rispetto dell'Accordo di Parigi, con il contenimento il riscaldamento del clima a +1,5°C, impone necessariamente di escludere l'avvio di nuovi giacimenti di gas (oltre che miniere di carbone e pozzi di petrolio) successivamente al 2021;

tale decisione, infatti, nega apertamente quanto sostenuto negli anni da numerose evidenze scientifiche che dimostrano come l'unico modo per raggiungere l'obiettivo della decarbonizzazione entro il 2050 sia ridurre immediatamente l'uso di combustibili fossili e sottolineano quanto le emissioni fuggitive di metano abbiano un elevato impatto climalterante. Secondo quanto riferito da Greenpeace nell'ambito delle audizioni svolte sul provvedimento, in un arco di tempo di 20 anni il potere climalterante del metano è di oltre ottanta volte superiore a quello della CO₂;

a tale riguardo si segnala, ultimo in ordine di tempo, lo studio dedicato al sistema energetico italiano, condotto da un gruppo di ricerca dell'Università La Sapienza e pubblicato lo scorso ottobre sul *Journal of Cleaner Production*, dal titolo «*Towards a dramatic reduction in the European Natura! Gas consumption: Italy as a case study*», portato all'attenzione del Senato sempre nell'ambito delle audizioni svolte in Commissione Bilancio. Tale studio evidenzia come l'investimento in fonti rinnovabili, invece che in fonti fossili, non solo sarebbe più conveniente in termini di consumo e di risparmio, ma contribuirebbe ad un sensibile aumento di posti di lavoro;

la quantità di gas recuperabile grazie alle previsioni di cui all'articolo 4 è stimata intorno ai 15 miliardi di metri cubi in io anni, ossia 1,5 l'anno: soltanto il 2 per cento del fabbisogno nazionale. Una quantità talmente esigua e di scarso impatto sul fabbisogno nazionale, che non permette di motivare la necessità e l'urgenza di ricorrere allo strumento del decreto-legge;

considerato inoltre che:

sono evidenti i gravi pregiudizi per le aree marine sino ad oggi vincolate dell'Alto Adriatico e, in particolare, in quelle che fronteggiano il Delta del Po. Il Delta del Po è un territorio anfibio estremamente fragile, esposto alla subsidenza, all'erosione costiera e alla risalita del cuneo salino tutti fenomeni che già richiedono costi ingenti per essere fronteggiati e che rischiano di essere aggravati dagli interventi di estrazione di idrocarburi consentiti dalle nuove norme;

a tale ultimo riguardo, le disposizioni del provvedimento in esame non offrono sufficienti garanzie, consentendo la riapertura dei pozzi sulla base di una non meglio precisata «verifica» dell'assenza, non di subsidenza, ma di «effetti significativi» di subsidenza sulla costa, quasi che l'aggravamento del fenomeno sia in qualche modo accettato come inevitabile, e si tratti di contenerne le conseguenze più gravi;

appare chiaro che le nuove disposizioni, con la finalità dichiarata di ridurre nel breve periodo il costo del gas metano, autorizzano decisioni

suscettibili di cagionare impatti ambientali, territoriali ed economici negativi di lungo periodo,

impegna il Governo:

ad adottare, nel primo provvedimento utile, misure volte a modificare la disposizione di cui all'articolo 4, al fine di perseguire un generale ripensamento della politica energetica che tale norma rivela e garantire la ripresa del processo di decarbonizzazione del settore energetico necessario al contrasto dei cambiamenti climatici, nonché di scongiurare ogni rischio di subsidenza e di pregiudizi ambientali ed economici alle aree marine e costiere italiane.

G4.101

NATURALE, PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO, CROATTI, LOREFICE, TURCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica» (A.S. 345),

premesso che:

il capo I del provvedimento in esame reca misure urgenti in materia elettrica, gas naturale e carburanti;

considerato che:

già l'articolo 56 del D.L. 18/2020 (c.d. DL Cura Italia) ha previsto misure di sostegno finanziario in favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese;

in particolare, è stata prevista una moratoria, in relazione a diverse tipologie di esposizioni debitorie nei confronti di soggetti autorizzati alla concessione di credito in Italia, tra cui le rate o canoni di leasing relativi a mutui e altri finanziamenti con rimborso rateale, ivi compresi quelli perfezionati mediante il rilascio di cambiali agrarie;

considerato che:

il perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici e delle materie prime e le difficoltà che stanno affrontando in particolare le aziende agricole in questo periodo, alle prese prima con una siccità che non ha precedenti e ora anche con il gelo, rende necessaria e urgente l'adozione di misure che aiutino le predette impre-

se, ad esempio sospendendo per un certo periodo la restituzione delle rate e prolungando di pari tempo la durata del mutuo,

impegna il Governo:

al fine di garantire la necessaria liquidità delle PMI agricole colpite dai rincari eccezionali dei costi di produzione e dagli incrementi delle tariffe energetiche, a prevedere una misura analoga a quella già adottata in passato, consentendo la possibilità di sospendere per 12 mesi il pagamento delle rate e dei canoni di leasing in scadenza prima del 31 marzo 2023, su richiesta del soggetto finanziato e previo accordo con la Banca o con gli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito.

G4.200

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 345, di conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica;

premesso che:

la ricerca scientifica e tecnologica ha sviluppato le tecnologie necessarie a catturare l'energia solare come il fotovoltaico, il solare termico e l'eolico, così come quelle per conservare l'energia in maniera molto efficiente, ad esempio le batterie al litio e i pompaggi idroelettrici. Non meno importante, sono ormai disponibili efficienti tecniche per il risparmio di energia nei processi industriali, in agricoltura e nel settore abitativo, capaci di ridurre notevolmente la domanda energetica e i relativi costi. Se a questo si aggiungono i risparmi energetici connessi all'aumentata capacità di riciclare i materiali (ad esempio, in edilizia, nell'industria, nella gestione dei rifiuti elettronici, urbani), non c'è dubbio che la transizione energetica verso minori consumi, utilizzo di energie rinnovabili, minori impatti ambientali con particolare attenzione ai gas serra, sia possibile riducendo l'utilizzo del metano e senza fare ricorso all'energia nucleare, quest'ultima già rifiutata dagli Italiani in due referendum nazionali.

Il mondo si trova su una strada che va verso un aumento della temperatura globale di 2,7 gradi entro la fine del secolo: ciò porterebbe a cambiamenti catastrofici nel clima della Terra. La scienza ci dice che a livello globale possiamo e dobbiamo dimezzare le emissioni annuali di gas serra nei prossimi otto anni per rimanere entro 1,5 gradi.

Considerato che,

è necessario che tutti siano messi nelle condizioni di produrre energia pulita e soprattutto di condividere e scambiare l'energia prodotta attraverso la rete elettrica e il relativo mercato, che devono essere riorganizzati per gestire il 100% di energia elettrica rinnovabile.

Impegna il Governo,

a valutare l'opportunità di intraprendere misure e atti normativi che riducano le emissioni serra come hanno fatto altri paesi Europei procedendo verso la neutralità climatica da raggiungere nel 2045, evitando altresì altre installazioni di trivelle.

EMENDAMENTI

4.0.6

LOMBARDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modalità semplificate di accesso delle PMI alla cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili)

1. All'articolo 16-bis, comma 3, lettera *b*) del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, dopo le parole: "piccole e medie imprese" inserire le seguenti: "anche in forma aggregata, per" e dopo le parole: "6 maggio 2003" le seguenti: "e sulla base di procedure semplificate e standardizzate".».

4.0.9

FREGOLENT, LOMBARDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 4-bis.

(Tassazione energia da biogas)

1. All'articolo 11 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, dopo il comma 4-*bis*, inserire il seguente:

"4-*ter*. L'articolo 1, comma 423, della legge 266/2005 e successive modificazioni ed integrazioni si interpreta nel senso che il coefficiente di redditività del 25 per cento, per la determinazione del reddito ai fini IRPEF ed IRES, va applicato all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, limitatamente alla quota parte della tariffa fissa omnicomprensiva, di cui all'articolo 3, comma 2, del D.M. 18.12.2008, determinata in base ai prezzi medi mensili per zona di mercato resi noti dal GSE per ogni KWh di energia ceduta ovvero in base al prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA), in attuazione dell'articolo 19 del D.M. 6 luglio 2012. La disposizione di cui al presente comma costituisce norma di interpretazione autentica ai sensi per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000 n. 212"».

Art. 4-bis

4-bis.200

PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

Sopprimere l'articolo.

4-bis.201

Aurora FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Sopprimere l'articolo.

4-bis.202

PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

Al comma 1, capoverso «6-bis», apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: «31 marzo 2024» con le seguenti: «31 dicembre 2023»;

b) sostituire le parole: «combustibile solido secondario» con le seguenti: «CSS-combustibile conforme ai requisiti di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22».

4-bis.203

PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

Al comma 1, capoverso «6-bis», apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: «31 marzo 2024» con le seguenti: «30 giugno 2023»;

b) sostituire le parole: «combustibile solido secondario» con le seguenti: «CSS-combustibile conforme ai requisiti di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22».

4-bis.204

PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

Al comma 1, capoverso «6-bis», sostituire le parole: «31 marzo 2024» con le seguenti: «30 giugno 2023».

4-bis.205

PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

Al comma 1, capoverso «6-bis», sostituire le parole: «combustibile solido secondario» con le seguenti: «CSS-combustibile conforme ai requisiti di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22»

4-bis.206

PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

Al comma 1, capoverso «6-bis», sopprimere il settimo periodo.

4-bis.0.200 (già 4.0.7)

ASTORRE, ROSSOMANDO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MARTELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.1

(Modalità semplificate di accesso delle PMI alla cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili)

1. All'articolo 16-bis, comma 3, lettera *b*) del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, dopo le parole: "piccole e medie imprese" sono inserite le seguenti: "anche in forma aggregata, per" e dopo le parole: "6 maggio 2003" sono inserite le seguenti: "sulla base di procedure semplificate e standardizzate".».

4-bis.0.201

MAGNI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, CUCCHI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-ter

(Misure urgenti a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. Al fine di accelerare lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili nell'ottica di un celere raggiungimento degli obiettivi previsti dalla Missione 2, Componente 2, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nonché di quelli definiti dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) nell'ambito dell'attuale crisi energetica in atto, all'articolo 56 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, dopo le parole: "incentivi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a)" aggiungere le seguenti: "e lettera b)";

2) al comma 4, le parole: "con l'applicazione di una decurtazione percentuale della tariffa di riferimento, pari ad un'ulteriore riduzione di 5 punti percentuali rispetto a quella offerta dal produttore. Per gli impianti a registri, la tariffa di riferimento è ridotta di 3 punti percentuali.", sono sostituite dalle seguenti: "senza l'applicazione di alcuna decurtazione percentuale della tariffa di riferimento";

3) eliminare il comma 5».

Art. 5

5.1

LOREFICE, DAMANTE, CASTELLONE, PATUANELLI, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 59, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2026";

b) al comma 60, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2026".».

5.3

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, ASTORRE, ROSSOMANDO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, sostituire la parola: "2023" con la seguente: "2024".».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: «naturale» aggiungere le seguenti: «e dell'energia elettrica».

5.0.8

LOREFICE, DAMANTE, CASTELLONE, PATUANELLI, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)

1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *h)* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 100 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in due quote annuali di pari importo.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica gli impianti con potenza massima pari a 50 kw.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo 31 milioni di euro per l'anno 2024, 65 milioni di euro per l'anno 2025, 57 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

5.0.9

LOREFICE, DAMANTE, CASTELLONE, PATUANELLI, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)

1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 100 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica gli impianti con potenza massima pari a 50 kw.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo 31 milioni di euro per l'anno 2024, 65 milioni di euro per l'anno 2025, 57 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

5.0.10

LOREFICE, DAMANTE, CASTELLONE, PATUANELLI, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)

1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 100 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in due quote annuali di pari importo.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica gli impianti con potenza massima pari a 20 kw.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo 21 milioni di euro per l'anno 2024, 53 milioni di euro per l'anno 2025, 41,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

5.0.11

LOREFICE, DAMANTE, CASTELLONE, PATUANELLI, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)

1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 100 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo.

2. La detrazione di cui à comma 1 si applica gli impianti con potenza massima pari a 20 kw.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo 21 milioni di euro per l'anno 2024, 53 milioni di euro per l'anno 2025, 41,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

5.0.12

LOREFICE, DAMANTE, CASTELLONE, PATUANELLI, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)

1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di

sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 80 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in due quote annuali di pari importo.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica gli impianti con potenza massima pari a 50 kw.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo 16 milioni di euro per l'anno 2024, 40,5 milioni di euro per l'anno 2025, 31 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

5.0.13

LOREFICE, DAMANTE, CASTELLONE, PATUANELLI, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)

1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 80 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica gli impianti con potenza massima pari a 50 kw.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo 16 milioni di euro per l'anno 2024, 40,5 milioni di euro per l'anno 2025, 31 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

5.0.14

LOREFICE, DAMANTE, CASTELLONE, PATUANELLI, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)

1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera *h*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 80 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in due quote annuali di pari importo.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica gli impianti con potenza massima pari a 20 kw.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo 6 milioni di euro per l'anno 2024, 17 milioni di euro per l'anno 2025, 13 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

5.0.15

LOREFICE, DAMANTE, CASTELLONE, PATUANELLI, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)

1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera *h*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 80 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica gli impianti con potenza massima pari a 20 kw.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo 6 milioni di euro per l'anno 2024, 17 milioni di euro per l'anno 2025, 13 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

5.0.200

MAGNI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, CUCCHI

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

«Art. 5-bis

(Proroga di termini in tema di liberalizzazione del mercato dell'energia per microimprese e utenti domestici)

1. All'articolo 1, comma 60, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: "1° gennaio 2023" sono sostituite con le seguenti: "1° gennaio 2024".

Art. 5-ter

(Fondo rotativo per efficienza energetica e energie rinnovabili nei quartieri a maggiore disagio socio-economico)

1. È costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze un fondo rotativo a tasso agevolato, finalizzato ad assicurare garanzie e tassi agevolati per l'accesso al credito per interventi sul patrimonio edilizio esistente per efficientamento energetico e installazione di impianti elettrici e termici da fonti rinnovabili (solari, microeolico, ecc.), pompe di calore e sistemi di accumulo finalizzato ai quartieri a maggiore disagio socio-economico.

2. Il fondo ha una dotazione iniziale di 200 milioni di euro e potrà essere integrato, a seguito di accordi, con contributi di Banca Europea degli investimenti, Cassa Depositi e Prestiti, Regioni, sistema bancario e Poste Italiane.

3. I prestiti garantiti dal fondo rotativo avranno un preammortamento di 3 anni e un tempo di restituzione almeno ventennale. Le modalità di gestione del fondo, gli enti locali destinatari, le condizioni di erogazione del credito, il coinvolgimento del sistema bancario e degli sportelli postali saranno stabiliti con Decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico e dell'Ambiente e della sicurezza energetica.

4. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione

di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.».

5.0.2

ZAMBITO, PARRINI, FRANCESCHELLI, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Ulteriori interventi per il contenimento dei costi dell'energia)

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, dopo le parole: "gli accordi già sottoscritti" sono abrogate le parole: "alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo". Al comma 2 del medesimo articolo 7 dopo le parole: "con provvedimento dell'amministrazione competente" sono aggiunte le parole: ", sentiti gli enti locali interessati," e sono abrogate le parole: "da emanare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto" e le parole: "confermando altresì quanto previsto negli originari programmi di lavoro", e dopo le parole: "con salvezza degli atti e dei provvedimenti emanati" sono aggiunte le parole: "e comunque almeno sino al 31 dicembre 2039, in connessione ai piani di investimento pluriennale programmati ed agli ammortamenti degli impianti e degli investimenti effettuati, in corso e programmati, anche connessi al perseguimento di finalità di contenimento dei costi energetici, tutela dell'ambiente e riduzione degli impatti previsti in tali piani di sviluppo e sulla base delle linee guida da adottarsi dalle Regioni entro sessanta giorni".».

5.0.3

ZAMBITO, PARRINI, FRANCESCHELLI, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Ulteriori interventi per il contenimento dei costi dell'energia)

1. Considerata l'attuale situazione di crisi energetica e la necessità ed urgenza di introdurre misure finalizzate al rafforzamento dell'indipendenza

energetica ed al contenimento, anche nel lungo termine, degli effetti degli aumenti dei prezzi dei prodotti energetici, al Decreto Legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 1, le parole: "alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo" sono soppresse;

b) all'articolo 7, comma 2:

1) dopo le parole: "con provvedimento dell'amministrazione competente" sono aggiunte le seguenti: ", sentiti gli enti locali interessati,"

2) le parole: "da emanare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto" e le parole: "confermando altresì quanto previsto negli originari programmi di lavoro" sono soppresse;

3) dopo le parole: "con salvezza degli atti e dei provvedimenti emanati" sono aggiunte le seguenti: "e comunque almeno sino al 31 dicembre 2039, in connessione ai piani di investimento pluriennale programmati ed agli ammortamenti degli impianti e degli investimenti effettuati, in corso e programmati, anche connessi al perseguimento di finalità di contenimento dei costi energetici, tutela dell'ambiente e riduzione degli impatti previsti in tali piani di sviluppo e sulla base delle linee guida da adottarsi dalle Regioni entro novanta giorni" .».

Art. 6

6.200

MAGNI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, CUCCHI

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alla lettera a) sopprimere i numeri 1) e 2);*

b) *dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 6-bis.

(Modifiche alle disposizioni sulle prestazioni energetiche dell'edilizia)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 192/2005, così come modificato dal decreto legislativo 48/2020 al comma 1 lett. b), aggiungere: "3-*septides*: tutti i nuovi edifici e gli edifici sottoposti a ristrutturazioni edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) del DPR 6 giugno 2001, n.380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), in parti-

colare sui tetti piani di edifici pubblici, ospedali, scuole, centri commerciali, ipermercati, capannoni industriali e agricoli, sono dotati di tetti solari o altri impianti di autoproduzione di energia rinnovabile;"»

6.2

Sabrina LICHERI, DAMANTE, CASTELLONE, PATUANELLI, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO, CROATTI, LOREFICE

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera a):*

1) *sopprimere il numero 1);*

2) *sostituire il numero 2) con il seguente:*

«2) dopo le parole: "della resilienza" sono inserite le seguenti: "e della sicurezza"»;

b) *alla lettera b), dopo le parole: «senza limiti di potenza», aggiungere, in fine, le seguenti: «, in coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC),»;*

c) *alla lettera c), capoverso «3-bis», sostituire il primo periodo con il seguente: «Per l'individuazione dei beni di cui al comma 1, per la programmazione degli interventi finalizzati all'installazione degli impianti e per la gestione dei procedimenti autorizzatori, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro della cultura, sono nominati, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, un commissario speciale e due vice commissari speciali »;*

d) *alla lettera c), capoverso «3-quater», dopo le parole: «anche supportando le attività svolte», inserire la seguente: «esclusivamente».*

6.0.2

Sabrina LICHERI, CASTELLONE, GUIDOLIN, LOPREIATO, DE ROSA, MAIORINO, LOREFICE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure per l'incremento dello stoccaggio di energia prodotta da fonti rinnovabili)

1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera *aaa)* è inserita la seguente:

«aaa-bis) grandi accumulatori di energia termica per uso industriale: accumulatore di calore con capacità di accumulo minima pari a 10 MWh termici e restituzione di calore a temperatura non inferiore a 150 gradi centigradi che utilizzino per l'accumulo di energia elettrica a altresì di cascami termici;»;

b) dopo l'articolo 38, è inserito il seguente:

"Art. 38-bis.

(Semplificazione per la costruzione e l'esercizio di grandi accumulatori di energia termica per uso industriale)

1. La realizzazione di grandi accumulatori di energia termica per uso industriale è autorizzata secondo le procedure seguenti:

a) la realizzazione di grandi accumulatori di energia termica per uso industriale con capacità di accumulo non inferiore a 10 MWh termici e restituzione di calore a temperatura non inferiore a 150 gradi centigradi, ovunque ubicati anche qualora connessi a impianti alimentati da fonti rinnovabili esistenti, autorizzati o in corso di autorizzazione, costituisce attività in edilizia libera e non richiede il rilascio di uno specifico titolo abilitativo, fatta salva l'acquisizione degli atti di assenso, dei pareri, delle autorizzazioni o nulla osta da parte degli enti territorialmente competenti in materia paesaggistica, ambientale, di sicurezza e di prevenzione degli incendi e del nulla osta alla connessione da parte del gestore della rete elettrica ovvero del gestore della rete del gas naturale;

b) i grandi accumulatori di energia termica per uso industriale e le infrastrutture connesse ubicati all'interno di aree industriali ovvero di aree ove sono situati impianti industriali anche per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ancorché non più operativi o in corso di dismissione, la cui realizzazione non comporti occupazione in estensione delle aree stesse, né

aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente e che non richiedano una variante agli strumenti urbanistici adottati, sono autorizzati mediante la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

c) i grandi accumulatori di energia termica per uso industriale stand-alone e le infrastrutture connesse non ricadenti nelle tipologie di cui alle lettere a) e b) sono autorizzati tramite un'autorizzazione unica rilasciata:

1) dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica tramite il procedimento unico ambientale di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora tali progetti siano sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale sulla base delle soglie individuate dall'Allegato II alla parte seconda del medesimo decreto legislativo;

2) dalla Regione o Provincia Autonoma territorialmente competente nei casi diversi da quelli di cui al numero 1);

d) i grandi accumulatori di energia termica per uso industriale e le infrastrutture connesse da realizzare in connessione a impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono autorizzati nell'ambito dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, rilasciata:

1) dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica qualora funzionali a impianti di potenza superiore ai 300 MW o ad impianti di produzione di energia elettrica *off-shore*;

2) dalla Regione o Provincia Autonoma territorialmente competente nei casi diversi da quelli di cui al punto 1)».

6.0.6

Sabrina LICHERI, LOPREIATO, DE ROSA, GUIDOLIN, CASTELLONE, MAIORINO, LOREFICE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Interventi regolatori volti alla diffusione di accumuli di energia termica per uso industriale)

1. Il consumo di energia elettrica utilizzato in impianti di accumulo di energia termica destinata alla decarbonizzazione del calore negli impianti industriali con capacità di accumulo non inferiore a 10 MWh termici e restituzione di calore a temperatura non inferiore a 150 gradi centigradi, anche qualora l'impianto produzione di energia e quello di accumulo di calore siano col-

legati attraverso una rete con obbligo di connessione di terzi, non è soggetto al pagamento degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera), sono definite le modalità di attuazione del comma 1.

3. Il calore accumulato prodotto ai sensi del comma 1, se ceduto a terzi, non risulta sottoposto ad accisa ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

4. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono cumulabili con altre agevolazioni, anche di tipo fiscale, previste per l'energia termica ad uso industriale».

Art. 7

7.2

ASTORRE

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 6-ter del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. I vettori iscritti all'Albo degli Autotrasportatori di cose per conto terzi devono disporre di un numero di autisti e di veicoli proporzionato al numero di trasporti effettuati.".

2-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'individuazione della corretta proporzione fra trasporti eseguiti con mezzi propri e trasporti affidati in subvezione di cui all'articolo 6-ter, comma 4-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, che tenga conto: a) del fatturato di ciascuna singola impresa di autotrasporto; b) di evitare l'affidamento a terzi di servizi che, nel loro complesso, incidano sul fatturato complessivo generato dalla vendita di servizi di trasporto di merci su strada per una percentuale superiore al 20 per cento; c) in sede di verifica del rispetto di rapporto non siano considerati i servizi di trasporto acquistati dalle imprese di cui al comma 4 dell'articolo 6-ter del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286; d) considerare primo vettore anche l'impresa iscritta all'albo nazionale delle

persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi associata ad una cooperativa, o aderente ad un consorzio, nel caso in cui esegua prestazioni di trasporto ad essa affidate dal raggruppamento al quale aderisce.».

7.3

ASTORRE, BASSO, FINA, IRTO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi da 12 a 15 sono e sostituiti dai seguenti:

"12. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il termine di pagamento del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto di merci su strada non può, comunque, essere superiore a sessanta giorni, decorrenti dalla data di emissione della fattura da parte del creditore. È esclusa qualsiasi diversa pattuizione tra le parti, scritta o verbale.

12-bis. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 12, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. 13. Ove il pagamento del corrispettivo avvenga oltre il novantesimo giorno dalla data di emissione della fattura da parte dell'impresa di autotrasporto consegue, a carico del creditore, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 10 per cento dell'importo della fattura e comunque non inferiore a 1.000 euro. Qualora il creditore sia un'impresa, oltre alla sanzione pecuniaria si applicano a suo carico le sanzioni accessorie dell'esclusione fino a sei mesi dalla procedura per l'affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi e dell'esclusione per un periodo di un anno dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali di ogni tipo previsti dalla legge.

13-bis. Le violazioni indicate al comma 12 sono constatate dalla Guardia di finanza e dall'Agenzia delle entrate in occasione dei controlli ordinari e straordinari effettuati presso le imprese per la successiva applicazione delle sanzioni ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

13-ter. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al precedente comma 13 sono attribuite alla dotazione della specifica Sezione Autotrasporto del Fondo Nazionale di Garanzia per le piccole e medie imprese gestito dalla Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale istituita con decreto 27 luglio 2009 del Ministro delle Infrastrut-

ture e dei Trasporti, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 7 ottobre 2009.

14. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal precedente comma 13- *bis*, le imprese che abbiano commissionato servizi di autotrasporto di cose e che intendano partecipare a procedure per l'affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi, nonché concorrere ad ogni tipo di benefici fiscali, finanziari e previdenziali previsti dalla legge, hanno l'obbligo di produrre, in allegato alla domanda di partecipazione o alla richiesta di godimento del beneficio, una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, attestante che la stessa impresa al momento della richiesta di partecipazione, risulta in regola con quanto previsto dal precedente comma 12.

b) Entro e non oltre 50 giorni dalla pubblicazione della presente legge sono dettate, a cura dei rispettivi Ministri, specifiche disposizioni attuative del nuovo comma 14 e, entro e non oltre i 30 giorni successivi, gli Enti, le Agenzie e le Amministrazioni interessate provvedono ad adeguare le rispettive modulistiche e procedure operative."».

ORDINE DEL GIORNO

G7.100

LOREFICE, DAMANTE, CASTELLONE, PATUANELLI, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica» (A.S. 345),

premessò che:

il capo I del provvedimento in esame reca misure urgenti in materia elettrica, gas naturale e carburanti;

considerato che:

la diffusione delle energie rinnovabili rappresenta uno strumento di elezione per la mitigazione e l'adattamento al cambiamento climatico, i cui gravissimi effetti sul territorio europeo non consentono alcun ritardo nella decarbonizzazione né ripensamenti sulla transizione ecologica inclusiva e soprattutto necessaria per spegnere i conflitti che si stanno alimentando con le energie fossili;

come noto, l'articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, riconosce una detrazione pari al 50% delle spese sostenute relative all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia;

in considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici e della necessità di riconoscere maggiori agevolazioni economiche alle famiglie,

impegna il Governo:

al fine di favorire la necessaria transizione verso le energie rinnovabili, a riconoscere una maggiorazione della detrazione delle spese sostenute per l'installazione di impianti fotovoltaici di piccola taglia, pari almeno all'80 per cento, ripartendolo in 2 quote annuali di pari importo.

EMENDAMENTI

Art. 7-bis

7-bis.0.200 (già em. 7.0.30)

MANCA, MISIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.1

(Fondo ristorazione collettiva)

1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi delle materie prime, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, anche in conseguenza della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, le misure contenute nell'articolo 43-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito nella legge 23 luglio 2021, n. 106, sono estese all'anno 2022. Con decreto adottato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 43-bis, sono definite le modalità di attuazione per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede a valere sulle risorse già stanziato per l'anno 2021 e non utilizzate.».

7-bis.0.201 (già em. 7.0.15)

ASTORRE, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MARTELLA, ROSSOMANDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.1

(Clausola di esclusione dall'applicazione del meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili)

1. All'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Il meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia elettrica non si applica agli impianti fotovoltaici di potenza fino a 200 kW destinati esclusivamente all'autoconsumo dell'energia prodotta".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022 e a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

7-bis.0.216 (già em. 7.0.16)

LOMBARDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.1.

(Clausola di esclusione dall'applicazione del meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili)

All'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Il meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia elettrica non si applica agli impianti fotovoltaici di potenza fino a 200 kW destinati esclusivamente all'autoconsumo dell'energia prodotta".».

7-bis.0.221 (già em. 7.0.21)

TURCO, BEVILACQUA, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, CASTELLONE,
MAIORINO, LOREFICE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.1.

(Disposizioni in materia di semplificazioni per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili e in materia di comunità energetiche rinnovabili)

1. Al fine di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, incrementando la capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, le soglie di cui alla lettera *d*) del punto 2 dell'allegato IV alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, si intendono elevate a 5 MW per gli impianti localizzati in aree non soggette a vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. All'articolo 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili la cui realizzazione è prevista in aree interessate da progetti ad alto valore scientifico, sia nazionale che internazionale, finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche o dell'Unione europea, che richiedano, ai fini della relativa realizzazione, la preservazione ambientale del sito. Le autorizzazioni relative agli impianti di cui al primo periodo già rilasciate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera *c*-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono nulle e cessano di avere efficacia."

3. All'articolo 9 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili costituite nell'ambito delle Zone economiche speciali (ZES) di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, su iniziativa del Commissario di Governo delle medesime ZES o delle imprese localizzate in dette aree".».

7-bis.0.202 (già em. 7.0.36)

PARRINI, MANCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.1.

(Disposizioni urgenti per gli enti locali)

1. Per gli enti locali per i quali sia stato dichiarato il dissesto, o che si trovino nelle situazioni strutturalmente deficitarie, al fine di assicurare continuità all'azione amministrativa per la realizzazione degli investimenti a valere sulle risorse del PNRR e PNC, fino al 31 dicembre 2026 non si applica il comma 4 dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

7-bis.0.203 (già em. 7.0.34)

PARRINI, MANCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.1

(Disposizioni urgenti per gli enti locali)

1. Per l'anno 2022, in deroga al termine di cui all'articolo 175, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali possono effettuare le variazioni al bilancio connesse con assegnazioni di risorse di qualsiasi natura provenienti dallo Stato e dalle regioni, e relative destinazioni di spesa, entro il 31 dicembre 2022».

7-bis.0.204 (già em. 7.0.32)

PARRINI, MANCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.1

(Disposizioni urgenti per gli enti locali)

1. Il Fondo di cui al comma 1, articolo 41 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, è ulteriormente finanziato per l'anno 2022 per 100 milioni di euro. Le risorse sono ripartite con decreto del Ministero dell'interno, di concerto

con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato Città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 gennaio 2023. Al conseguente onere, pari a 100 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

7-bis.0.205 (già em. 7.0.31)

PARRINI, MANCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.1

(Disposizioni urgenti per gli enti locali)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 161, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, e all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, sono sospese fino al 31 dicembre 2023.».

7-bis.0.206 (già em. 7.0.6)

PARRINI, MANCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.1

(Disposizioni urgenti per gli enti locali)

1. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per gli enti locali soggetti attuatori di interventi a valere sulle risorse del PNRR la percentuale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è fissata al 50 per cento"».

7-bis.0.207 (già em. 7.0.19)

PARRINI, MANCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.1.

(Disposizioni urgenti per gli enti locali)

1. All'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo la parola: "riferita" inserire la seguente: "anche".»

7-bis.0.208 (già em. 7.0.4)

PARRINI, MANCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.1

(Disposizioni urgenti per gli enti locali)

1. Al comma 1043 dell'articolo 1 della legge di bilancio 30 dicembre 2020, n. 178, è aggiunto il seguente periodo: "Tale sistema informatico, denominato ReGiS, rappresenta la modalità unica attraverso cui le Amministrazioni centrali e territoriali interessate devono adempiere agli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal PNRR e ad esso non possono essere affiancate altre modalità di rilevazione. I dati già presenti in altre banche dati in possesso delle Amministrazioni Centrali sono, da queste, riversati in ReGiS".».

7-bis.0.209 (già em. 7.0.26)

CAMUSSO, MISIANI, ASTORRE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.1

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico regionale e locale)

1. Al fine di sostenere l'adeguamento dei corrispettivi di servizio e l'equilibrio economico della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale e

regionale sottoposto ad obblighi di servizio pubblico, a fronte dell'incremento eccezionale dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, nonché della dinamica inflativa in atto, le risorse incrementalmente disponibili stanziata per gli esercizi 2022 e 2023 sul Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, sono prioritariamente destinate dalle Regioni a statuto ordinario e dagli enti concedenti o affidanti i servizi all'adeguamento inflativo dei corrispettivi di servizio ovvero delle compensazioni per l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico.

2. All'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

"*b*) quanto a euro 75.350.957, ai fini dell'adeguamento inflativo dei corrispettivi di servizio tenuto conto dei costi standard di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147."».

7-bis.0.210 (già em. 7.0.10)

CAMUSSO, MISIANI, ASTORRE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.1

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico regionale e locale)

1. All'articolo 4, comma 3-*bis*, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole: "Euro 2 a decorrere dal 1° gennaio 2023 ed Euro 3 a decorrere dal 1° gennaio 2024" sono sostituite con le seguenti: "Euro 2 a decorrere dal 1° gennaio 2024 ed Euro 3 a decorrere dal 1° gennaio 2025"».

7-bis.0.211 (già em. 7.0.37)

PARRINI, MANCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.1.

(Norma di interpretazione autentica in materia di Canone Unico Patrimoniale)

1. Le aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, di cui all'articolo 5, comma 14-*quinquies*, lettera *b*) del D.L. 21 ottobre 2021, n.146, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n.215, sono da intendersi esclusivamente quelle aventi un rapporto diretto con le utenze dei consumatori finali».

7-bis.0.212 (già em. 7.0.28)

BASSO, ASTORRE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.1

(Fondo per il sostegno al settore della navigazione marittima)

1. Al fine di compensare parzialmente le imprese armatoriali con sede legale ovvero aventi stabile organizzazione nel territorio italiano che utilizzano navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero navi battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo dagli effetti economici negativi, diretti ed indiretti, causati dalla guerra russo-ucraina e dai maggiori oneri derivanti dalla interruzione delle attività commerciali con le aree interessate anche indirettamente dal conflitto bellico, dai relativi aumenti eccezionali dei costi delle assicurazioni e al fine di compensare parzialmente i maggiori oneri sostenuti dal settore del trasporto via mare a causa dell'eccezionale aumento dei prezzi dei carburanti navali, è riconosciuta una misura di sostegno stabilita nella misura massima di 400 mila euro per l'anno 2022 per ogni impresa di navigazione.

2. Per l'attuazione della misura di cui al comma 1 è istituito un Fondo, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, con una dotazione iniziale di 25 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare al sostegno delle imprese del settore, di cui al comma 1, che ne facciano richiesta.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti l'ambito di applicazione della misura, i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse di cui ai commi 1 e 2, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 7-ter

7-ter.200

MANCA

Sopprimere l'articolo

7-ter.0.200

MAGNI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, CUCCHI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-quater

(Extraprofiti)

1. L'articolo 15-*bis* del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è abrogato.

2. Al comma 1 dell'articolo 37 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo l'ultimo capoverso è aggiunto il seguente "Il contributo, di cui al presente articolo, non è dovuto dai soggetti che esercitano nel territorio dello Stato l'attività di produzione, distribuzione e vendita, di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili".

3. Al comma 1 dell'articolo 37 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 sostituire le parole "l'attività produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi" con le seguenti parole "l'attività di estrazione, produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi".»

7-ter.0.201

MAGNI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, CUCCHI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-quater

(Clausola di esclusione dall'applicazione del meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili)

1. All'articolo 15-*bis* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-*bis*. Il meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia elettrica non si applica agli impianti fotovoltaici di potenza fino a 200 kW destinati esclusivamente all'autoconsumo dell'energia prodotta".

2. Al comma 1 dell'articolo 37 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo l'ultimo capoverso è aggiunto il seguente "Il contributo, di cui al presente articolo, non è dovuto dai soggetti che esercitano nel territorio dello Stato l'attività di produzione, distribuzione e vendita, di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili".

3. Al comma 1 dell'articolo 37 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 sostituire le parole "l'attività produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi" con le seguenti parole "l'attività di estrazione, produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi".».

Art. 8-bis

8-bis.0.200 (già 8.0.1)

MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.1

(Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici)

1. All'articolo 22 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: "pari al 30 per cento" con le parole: "pari al 100 per cento";

b) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Tale credito d'imposta spetta, in misura pari al 30 per cento, anche ai soggetti con ricavi e compensi, relativi all'anno d'imposta precedente, pari o superiori a 400.000 euro ed inferiori a 10 milioni di euro; per tali soggetti il credito d'imposta spetta esclusivamente per le commissioni addebitate su un ammontare annuo di transazioni non superiore a 1 milione di euro."».

Art. 9

9.200

MAGNI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, CUCCHI

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020n n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: sostituire il comma 8-bis con il seguente: "8-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2031, nella misura del 110 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 e dell'80 per cento per quelle sostenute tra il 1 gennaio 2024 e il 31 dicembre 2031. Le scadenze e le relative aliquote di cui al presente comma si applicano anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica

di cui al comma 2 del presente articolo eseguiti congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1."»

2) *sopprimere il comma 1-bis.*

Conseguentemente dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Modifiche al contributo straordinario contro il caro-bollette di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21)

1. All'articolo 37, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive," sono inserite le seguenti: "al netto dell'importo delle accise versate direttamente all'erario,"; le parole: "periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021", sono sostituite dalle seguenti: "periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 novembre 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 novembre 2021", e le parole: "nella misura del 25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del cento per cento";

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "3-bis. Ai fini del calcolo del contributo solidaristico straordinario di cui al presente articolo, dai totali delle operazioni attive e delle operazioni passive sono escluse le operazioni straordinarie attive e passive realizzate dall'impresa e le operazioni attive e passive effettuate con riferimento ad attività diverse da quelle di cui al comma 1."

2. Le maggiori entrate provenienti da quanto previsto dal presente articolo, salvo quanto previsto all'articolo 9, comma 1, lettera a), n. 3), sono assegnate ad un "Fondo" istituito presso il Ministero dell'Economia denominato "Fondo emergenziale per i costi energetici". Con decreto del Ministero dell'Economia da emanarsi di concerto con il Ministero dell'Ambiente e Sicurezza sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al Fondo del presente comma che dovranno essere finalizzate ad incrementare, per l'anno 2022, le misure di compensazione al caro-vita per lavoratori e pensionati e le misure di sostegno alle fonti rinnovabili»

9.202

MAGNI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, CUCCHI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:*

«0a) al comma 5 sostituire le parole "per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente," con le seguenti "Per gli interventi in relazione ai quali sia stata presentata la dichiarazione di fine lavori, per le spese rimaste a carico del contribuente".»

b) *al comma 1, alla lettera a), numero 3), sostituire le parole: «abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1», con le seguenti: «faccia parte di un nucleo familiare il cui valore ISEE sia»;*

c) *al comma 1, alla lettera a), numero 3), sostituire le parole «non superiore a 15.000 euro» con le seguenti «non superiore a 20.000 euro»;*

Conseguentemente all'articolo 15, al comma 5, dopo la lettera g) inserire la seguente:

«g-bis) nel limite di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034 corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 85 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;»

d) *al comma 1, lettera a), numero 3), dopo le parole: «di cui al comma 9, lettera b)» inserire le seguenti: «, nonché avviati in data anteriore sulle medesime unità immobiliari e dalle stesse persone fisiche senza soddisfare le condizioni di cui al precedente periodo».*

e) *al comma 1, sopprimere la lettera b);*

f) *al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente: «c-bis) la detrazione al 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 spetta altresì per gli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica (art. 119, comma 9, lettera c) del D.L. n. 34/2020)».*

Conseguentemente all'articolo 15, al comma 5, dopo la lettera g-bis) inserire la seguente: «g-ter) nel limite di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034 mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 15-bis.»

E dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Soppressione sussidi ambientalmente dannosi concernente i prodotti fitosanitari)

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso.»;

g) *sopprimere il comma 1-bis;*

h) *al comma 4, al primo periodo sostituire le parole «possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti crediti» con le seguenti: «possono essere fruiti in un numero di rate superiori all'originaria rateazione prevista per i predetti crediti ma non oltre le 10 rate annuali»;*

i) *dopo il comma 4-quater inserire i seguenti:*

«4-quinquies. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste SpA possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121, a condizione che la relativa acquisizione da parte della banca o di Poste SpA si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, risulti presentato il relativo titolo abilitativo. La compensazione di cui ai precedenti periodi non può eccedere l'1% delle somme dovute per ogni versamento. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.

4-sexies. All'articolo 121, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto infine il seguente periodo: "La quota di crediti d'imposta maturata dai fornitori per sconti sul corrispettivo dovuto, praticati in relazione a spese

sostenute nell'anno 2021 e non utilizzata dagli stessi nell'anno 2022, è usufruita anche negli anni successivi."»

9.201

PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE, CATALDI, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, BILOTTI, GUIDOLIN, MAIORINO, LOREFICE

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) alla lettera a), sopprimere i numeri 1) e 3);

2) sopprimere le lettere b) e d);

b) sopprimere i commi 3 e 5.

9.203

MAGNI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, CUCCHI

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).

Conseguentemente dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis

(Modifiche al contributo straordinario contro il caro-bollette di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21)

1. All'articolo 37, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive," sono inserite le seguenti: "al netto dell'importo delle accise versate direttamente all'erario,"; le parole: "periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021", sono sostituite dalle seguenti: "periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 novembre 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 novembre 2021", e le parole: "nella misura del 25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del cento per cento";

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "3-bis. Ai fini del calcolo del contributo solidaristico straordinario di cui al presente articolo, dai totali delle operazioni attive e delle operazioni passive sono escluse le opera-

zioni straordinarie attive e passive realizzate dall'impresa e le operazioni attive e passive effettuate con riferimento ad attività diverse da quelle di cui al comma 1.»

9.5

FINA

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).

9.8

PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE, CATALDI, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, BILOTTI, GUIDOLIN, MAIORINO, LOREFICE

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:*

«2) al secondo periodo, le parole: "31 marzo 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023" e le parole: "30 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2023"»;

b) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 144 milioni di euro per l'anno 2022, 92,8 milioni di euro per l'anno 2023, 1.066 milioni di euro per l'anno 2024, 1.037,4 milioni di euro per l'anno 2025, 946,1 milioni di euro per l'anno 2026, 1.603,4 milioni di euro per l'anno 2027, 273,4 milioni di euro per l'anno 2028, 118,6 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034, e pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per 18 milioni di euro per l'anno 2022 e 53,1 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15 e per 5,8 milioni di euro per l'anno 2022, 17,4 milioni di euro per l'anno 2025, 329,4 milioni di euro per l'anno 2027 e 7,3 milioni di euro per l'anno 2034 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1».

9.11

MARTELLA, BASSO, ROSSOMANDO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) al secondo periodo, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023" e le parole: "30 settembre 2022" dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

9.13

FINA

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «31 marzo 2023» con le seguenti: «30 giugno 2023».

9.204

MAGNI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, CUCCHI

Al comma 1, lettera a) sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione spetta, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 nella misura del: 100 per cento per il contribuente che abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore a 15.000 euro; 90% per il contribuente che abbia un reddito di riferimento tra i 15.000 e i 30.000 euro e 70% per il contribuente che abbia un reddito di riferimento oltre i 30.000 euro."».

Conseguentemente dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis

(Modifiche al contributo straordinario contro il caro-bollette di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21)

1. All'articolo 37, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive," sono inserite le seguenti: "al netto dell'importo delle accise versate direttamente all'erario,"; le parole: "periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021", sono sostituite dalle seguenti: "periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 novembre 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 novembre 2021", e le parole: "nella misura del 25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del cento per cento";

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "3-bis. Ai fini del calcolo del contributo solidaristico straordinario di cui al presente articolo, dai totali delle operazioni attive e delle operazioni passive sono escluse le operazioni straordinarie attive e passive realizzate dall'impresa e le operazioni attive e passive effettuate con riferimento ad attività diverse da quelle di cui al comma 1."»

9.18

BASSO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MARTELLA, ROSSOMANDO

Al comma 1, lettera a), numero 3), dopo le parole: «di cui al comma 9, lettera b)» inserire le seguenti: «, nonché avviati in data anteriore sulle medesime unità immobiliari e dalle stesse persone fisiche senza soddisfare le condizioni di cui al precedente periodo».

9.22

FINA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), numero 3), sostituire le parole da: «, che la stessa unità immobiliare» fino alle parole: «non superiore a 15.000 euro» con le seguenti: «e che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale»;*

b) *sopprimere la lettera b).*

9.23

PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE, CATALDI, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, BILOTTI, GUIDOLIN, MAIORINO, LOREFICE

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1:*

1) *alla lettera a), numero 3), sopprimere le seguenti parole: «e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore a 15.000 euro.»;*

2) *sopprimere le lettere b) e d);*

b) *sopprimere il comma 3;*

c) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2022, 92,8 milioni di euro per l'anno 2023, 1.842,7 milioni di euro per l'anno 2024, 2.008,1 milioni di euro per l'anno 2025, 1.859,8 milioni di euro per l'anno 2026, 2.188,5 milioni di euro per l'anno 2027, 273,4 milioni di euro per l'anno 2028, 118,6 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 207,3 milioni di euro per l'anno 2034, si provvede, per 5,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15 e per 776,7 milioni di euro per l'anno 2024, 987,5 milioni di euro per l'anno 2025, 913,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 100 milioni di euro per l'anno 2034 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1.».

9.26

MISIANI, CAMUSSO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), numero 3), sostituire le parole: «abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1,» con le seguenti: «faccia parte di un nucleo familiare il cui valore ISEE sia»;*

b) *sopprimere le lettere b) e c).*

9.28

MANCA, ASTORRE, MARTELLA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: «un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore a 15.000 euro», con le seguenti: «un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui»;*

b) *al comma 1, sopprimere la lettera b);*

c) *al comma 2, lettere a) e b), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «25 novembre 2022», con le seguenti: «31 marzo 2023».*

9.205

MAGNI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, CUCCHI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), numero 3), le parole: «un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore a 15.000 euro», sono sostituite dalle seguenti: «un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui»;*

b) *al comma 1, la lettera b) è soppressa;*

Conseguentemente dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni comma 1, nel limite di 100 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

9.32

PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE, CATALDI, NAVE

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), aggiungere, in fine, il seguente:*

«3-bis) all'ultimo periodo, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2023" e le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2024"»;

b) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2022, 92,8 milioni di euro per l'anno 2023, 1.069,5 milioni di euro per l'anno 2024, 1.027,6 milioni di euro per l'anno 2025, 947,6 milioni di euro per l'anno 2026, 1.274,8 milioni di euro per l'anno 2027, 273,4 milioni di euro per l'anno 2028, 118,6 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034, e pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per 5,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15 e per 3,5 milioni di euro per l'anno 2024, 7 milioni di euro per l'anno 2025 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1.».

9.33

FINA

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

«3-bis) è aggiunto infine il seguente periodo: "per tutti gli immobili ricadenti nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1 aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi di cui al presente articolo sono prorogati al 31 dicembre 2025"».

9.38

CAMUSSO, MISIANI

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine il seguente periodo: «La stessa detrazione nella misura del 110 per cento spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, costituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, di cui al comma 9, lettera c).».

9.41

LORENZIN, MANCA, MISIANI, NICITA, ASTORRE

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) dopo il comma 15-bis aggiungere il seguente:

"15-ter. Per gli interventi di cui al presente articolo, per i quali è stata presentata CilaS o altra richiesta autorizzativa per l'acquisizione del titolo abilitativo, entro il termine perentorio del 25 novembre 2022, nel caso in cui alla data del 31 dicembre 2023 non siano stati svolti i lavori e il committente non si sia reso disponibile a corrispondere gli onorari relativi alle spese tecniche maturate alla suddetta data, i compensi maturati per le fasi di progettazione eseguite, come risultanti dall'incarico affidato e documentate attraverso le fatture emesse, potranno essere detratte nella misura del 110 per cento."».

9.42

FINA

Al comma 1 dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

"15-ter. Per gli interventi di cui al presente articolo, per i quali è stata presentata CilaS o altra richiesta autorizzativa per l'acquisizione del titolo abilitativo, entro il termine perentorio del 25 novembre 2022, nel caso in cui alla data del 31 dicembre 2023 non siano stati svolti i lavori e il committente non si sia reso disponibile a corrispondere gli onorari relativi alle spese tecniche maturate alla suddetta data, i compensi maturati per le fasi di progetta-

zione eseguite, come risultanti dall'incarico affidato e documentate attraverso le fatture emesse, potranno essere detratte nella misura del 110 per cento."».

9.206

NAVE, PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, BILOTTI, GUIDOLIN, SIRONI, MAIORINO, LOREFICE

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1-bis, all'Allegato 1 ivi richiamato, aggiungere, in fine, le seguenti righe:

Se nel nucleo familiare è presente un soggetto di cui alla allegata definizione di disabilità media di cui al d.p.c.m. 159/2013 allegato 3, c.d. decreto ISEE (articolo 1, comma 1, lett. l); articolo 6, comma 3, lettera b); articolo 10, comma 7, lett. c))	
un familiare	si aggiunge 0,5
due familiari	si aggiunge 1
tre o più familiari	si aggiunge 2
Se nel nucleo familiare è presente un soggetto di cui alla allegata definizione di disabilità grave e/o di non autosufficienza di cui al d.p.c.m. 159/2013 allegato 3, c.d. decreto ISEE (articolo 1, comma 1, lett. l); articolo 6, comma 3, lett. b); articolo 10, comma 7, lett. c))	
un familiare	si aggiunge 1
due familiari	si aggiunge 2
tre o più familiari	si aggiunge 3

b) sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 9,6 milioni di euro per l'anno 2022, 93,8 milioni di euro per l'anno 2023, 1.066 milioni di euro per l'anno 2024, 1.021,6 milioni di euro per l'anno 2025, 947,1 milioni di euro per l'anno 2026, 1.275,8 milioni di euro per l'anno 2027, 274,4 milioni di euro per l'anno 2028, 119,6 milioni di euro per l'anno 2029, 103,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 88,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034, e pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per 6,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 46,8 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15 e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1.».

9.207

PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

Apportare le seguenti modifiche:

1) dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

«1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 1), non si applicano:

a) agli interventi per i quali, alla data del 31 gennaio 2023, risulti effettuata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all'ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 31 gennaio 2023;

b) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data alla data del 31 gennaio 2023, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.»;

2) *sostituire il comma 5 con il seguente:* «5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2022, 92,8 milioni di euro per l'anno 2023, 1.066,3 milioni di euro per l'anno 2024, 1.067,7 milioni di euro per l'anno 2025, 1040,3 milioni di euro per l'anno 2026, 1.369,9 milioni di euro per l'anno 2027, 368,5 milioni di euro per l'anno 2028, 166,9 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034, e pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per 5,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15 e per 0,3 milioni di euro per l'anno 2024, 47,1 milioni di euro per l'anno 2025, 97,2 milioni di euro per l'anno 2026, 95,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 48,3 milioni di euro per l'anno 2029 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1.»

9.208

PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

Apportare le seguenti modifiche:

1) dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

«1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 1), non si applicano:

a) agli interventi per i quali, alla data del 15 febbraio 2023, risulti effettuata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all'ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 15 febbraio 2023;

b) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data alla data del 15 febbraio 2023, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.»;

2) *sostituire il comma 5 con il seguente:* «5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2022, 92,8 milioni di euro per l'anno 2023, 1.066,3 milioni di euro per l'anno 2024, 1.067,7 milioni di euro per l'anno 2025, 1040,3 milioni di euro per l'anno 2026, 1.369,9 milioni di euro per l'anno 2027, 368,5 milioni di euro per l'anno 2028, 166,9 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034, e pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per 5,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15 e per 0,3 milioni di euro per l'anno 2024, 47,1 milioni di euro per l'anno 2025, 97,2 milioni di euro per l'anno 2026, 95,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 48,3 milioni di euro per l'anno 2029 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1.»

9.209

PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

Apportare le seguenti modifiche:

1) dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

«1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 1), non si applicano:

a) agli interventi per i quali, alla data del 28 febbraio 2023, risulti effettuata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all'ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 28 febbraio 2023;

b) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data alla data del 28 febbraio 2023, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.»;

2) sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2022, 92,8 milioni di euro per l'anno 2023, 1.066,3 milioni di euro per l'anno 2024, 1.067,7 milioni di euro per l'anno 2025, 1040,3 milioni di euro per l'anno 2026, 1.369,9 milioni di euro per l'anno 2027, 368,5 milioni di euro per l'anno 2028, 166,9 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034, e pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per 5,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15 e per 0,3 milioni di euro per l'anno 2024, 47,1 milioni di euro per l'anno 2025, 97,2 milioni di euro per l'anno 2026, 95,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 48,3 milioni di euro per l'anno 2029 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1.»

9.210

PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

Apportare le seguenti modifiche:

1) dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

«1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 1), non si applicano:

a) agli interventi per i quali, alla data del 31 marzo 2023, risulti effettuata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all'ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 31 marzo 2023;

b) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data alla data del 31 marzo 2023, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.»;

2) sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2022, 92,8 milioni di euro per l'anno 2023, 1.066,3 milioni di euro per l'anno 2024, 1.067,7 milioni di euro per l'anno 2025, 1040,3 milioni di euro per l'anno 2026, 1.369,9 milioni di euro per l'anno 2027, 368,5 milioni di euro per l'anno 2028, 166,9 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034, e pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per 5,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15 e per 0,3 milioni di euro per l'anno 2024, 47,1 milioni di euro per l'anno 2025, 97,2 milioni di euro per l'anno 2026, 95,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 48,3 milioni di euro per l'anno 2029 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1.»

9.211

PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

Apportare le seguenti modifiche:

1) dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

«1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 1), non si applicano:

a) agli interventi per i quali, alla data del 15 aprile 2023, risulti effettuata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all'ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 15 aprile 2023;

b) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data alla data del 15 aprile 2023, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.»;

2) *sostituire il comma 5 con il seguente:* «5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2022, 92,8 milioni di euro per l'anno 2023, 1.066,3 milioni di euro per l'anno 2024, 1.067,7 milioni di euro per l'anno 2025, 1040,3 milioni di euro per l'anno 2026, 1.369,9 milioni di euro per l'anno 2027, 368,5 milioni di euro per l'anno 2028, 166,9 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034, e pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per 5,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15 e per 0,3 milioni di euro per l'anno 2024, 47,1 milioni di euro per l'anno 2025, 97,2 milioni di euro per l'anno 2026, 95,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 48,3 milioni di euro per l'anno 2029 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1.»

9.212

PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

Apportare le seguenti modifiche:

1) dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

«1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 1), non si applicano:

a) agli interventi per i quali, alla data del 30 aprile 2023, risulti effettuata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all'ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 30 aprile 2023;

b) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data alla data del 30 aprile 2023, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.»;

2) *sostituire il comma 5 con il seguente:* «5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2022, 92,8 milioni di euro per l'anno 2023, 1.066,3 milioni di euro per l'anno 2024, 1.067,7 milioni di euro per l'anno 2025, 1040,3 milioni di euro per l'anno 2026, 1.369,9 milioni di euro per l'anno 2027, 368,5 milioni di euro per l'anno 2028, 166,9 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034, e pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per 5,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15 e per 0,3 milioni di euro per l'anno 2024, 47,1 milioni di euro per l'anno 2025, 97,2 milioni di euro per l'anno 2026, 95,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 48,3 milioni di euro per l'anno 2029 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1.»

9.213

PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

Apportare le seguenti modifiche:

1) dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

«1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 1), non si applicano:

a) agli interventi per i quali, alla data del 15 maggio 2023, risulti effettuata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all'ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 15 maggio 2023;

b) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data alla data del 15 maggio 2023, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.»;

2) *sostituire il comma 5 con il seguente:* «5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2022, 92,8 milioni di euro per l'anno 2023, 1.066,3 milioni di euro per l'anno 2024, 1.067,7 milioni di euro per l'anno 2025, 1040,3 milioni di euro per l'anno 2026, 1.369,9 milioni di euro per l'anno 2027, 368,5 milioni di euro per l'anno 2028, 166,9 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034, e pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per 5,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15 e per 0,3 milioni di euro per l'anno 2024, 47,1 milioni di euro per l'anno 2025, 97,2 milioni di euro per l'anno 2026, 95,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 48,3 milioni di euro per l'anno 2029 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1.»

9.214

PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

Apportare le seguenti modifiche:

1) dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

«1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 1), non si applicano:

a) agli interventi per i quali, alla data del 31 maggio 2023, risulti effettuata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all'ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 31 maggio 2023;

b) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data alla data del 31 maggio 2023, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.";

2) *sostituire il comma 5 con il seguente:* «5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2022, 92,8 milioni di euro per l'anno 2023, 1.066,3 milioni di euro per l'anno 2024, 1.067,7 milioni di euro per l'anno 2025, 1040,3 milioni di euro per l'anno 2026, 1.369,9 milioni di euro per l'anno 2027, 368,5 milioni di euro per l'anno 2028, 166,9 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034, e pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per 5,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15 e per 0,3 milioni di euro per l'anno 2024, 47,1 milioni di euro per l'anno 2025, 97,2 milioni di euro per l'anno 2026, 95,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 48,3 milioni di euro per l'anno 2029 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1.»

9.215

PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

Apportare le seguenti modifiche:

1) dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

«1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 1), non si applicano:

a) agli interventi per i quali, alla data del 15 giugno 2023, risulti effettuata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all'ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 15 giugno 2023;

b) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data alla data del 15 giugno 2023, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.»;

2) *sostituire il comma 5 con il seguente:* «5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2022, 92,8 milioni di euro per l'anno 2023, 1.066,3 milioni di euro per l'anno 2024, 1.067,7 milioni di euro per l'anno 2025, 1040,3 milioni di euro per l'anno 2026, 1.369,9 milioni di euro per l'anno 2027, 368,5 milioni di euro per l'anno 2028, 166,9 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034, e pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per 5,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15 e per 0,3 milioni di euro per l'anno 2024, 47,1 milioni di euro per l'anno 2025, 97,2 milioni di euro per l'anno 2026, 95,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 48,3 milioni di euro per l'anno 2029 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1.»

9.216

PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

Apportare le seguenti modifiche:

1) dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

«1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 1), non si applicano:

a) agli interventi per i quali, alla data del 30 giugno 2023, risulti effettuata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all'ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 30 giugno 2023;

b) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data alla data del 30 giugno 2023, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.»;

2) *sostituire il comma 5 con il seguente:* «5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2022, 92,8 milioni di euro per l'anno 2023, 1.066,3 milioni di euro per l'anno 2024, 1.067,7 milioni di euro per l'anno 2025, 1040,3 milioni di euro per l'anno 2026, 1.369,9 milioni di euro per l'anno 2027, 368,5 milioni di euro per l'anno 2028, 166,9 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034, e pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per 5,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15 e per 0,3 milioni di euro per l'anno 2024, 47,1 milioni di euro per l'anno 2025, 97,2 milioni di euro per l'anno 2026, 95,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 48,3 milioni di euro per l'anno 2029 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1.»

9.217 (già em. 9.45)

LORENZIN, MANCA, MISIANI, NICITA, ASTORRE

Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

«1-bis.1. All'articolo 10-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a) dopo le parole: "ad imprese" sono inserite le seguenti parole: ", anche raggruppate o consorziate" ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "È ammesso l'utilizzo del contratto di avvalimento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni.";

b) al comma 1, lettera b) dopo le parole: "ad imprese" sono inserite le seguenti parole: ", anche raggruppate o consorziate" ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "È ammesso l'utilizzo del contratto di avvalimento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni.";

c) al comma 2, dopo le parole: "esclusivamente alle imprese" sono inserite le seguenti parole: ", anche raggruppate o consorziate" ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "È ammesso l'utilizzo del contratto di avvalimento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni"».

9.218 (già em. 9.65)

ASTORRE, MANCA, BASSO, FINA, IRTO

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

«1-bis.1. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 1) non si applicano altresì agli interventi da avviare o in corso di realizzazione anche se legittimati con titoli edilizi differenti da quelli di cui al comma 2 lettere a) e b) in applicazione della normativa vigente al momento della loro presentazione.».

9.219 (già em. 9.70)

ASTORRE, MANCA

Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

«1-bis.1. Resta salva la facoltà di integrare anche in data successiva, e comunque prima dell'inizio dei lavori, le istanze di cui al comma 2 lettere *a)* e *b)*, con le denunce, asseverazioni, autorizzazioni, atti di assenso e ogni altro atto comunque denominato, obbligatorio ai sensi delle normative di settore nazionali e regionali.».

9.72

PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE, CATALDI, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, BILOTTI, GUIDOLIN, MAIORINO, LOREFICE

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per gli interventi relativi all'installazione, con qualunque modalità, di impianti eolici di piccola taglia, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e per la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nelle relative pertinenze, nonché per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati nei medesimi impianti, la detrazione spetta nella misura del 110 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024. All'onere di cui al presente comma pari a 16,4 milioni di euro per l'anno 2024, 24,1 milioni di euro per l'anno 2025, 10,9 milioni di euro per il 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

9.77

BASSO, ROSSOMANDO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MARTELLA

Al comma 4, sostituire le parole: «possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti crediti»

con le seguenti: «possono essere fruiti in un numero di rate superiori all'originaria rateazione prevista per i predetti crediti ma non oltre le 10 rate annuali».

9.82

LOREFICE, PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, BILOTTI, GUIDOLIN, MAIORINO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. All'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

b) al comma 3, dopo le parole: "barriere architettoniche" sono inserite le seguenti: ", per gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380"»;

b) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2022, 92,9 milioni di euro per l'anno 2023, 1.073,3 milioni di euro per l'anno 2024, 1.028,7 milioni di euro per l'anno 2025, 953,3 milioni di euro per l'anno 2026, 1.282 milioni di euro per l'anno 2027, 280,6 milioni di euro per l'anno 2028, 8,6 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,4 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034, e pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per 18 milioni di euro per l'anno 2022 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15 per 0,1 milioni di euro per l'anno 2023, 7,3 milioni di euro per l'anno 2024, 8,1 milione di euro per l'anno 2025, 7,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2033 e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere infine le seguenti parole: «e al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche».

9.220

PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE, CATALDI, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, BILOTTI, GUIDOLIN, MAIORINO, LOREFICE

Sostituire i commi 4-bis e 4-ter con i seguenti:

«4-bis. All'articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole da «cedibile dai medesimi ad altri soggetti» fino alla fine della lettera, sono sostituite dalle seguenti: «cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima; alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione;»;

b) alla lettera b) le parole da: «senza facoltà di successiva cessione» fino alla fine della lettera, sono sostituite dalle seguenti: «con facoltà di successive cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima; alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi

dai consumatori o utenti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.».

4-ter. Il fondo di cui al comma 3 è alimentato, altresì, con un contributo pari all'0,5% dell'importo oggetto di cessione versato dalle banche.»

9.221

TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI, LOPREIATO, DE ROSA, Sabrina LICHERI, BILOTTI, GUIDOLIN, MAIORINO, LOREFICE

Sostituire i commi 4-bis e 4-ter con il seguente:

«4-bis. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;"

2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.";

b) il comma 1-*quater* è sostituito dal seguente:

"1-*quater*. Il credito d'imposta derivante dall'esercizio di una delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), per ognuna delle quote annuali in cui è ripartito, può essere frazionato. I crediti derivanti da frazionamento possono essere ceduti singolarmente ovvero ulteriormente frazionati. Al momento dell'esercizio dell'opzione, al credito è attribuito un codice identificativo univoco. Ai crediti derivanti da frazionamento è attribuito un nuovo codice composto dallo stesso codice identificativo del credito dal quale provengono con l'aggiunta di un sub-codice univoco progressivo. Il codice identificativo deve essere indicato nelle comunicazioni delle eventuali cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7. ";

c) al comma 3, primo periodo, le parole: "sono utilizzati" sono sostituite dalle seguenti: ", oltre che nelle modalità della detrazione fiscale, possono essere utilizzati" e il terzo periodo è sostituito dal seguente: "La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno può essere usufruita negli anni successivi, non può essere richiesta a rimborso.";

d) dopo il comma 7-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente:

"7-*ter*. Al fine di garantire la libera circolazione dei crediti d'imposta di cui al presente articolo tra persone fisiche, è predisposta un'apposita piattaforma internet per la gestione dei medesimi crediti. Attraverso la piattaforma, ogni persona fisica può accedere, utilizzando l'identità digitale SPID, all'elenco dei propri crediti d'imposta, può disporre il frazionamento o la cessione, anche a fronte di un pagamento, ad altra persona fisica indicandone il codice fiscale, può proporle la vendita, ad altre persone fisiche, con l'applicazione di un tasso di sconto, nonché acquistare crediti d'imposta di cui è stata proposta la vendita da altre persone fisiche. La piattaforma garantisce l'immediatezza e l'autonomia delle operazioni, compresa quella di trasferimento dei crediti d'imposta tra persone fisiche a fronte di un pagamento, utilizzando, a tal fine, strumenti di pagamento elettronico. I redditi derivanti dal trasferimento dei crediti d'imposta tra persone fisiche non concorrono alla formazione della base imponibile. L'utilizzo della piattaforma è gratuito, ad eccezione di una commissione pari allo 0,5 per cento del valore del credito d'imposta per ogni trasferimento a carico del soggetto cessionario."».

9.222 (già em. 9.98)

FINA

Dopo il comma 4-bis inserire il seguente:

«4-*bis*.1. All'articolo 121, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, alla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto infine il seguente periodo: "La quota di crediti d'imposta maturata ai fornitori per sconti sul corrispettivo dovuto, praticati in relazione a spese sostenute nell'anno 2021 e non utilizzata dagli stessi nell'anno 2022, è usufruita anche negli anni successivi."».

9.224 (già em. 9.95)

BASSO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MARTELLA, ROSSOMANDO

Dopo il comma 4-bis inserire il seguente:

«4-bis.1. All'articolo 121, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto infine il seguente periodo: "La quota di crediti d'imposta maturata dai fornitori per sconti sul corrispettivo dovuto, praticati in relazione a spese sostenute nell'anno 2021 e non utilizzata dagli stessi nell'anno 2022, è usufruita anche negli anni successivi."».

9.223 (già em. 9.101)

BASSO, ROSSOMANDO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MARTELLA

Dopo il comma 4-bis inserire il seguente:

«4-bis.1. Le detrazioni, di qualsiasi natura e misura, per lavori edili maturate dalle imprese, comprese quelle per cui è stata esercitata l'opzione per la trasformazione in credito d'imposta cedibile ovvero in contributo riconosciuto attraverso lo sconto in fattura di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 75 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

9.225 (già em. 9.89)

LORENZIN, MANCA

Dopo il comma 4-bis inserire il seguente:

«4-bis.1. All'articolo 21 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta compresi tra il 2023

e il 2027, ai fini del versamento delle somme di cui al comma 1, la banca può utilizzare in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del presente decreto, i crediti di imposta di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. La compensazione di cui al periodo precedente non può eccedere il 10 per cento delle somme dovute per ogni versamento.

1-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative della disposizione di cui al comma 1-bis."».

9.226 (già em. 9.81)

FINA

Dopo il comma 4-bis inserire il comma:

«4-bis.1. Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano per gli interventi sugli immobili di cui all'articolo 119, comma 4-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i quali i crediti di imposta possono essere fruiti in quattro rate annuali di pari importo».

9.227 (già em. 9.103)

FINA

Dopo il comma 4-bis inserire il seguente:

«4-bis.1 I crediti d'imposta maturati nel corso dell'anno 2021 e 2022 dalle imprese per sconti sul corrispettivo dovuto possono essere utilizzati ai fini dell'acquisto di forniture e materiali per la realizzazione delle opere di cui all'intervento autorizzato da apposito titolo edilizio, nell'ambito delle misure di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, alla legge 17 luglio 2020, n. 77.».

9.228 (già em. 9.91)

MANCA, ASTORRE, LORENZIN, MISIANI, NICITA, BASSO, FINA, IRTO

Dopo il comma 4-bis, inserire il seguente:

«4-bis.1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste SpA possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121, a condizione che la relativa acquisizione da parte della banca o di Poste SpA si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, risulti presentato il relativo titolo abilitativo. La compensazione di cui ai precedenti periodi non può eccedere l'1 per cento delle somme dovute per ogni versamento. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.».

9.229

PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE, CATALDI, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, BILOTTI, GUIDOLIN, MAIORINO, LOREFICE

Dopo il comma 4-quater, inserire il seguente: «4-quinquies. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste SpA possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121, a condizione che la relativa acquisizione da parte della banca o di Poste SpA si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario,

in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, risulti presentato il relativo titolo abilitativo. La compensazione di cui ai precedenti periodi non può eccedere l'1% delle somme dovute per ogni versamento. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, ivi incluse quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.».

9.230

PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE, CATALDI, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, BILOTTI, GUIDOLIN, MAIORINO, LOREFICE

Dopo il comma 4-quater, inserire i seguenti:

«4-*quinquies*. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"7-*ter*. Per i periodi di imposta compresi tra il 2023 e il 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, la banca può utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del medesimo decreto legislativo, i crediti di imposta di cui al comma 1. La compensazione di cui al periodo precedente non può eccedere il 10% delle somme dovute per ogni versamento.".

4-*sexies*. Il fondo di cui al comma 3 è alimentato, altresì, con un contributo pari all'0,5% dell'importo oggetto di cessione versato dalle banche.

4-*septies*. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 4-*quinquies* e 4-*sexies*, tra cui quelle concernenti le rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.».

9.111

MARTELLA, BASSO, ROSSOMANDO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 14, comma 1-bis.2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è aggiunto in fine il seguente periodo: "A tal fine, il visto di conformità attesta la conformità delle sole informazioni nella materiale disponibilità del soggetto cedente il credito d'imposta".».

9.231

MAGNI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, CUCCHI

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 14, comma 1-bis.2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è aggiunto in fine il seguente periodo: "A tal fine, il visto di conformità attesta la conformità delle sole informazioni nella materiale disponibilità del soggetto cedente il credito d'imposta".».

ORDINI DEL GIORNO

G9.100 (già em. 9.3)

PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE, CATALDI, NAVE, TURCO, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, BILOTTI, GUIDOLIN, MAIORINO, LOREFICE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (AS. 345),

premesso che:

l'articolo 9 del provvedimento in esame riduce la percentuale della detrazione riconosciuta nel 2023 per gli interventi rientranti nella disciplina

del cd. superbonus, portandola dal no al 90 per cento. La norma proroga, inoltre, il termine previsto per l'utilizzo della detrazione del 110 per cento per le spese sostenute da persone fisiche sugli edifici unifamiliari e riconosce, a determinate condizioni di reddito familiare e di titolarità del bene, la possibilità di vedersi riconosciuta la detrazione nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute per le unità immobiliari nel 2023;

inoltre, l'agevolazione con aliquota nella misura del 110 per cento viene riconosciuta fino al 2025 ai soggetti del terzo settore che esercitano servizi socio-sanitari e assistenziali e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso. Viene prevista anche la corresponsione di un contributo in favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni di reddito di riferimento inferiore a 15.000 euro. Viene, altresì, riconosciuta la possibilità di un allungamento dei termini per avvalersi dell'agevolazione fiscale nei casi di cessione dei crediti d'imposta legati al Superbonus, aumentando in tal modo la capienza fiscale del cessionario. Si stabilisce infatti che, limitatamente ai crediti d'imposta le cui comunicazioni di cessione o di sconto in fattura sono state inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022, sia possibile ripartire l'utilizzo del credito residuo in rate annuali;

considerato che:

il decreto-legge in esame interviene purtroppo con un taglio anticipato al cd. «Superbonus» senza prevedere una politica pluriennale per la riqualificazione energetica e antisismica degli edifici. Tale scelta determinerà un decisivo freno agli investimenti nella riqualificazione degli edifici, compromettendo gli obiettivi legati alla transizione ecologica. Questo effetto sarà tanto più evidente per gli interventi su interi edifici condominiali,

condizionati dalla presenza dei condomini a più basso reddito, che non hanno la possibilità di sostenere la parte di spese non coperta dal bonus e, allo stesso tempo, non accedono al contributo finanziario previsto dalla norma perché hanno un reddito anche di poco superiore alla soglia dei 15.000 euro;

l'incertezza normativa e il susseguirsi di modifiche della disciplina, e delle relative modalità attuative, rappresentano il pericolo maggiore per la concreta realizzazione degli effetti attesi dalla misura;

è di tutta evidenza come i bonus relativi all'edilizia, ed in particolare la misura del Superbonus no per cento, abbiano svolto un ruolo decisivo nel rilancio del comparto. Negli ultimi due anni, il settore delle costruzioni ha trainato il PIL e l'occupazione. Secondo i dati riportati dall'Associazione nazionale costruttori edili (Ance), più di un terzo dell'aumento del PIL del 2022 è legato alla crescita del settore, che ha creato 230.000 posti di lavoro in due anni;

nell'ultimo rapporto di ricerca sugli incentivi per una politica industriale di lungo periodo, il Censis dimostra chiaramente i benefici apportati sia in termini di entrate per lo Stato che in termini di crescita dell'occupazione. Il Censis stima che, a fronte di 55 miliardi di euro di investimenti sul patri-

monio edilizio, tra agosto 2020 e ottobre 2022, siano stati 79,9 i miliardi di produzione diretta nella filiera delle costruzioni, cui si sommano 36 miliardi di euro di produzione attivata in altri settori del sistema economico connesso alle componenti dell'indotto, per un totale di almeno 115 miliardi di euro. Anche in termini fiscali, non può essere ignorato il contributo portato dagli effetti moltiplicativi del Superbonus sul relativo gettito fiscale;

tali valutazioni si aggiungono all'aspetto primario e più rilevante della misura, ossia gli effetti benefici in termini di efficienza energetica e di sostenibilità ambientale. In base ai dati disponibili, il Censis stima che la spesa di 55 miliardi di euro abbia generato un risparmio di 11.700 Gwh/anno, che corrispondono a 1,1 miliardi di metri cubi di gas, pari al 40 per cento del risparmio energetico che il Piano emergenziale di riduzione dei consumi del settore domestico si prefigge di realizzare nell'autunno-inverno 2022-2023, mentre la riduzione delle emissioni di CO₂ dovuta agli interventi con il Superbonus è stimabile in 1,4 milioni di tonnellate di mancate emissioni. Tali risultati del tutto eccezionali avvicinano l'Italia al conseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO₂ fissati in Europa, e che l'Italia ha condiviso: la riduzione del 55% delle emissioni di CO₂ degli edifici al 2030 e la relativa decarbonizzazione al 2050;

il Superbonus non risponde, dunque, ad un obiettivo strategico quale quello della transizione ecologica ed energetica, che per sua natura ha una dimensione di lungo periodo e deve necessariamente tendere ad un rinnovato approccio nella politica industriale del Paese. È dunque decisamente poco lungimirante pensare di rimodulare tale strumento sulla base di considerazioni meramente contabili, senza una visione di ampio respiro che tenga conto dell'impatto prodotto sulla spesa pubblica in termini di risorse economiche attivate, di occupazione aggiuntiva, di risparmio energetico assicurato e di gettito fiscale prodotto. Inoltre, anche puntuali riforme di dettaglio, quale ad esempio la fissazione di un limite reddituale agli interventi sulle unità immobiliari unifamiliari, rappresentano una contraddizione della finalità universale della misura, quale quella dell'efficientamento energetico;

valutato che:

in particolare, la disciplina transitoria delineata al comma 2 dell'articolo 9, appare molto limitata, poiché ha previsto un termine eccessivamente ravvicinato rispetto al 19 novembre, data di entrata in vigore del decreto legge in esame, impedendo, di fatto, a coloro che avevano già avviato le iniziative preliminari alla concreta esecuzione dei lavori di procedere con la definitiva approvazione degli interventi e con la presentazione della CILAS entro il 25 novembre. È, quindi, essenziale prevedere un termine transitorio maggiormente congruo, così da assicurare il Superbonus al no per cento agli interventi già programmati;

inoltre, per i condomini, le modifiche apportate hanno determinato il blocco di tutte le delibere assembleari che, seppur in corso di definizione, non avrebbero avuto il tempo materiale per essere approvate entro il 25 no-

vembre. La formulazione della norma sembrerebbe, inoltre, ingenerare alcuni dubbi circa l'esclusione dalla riduzione della percentuale del Superbonus per quegli interventi che sono stati oggetto di pratiche edilizie presentate quando ancora non era possibile utilizzare la CILAS;

impegna il Governo:

ad adottare con urgenza, anche nell'ambito dell'esame del disegno di legge di Bilancio per l'anno 2023, misure correttive che permettano l'applicazione di una disciplina più favorevole per i contribuenti e per le imprese del settore, prevedendo il ripristino del previgente termine del 31 dicembre 2023 quale limite per avvalersi dell'agevolazione nella misura del no per cento.

G9.101

LOREFICE, PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, BILOTTI, GUIDOLIN, MAIORINO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica» (A.S. 345),

premesso che:

l'articolo 9 del provvedimento in esame riduce la percentuale della detrazione riconosciuta nel 2023 per gli interventi rientranti nella disciplina del cd. superbonus, portandola dal no al 90 per cento. La norma proroga, inoltre, il termine previsto per l'utilizzo della detrazione del 110 per cento per le spese sostenute da persone fisiche sugli edifici unifamiliari e riconosce, a determinate condizioni di reddito familiare e di titolarità del bene, la possibilità di vedersi riconosciuta la detrazione nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute per le unità immobiliari nel 2023;

inoltre, l'agevolazione con aliquota nella misura del 110 per cento viene riconosciuta fino al 2025 ai soggetti del terzo settore che esercitano servizi socio-sanitari e assistenziali e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso;

considerato che:

l'articolo 1, comma 42, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ha introdotto una detrazione per le spese sostenute per interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche;

in particolare, si prevede che ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spe-

se documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti,

impegna il Governo:

valutata l'imminente scadenza della misura, ad intervenire, nel prossimo provvedimento utile, anche nell'ambito dell'esame del disegno di legge di Bilancio 2023, al fine di prorogare di un anno la scadenza del 31 dicembre 2022, così da consentire la fruizione della misura per tutto l'anno 2023, prevedendo altresì la possibilità di fruire dell'agevolazione in esame anche nei casi demolizione e ricostruzione.

G9.102

TURCO, BEVILACQUA, DE ROSA, LOPREIATO, CASTELLONE, MAIORINO, LOREFICE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica» (A.S. 345),

premesso che:

il capo I del provvedimento in esame reca misure urgenti in materia elettrica, gas naturale e carburanti;

considerato che:

l'articolo 9, comma 2, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ha riconosciuto alle Autorità di sistema portuale la possibilità di costituire comunità energetiche rinnovabili;

in particolare, gli incentivi previsti dal decreto legislativo n. 199 del 2021 per la promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili si applicano agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili costituite dalle Autorità di sistema portuale, anche se di potenza superiore a 1 MW;

valutato che:

tale misura facilita la transizione energetica rinnovabile negli scali commerciali nonché agevola le autorità portuali a promuovere il consumo di energia da fonti rinnovabili nelle aree portuali e retroportuali,

impegna il Governo:

per le medesime finalità di transizione energetica rinnovabile e promozione del consumo di energia da fonti rinnovabili, ad adottare ogni opportuna iniziativa volta ad estendere alle aree ZES la possibilità di promuovere comunità energetiche, in analogia a quanto attualmente previsto per le Autorità di Sistema Portuali.

G9.103

DAMANTE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante "Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica" (A.S. 345)»,

premesso che:

l'articolo 9 riduce la percentuale della detrazione riconosciuta nel 2023 per gli interventi rientranti nella disciplina del cd. Superbonus, portandola dal 110 al 90 per cento. La disposizione introduce tuttavia, a determinate condizioni, rilevate alla data del 25 novembre 2022, alcune deroghe all'applicazione di tale riduzione;

la norma proroga, inoltre, il termine previsto per l'utilizzo della detrazione del 110 per cento per le spese sostenute da persone fisiche sugli edifici unifamiliari e riconosce, a determinate condizioni di reddito familiare e di titolarità del bene, la possibilità di vedersi riconosciuta la detrazione nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute per le unità immobiliari nel 2023;

considerato che:

come noto, alla luce di quanto previsto dalla normativa vigente, gli enti pubblici possono rientrare nell'agevolazione in esame solo in qualità di condòmini;

come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 24/2020, considerato che il legislatore si riferisce ai «condomìni» e non alle «parti comuni» di edifici, ai fini dell'applicazione dell'agevolazione di cui si discute

l'edificio oggetto degli interventi deve essere necessariamente costituito in condominio secondo la disciplina civilistica vigente;

valutato che:

la nuova Direttiva comunitaria per l'efficienza energetico propone di ridurre l'uso dell'energia comunitaria di almeno il 9 per cento entro il 2030 rispetto allo scenario di riferimento del 2020. Ciò equivale ad un taglio, rispettivamente, del 39 per cento sui consumi di energia primaria e del 36 per cento su quelli finali;

il punto centrale della proposta prevede l'introduzione di «standard minimi di rendimento energetico» (MEPS) uniformi in tutta Europa e non solo per i nuovi edifici e le ristrutturazioni importanti. In futuro, tutti gli edifici residenziali dovranno raggiungere almeno la classe F entro il 2030, gli edifici pubblici e non residenziali già entro il 2027;

impegna il Governo:

in linea con quanto è all'esame della Commissione Europea, a riconoscere, nel primo provvedimento utile, la possibilità di fruire del Superbonus anche per gli edifici pubblici.

G9.200

MAGNI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, CUCCHI

Il Senato,

In sede di conversione del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica,

premesso che:

- il decreto in esame prevede alcune modifiche alla disciplina del Superbonus di cui al decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, tra le quali la riduzione dal 100 al 90%, sin dal 2023 della misura del bonus per condomini, "mini condomini" di unico proprietario, ONLUS e APS;

- la norma iniziale prevedeva alcune eccezioni per gli interventi per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risultasse presentata la CILAS o fosse approvata la delibera assembleare dei lavori condominiali o, ancora, in caso di demolizione e ricostruzione, risultasse presentata l'istanza di acquisizione del titolo abilitativo;

- scadenze eccessivamente ravvicinate rispetto alla data di entrata in vigore del decreto, che sono state infatti soppresse in sede di discussione presso la V Commissione. La scadenza rimane comunque molto critica, soprattutto se si considera come le modifiche di cui al presente decreto interven-

gano in modo sostanziale sulla misura del bonus, fino a qualche settimana fa previsto al 110% delle spese sino al termine del 2023;

- permangono inoltre ulteriori criticità che non consentono alla norma di materializzare pienamente i suoi potenziali benefici. Senza un quadro normativo stabile, alla luce delle continue modifiche regolatorie che hanno già condotto al blocco dei crediti, non è possibile sfruttare concretamente gli effetti positivi che la misura porta con sé: il miglioramento complessivo del patrimonio immobiliare ad uso abitativo, le ricadute sul sistema finanziario, gli incrementi occupazionali, l'impatto positivo sul PIL e sull'economia sommersa, e il valore aggiunto delle spese edilizie del Paese;

- sarebbe necessario, dunque, prevedere un orizzonte strutturale che proroghi le misure previste dalla normativa inerente il superbonus per un intervallo di tempo più lungo, anche nell'ottica di un ulteriore decalage dell'agevolazione;

- Ulteriore criticità da segnalare è l'introduzione di un nuovo criterio per definire l'accesso alle prestazioni collegate alla situazione socio economica familiare, il quoziente familiare. Sarebbe opportuno l'utilizzo del parametro già esistente, l'ISEE in grado di valutare un maggior numero di elementi che determinano la condizione familiare (redditi esenti IRPEF soggetti a regimi sostitutivi o a ritenute alla fonte a titolo di imposta, patrimonio, disabilità) rispetto al solo "reddito complessivo";

- anche sul fronte della cessione del credito l'innalzamento a 3 della possibilità di cessioni dei crediti del Superbonus ad intermediari "qualificati", ovvero a banche e assicurazioni, potrebbe non risultare sufficiente nel risolvere il problema degli innumerevoli crediti attualmente bloccati;

Impegna il Governo:

- a valutare l'opportunità di estendere la misura del Superbonus per un arco di tempo utile a renderlo una misura strutturale di sostegno alla riconversione ecologica del patrimonio edilizio, con un forte rilancio agli interventi sul patrimonio edilizio pubblico;

- a modificare, con prossimi interventi normativi, la misura del quoziente familiare privilegiando l'attuale parametro ISEE;

- a consentire attraverso successivi provvedimenti e limitatamente alle spese sostenute nell'anno 2021, l'utilizzo anche negli anni successivi della quota di credito d'imposta non fruita entro la fine del 2022;

- a introdurre ulteriori modalità di utilizzo in compensazione dei crediti di imposta derivanti dai bonus edilizi acquistati dalle banche e da Poste SpA, tra cui, ad esempio la possibilità per i medesimi soggetti di compensare le somme relative agli F24 della clientela.

EMENDAMENTI

9.0.1

VERSACE, LOMBARDO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Incentivi per l'abbattimento delle barriere architettoniche e l'installazione di ascensori)

1. L'aliquota prevista all'articolo 119 comma 1, alinea, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applica anche a tutti gli altri interventi connessi all'abbattimento delle barriere architettoniche e all'installazione di ascensori negli edifici a destinazione residenziale realizzati nel corso del triennio 2023-2025.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,3 milione di euro per l'anno 2023, 12 milioni di euro per l'anno 2024, 13,5 milioni di euro per l'anno 2025, 7,2 per ciascuno degli anni 2026 a 2028 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

9.0.5

LOMBARDO, FREGOLENT

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di utilizzo in compensazione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste SpA possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121, a condizione che la relativa acquisizione da parte

della banca o di Poste SpA si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, risulti presentato il relativo titolo abilitativo.

2. La compensazione di cui al comma precedente non può eccedere l'1 per cento delle somme dovute per ogni versamento. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.».

9.0.15

FREGOLENT, LOMBARDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Misure di semplificazione per lo svolgimento delle attività agricole)

1. All'articolo 4, della legge 13 maggio 2011, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1, ad eccezione delle fasi del lavaggio e dell'asciugatura, si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo il cui intero ciclo produttivo si svolge all'interno di un sito chiuso, con procedure automatizzate ed in ambienti a clima controllato e con livelli di filtrazione dell'aria adeguati per la limitazione delle particelle aerotrasportate, che garantiscano il rispetto dei parametri di sicurezza alimentare previsti dalla normativa nazionale e comunitaria";

b) al comma 1-*ter*, dopo le parole: "sono individuati", sono inserite le seguenti: "le tecniche e tecnologie di produzione, e".».

Art. 9-bis

9-bis.0.199 (già 9.0.16)

FREGOLENT, LOMBARDO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.1

(Disposizioni in materia di credito d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0)

1. All'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e sue successive modificazioni, dopo la voce "componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni" inserire la seguente: "infrastrutture di ricarica 'intelligenti' e necessarie opere di installazione e allaccio".».

Conseguentemente, alla rubrica del Capo II dopo le parole: «energetico,» aggiungere le seguenti: «credito d'imposta per beni strumentali,».

9-bis.0.200 (già 9.0.17)

ASTORRE, BASSO, FINA, IRTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.1

(Disposizioni in materia di credito d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0)

1. All'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e sue successive modificazioni, dopo la voce "componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni" inserire la seguente: "infrastrutture di ricarica 'intelligenti' e necessarie opere di installazione e allaccio".».

Conseguentemente, alla rubrica del Capo II dopo le parole: «energetico,» aggiungere le seguenti: «credito d'imposta per beni strumentali,».

Art. 10

10.1

LORENZIN, MANCA, MISIANI, NICITA, ASTORRE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine del rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi previsti dal PNRR e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di importo stimato superiore alla soglia di applicazione della normativa europea ovvero nel caso di appalti di particolare complessità in relazione all'opera da realizzare o alla specificità dell'intervento che richiedano valutazioni e competenze altamente specialistiche, anche di *project management*, finalizzate al costante controllo di tempi e costi dell'intervento, la stazione appaltante conferisce appositi incarichi di *project management* a supporto del Responsabile unico del procedimento per tutta la durata della procedura di esecuzione degli interventi. Tali incarichi aventi ad oggetto l'alta sorveglianza sullo svolgimento della fase progettuale ed esecutiva, in coordinamento con il direttore dei lavori e gli altri soggetti incaricati di funzioni tecniche, amministrative e legali, hanno come obiettivo principale il rispetto dei tempi e dei costi programmati e sono affidati a soggetti in possesso di adeguate esperienze pregresse secondo le procedure previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e, preferibilmente, attraverso la stipula di accordi quadro».

10.3

PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO, LOREFICE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo l'articolo 27, è aggiunto il seguente:

"Art. 27-bis.

(Disposizioni in materia di procedure di affidamento dei contratti pubblici)

1. L'articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, si applica anche alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, i cui bandi o avvisi con cui

si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati tra il 1° gennaio 2022 ed il 26 gennaio 2022, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l'invio degli inviti a presentare le offerte sia avvenuto nel medesimo periodo di cui sopra."».

10.200 (già 10.2)

LORENZIN, MANCA, MISIANI, NICITA, ASTORRE

Dopo il comma 2-bis inserire il seguente:

«2-bis.1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Ai soggetti affidatari di incarichi di progettazione e/o di direzione lavori che abbiano provveduto, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, a redigere o ad aggiornare i computi metrici estimativi di progetto o la contabilità dei lavori ai sensi di quanto disposto dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, le stazioni appaltanti corrispondono, in applicazione del decreto ministeriale 17 giugno 2016, un compenso ulteriore rispetto a quanto previsto nell'originario contratto, anche in ottemperanza al principio dell'equo compenso."».

10.8

PIRONDINI, DAMANTE, CASTELLONE, PATUANELLI, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO, LOREFICE

Sopprimere il comma 3.

10.9

PIRONDINI, PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO, LOREFICE

Al comma 3, lettera a), capoverso «Art. 44-bis», aggiungere, infine, il seguente:

«4-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle opere oggetto di giudizi pendenti che riguardano le procedure di progettazione, autorizzazione, approvazione e realizzazione e le relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento».

10.11

PIRONDINI, PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO, LOREFICE

Al comma 3, all'Allegato 2 ivi richiamato, capoverso «Allegato IV-bis», sopprimere il numero 6).

10.201

PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

Sopprimere il comma 3-bis.

10.202 (già 13.9)

MANCA

Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:

«3-ter. Al fine di realizzare celermente gli interventi infrastrutturali necessari a garantire la riqualificazione, l'ammodernamento e la messa in sicurezza dell'autodromo di Monza, in attuazione dei nuovi standard minimi previsti dalla Federazione internazionale automobilistica (FIA) per lo svolgimento delle gare nei circuiti di Formula 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono indivi-

duati gli interventi infrastrutturali caratterizzati dall'urgenza e da un elevato grado di complessità progettuale ed esecutiva, nonché da una modalità attuativa complessa anche in relazione al calendario degli impegni dell'Autodromo stesso, per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di un Commissario straordinario che è disposta con il medesimo decreto. Il Commissario straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2025 e comunque fino alla conclusione dei suddetti interventi. In ragione della natura dell'incarico e del ruolo ricoperto al Commissario straordinario non spetta alcun compenso, indennità, rimborso spese o emolumento aggiuntivo.».

10.203

Sabrina LICHERI

Aggiungere, in fine, il seguente comma: «3-quater. Al fine di garantire la realizzazione degli interventi finalizzati alla promozione della candidatura dell'Italia quale sede dell'Einstein Telescope, all'articolo 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili la cui realizzazione è prevista in aree interessate da progetti ad alto valore scientifico, sia nazionale che internazionale, finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche o dell'Unione europea, che richiedano, ai fini della relativa realizzazione, la preservazione ambientale del sito. Le autorizzazioni relative agli impianti di cui al primo periodo già rilasciate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono nulle e cessano di avere efficacia."»

ORDINI DEL GIORNO

G10.100

PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina
LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO, LOREFICE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica» (A.S. 345),

premesso che:

il Capo II del provvedimento in esame reca disposizioni in materia di mezzi di pagamento, di incentivi per l'efficientamento energetico, nonché per l'accelerazione delle procedure;

considerato che:

l'articolo 26 del decreto legge 17 maggio 2020, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ha introdotto alcune disposizioni volte a fronteggiare, nel settore degli appalti pubblici di lavori, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici;

in particolare, al comma i, si prevede che per tutti i contratti di lavori pubblici, compresi quelli affidati a un contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte presentate entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori relativo alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità dello stesso, dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, viene adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi del prezzario di cui al successivo comma 2;

i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei citati prezzari, al netto dei ribassi d'asta formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento nei limiti delle risorse di cui al allo stesso comma 1, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al successivo comma 4;

il comma 4 stabilisce le modalità con cui la stazione appaltante può coprire i relativi oneri a fronte di eventuale insufficienza delle risorse. A tale riguardo il comma 5, per le finalità di cui al comma 4, provvede ad incrementare la dotazione economica di alcuni fondi che saranno poi ripartiti tra le imprese beneficiarie;

valutato che:

la procedura potrebbe portare delle lungaggini e causare problemi alle aziende che negli ultimi mesi hanno sostenuto i maggiori costi derivanti dall'eccezionale crescita dei prezzi dei materiali da costruzione,

impegna il Governo:

ad intervenire, nel prossimo provvedimento utile, al fine di facilitare il pagamento alle imprese dei maggiori oneri derivanti dai rincari delle materie prime, senza attendere il riparto dei Fondi, consentendo la possibilità di utilizzare, a titolo di acconto, le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nelle more dell'accesso ai Fondi di cui al comma 5 dello stesso articolo;

ad intervenire al fine di evitare che lavorazioni inizialmente ritenute non conformi dal direttore dei lavori, ma successivamente inserite nella contabilità, vengano escluse dall'applicazione delle misure di compensazione e adeguamento dei prezzi introdotte dal decreto «sostegni *bis*» (n. 73 del 2021) per il 2021 e dal decreto «aiuti» (n. 50 del 2022) per il 2022, per fare fronte agli straordinari rincari in atto.

G10.101

PIRONDINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (AS. 345),

premesso che:

l'articolo 10, comma 3, del provvedimento in esame inserisce un articolo aggiuntivo nel decreto-legge n. 77 del 2021 al fine di prevedere un procedimento speciale e acceleratorio per le procedure di approvazione di alcuni progetti relativi ad interventi stradali e autostradali di preminente interesse per il Paese nominativamente individuati ed esplicitati nell'allegato IV-*bis* al medesimo decreto;

nello specifico, in base a quanto emerge dal richiamato allegato IV-*bis* si tratta di una serie di interventi tra i quali figura la Gronda di Genova;

rilevato che:

l'opera autostradale presenta un tracciato di circa 65 chilometri, con il 90 per cento in galleria, che devierebbe parte del traffico pesante e di transito al di fuori del centro urbano; il progetto della Gronda di Genova, la cui compatibilità ambientale è stata deliberata con decreto ministeriale, emanato

dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto tra il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dei beni e delle attività culturali, n. 28 del 23 gennaio 2014, è un progetto complesso che ha un costo complessivo di 4,7 miliardi di euro per 120 mesi di realizzazione e che prevede il potenziamento fuori sede della A10 tra Genova Ovest e Vesima, la realizzazione della carreggiata nord della A7 tra Genova Ovest e Bolzaneto e della carreggiata Est della A12, con nuovi rami di svincoli, rampe e raccordi, nonché la realizzazione dell'opera a mare, nel canale di calma del porto di Genova, con l'ampliamento dell'attuale fascia laterale a servizio dell'aeroporto, ai fini della messa in sicurezza dell'aeroporto medesimo;

il progetto presentato ai fini della valutazione d'impatto ambientale (Via) ha compreso anche l'Autorizzazione del piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, per 12.051.164 mc, e la valutazione di incidenza per i SIC IT1331402 - Beigua - Monte Dente - Gargassa - Pavaglione, IT1331501 - Praglia - Pracaban - Monte Leco - Punta Martin, IT1331615 - Monte Gazzo, e ZPS IT1331578 - Beigua - Turchino;

in merito alla documentazione di progetto presentata ai fini della Via sono stati necessari ulteriori approfondimenti ambientali, con particolare riferimento alla vulnerabilità della falda e alle caratteristiche chimico-fisiche dei litotipi affioranti, alle caratteristiche di permeabilità del substrato e alla profondità della falda, alle interferenze con i pozzi e alle sorgenti censite all'interno dell'area vasta d'intervento;

valutato che:

occorre rilevare che le Linee guida operative per la valutazione delle opere pubbliche - settore stradale, adottate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili a settembre 2022, riprendendo quanto disposto dal DPCM 3 agosto 2012, richiedono la preparazione di un'analisi costi-benefici (ACB) in specifici casi, vale a dire per le opere con investimenti superiori ai 10 milioni di euro, prive di introiti tariffari e per le opere di qualsiasi dimensione, esclusi gli interventi di rinnovo del capitale (ad esempio, manutenzione straordinaria, recupero e ristrutturazione), per le quali è prevista una tariffazione del servizio;

le Linee Guida precisano che, in tali casi, le analisi si incentrano per le diverse alternative progettuali sull'analisi della domanda, sulla sostenibilità finanziaria e sulla bancabilità per quelle opere ove è previsto il ricorso a capitali privati, sull'analisi costi-benefici e sull'analisi dei rischi; l'ACB potrà essere svolta anche per tenere conto di uno scenario di traffico che contempli gli effetti di lungo termine sullo sviluppo dei trasporti legati all'emergenza COVID-19;

considerato che:

alla luce della mutata situazione economico-sociale e ambientale del territorio, delle diverse opzioni di tracciati alternativi proposti nel corso degli anni che hanno coinvolto gli enti locali, i comitati e le associazioni rap-

presentative degli interessi del territorio, nonché delle molteplici criticità che l'attuale opera comporta per il territorio e la cittadinanza interessata, appare opportuno sospendere ogni attività di avanzamento delle opere in attesa che venga rilasciata la valutazione di impatto ambientale aggiornata allo stato attuale dei siti interessati dalla realizzazione, anche tenuto conto che alcuni di essi destinati ad essere utilizzati come cantieri siano stati destinati nel tempo ad altri usi,

impegna il Governo:

a sottoporre l'intera opera ad una nuova valutazione di impatto ambientale e, al contempo, in attesa che venga rilasciata la predetta valutazione di impatto ambientale, a sospendere ogni attività di avanzamento delle opere, anche al fine di approfondire le conseguenze sul territorio connesse ai mutamenti ambientali e socio-economici e agli scenari di traffico;

a prevedere, al fine di scongiurare significativi e negativi impatti economici, sociali ed ambientali dell'opera, che tutti gli interventi ricompresi nel progetto della Gronda siano realizzati solo a seguito di conclusione positiva dell'analisi costi-benefici.

G10.102

PIRONDINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (AS. 345),

premesso che:

l'articolo 10, comma 3, del provvedimento in esame inserisce un articolo aggiuntivo nel decreto-legge n. 77 del 2021 al fine di prevedere un procedimento speciale e acceleratorio per le procedure di approvazione di alcuni progetti relativi ad interventi stradali e autostradali di preminente interesse per il Paese nominativamente individuati ed esplicitati nell'allegato IV-*bis* al medesimo decreto;

nello specifico, in base a quanto emerge dal richiamato allegato IV-*bis* si tratta di una serie di interventi tra i quali figura la Gronda di Genova;

considerato che:

il progetto SPEA di raddoppio delle autostrade A10 e A7 nel nodo di Genova (progetto Gronda di Genova) ha l'obiettivo di alleggerire il tratto di A10 più interconnesso con la città di Genova - cioè quello dal casello di Genova Ovest (Porto di Genova) sino all'abitato di Voltri - trasferendo il traffico

passante su una nuova infrastruttura che si affianca all'esistente, costituendone di fatto un potenziamento «fuori sede»;

le attività di progettazione del passante autostradale di Genova sono state, come noto, caratterizzate da un iter molto complesso. Il progetto definitivo sviluppato dal concessionario è stato approvato dalla Direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie stradali con decreto del 7 settembre 2017 e, nel corso del 2018, il concessionario ha predisposto la progettazione esecutiva, sulla quale la struttura tecnica di missione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha effettuato uno specifico approfondimento mediante la metodologia dell'analisi costi-benefici;

nella conclusione dell'analisi costi-benefici, pubblicata ad agosto 2019 sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Gruppo di lavoro del citato dicastero ribadisce la necessità di valutare alternative alla Gronda di Ponente di Genova e all'interconnessione con le autostrade A7, A10 e A12, e di approfondire le predette alternative, anche attraverso un confronto con i livelli istituzionali territoriali;

secondo quanto riportato nel citato documento «il funzionamento dei due lotti che compongono il progetto della gronda di Genova, e cioè da una parte il raddoppio della A7 e, dall'altra, quello della A10, si è dimostrato essere funzionalmente separabile e caratterizzato da differenti livelli di fattibilità, con il primo (A7) significativamente più elevato del secondo (A10)». La sostituzione del secondo lotto (raddoppio della A10) con altre ipotesi di potenziamento del quadrante occidentale fondate sul potenziamento della viabilità urbana di costa si traduce in un deciso incremento degli indicatori di fattibilità e della loro stabilità;

tra le alternative progettuali alla Gronda considerate dall'analisi costi-benefici figura anche quella presentata nel 2018 da un gruppo di tecnici genovesi consistente, in estrema sintesi, nel prolungamento in tunnel della cosiddetta «strada a mare» (via Guido Rossa) di circa 3,5 chilometri. Lo studio trasportistico correlato evidenzia come tale intervento possa ridurre del 40 per cento il traffico sulla tratta autostradale genovese A10, mentre la realizzazione della Gronda lo ridurrebbe di non più del 20 per cento. Tale progetto avrebbe, inoltre, rispetto alla Gronda, un minore costo, impatto ambientale e tempo di realizzazione (circa 3 anni);

rilevato che:

l'opera relativa al nodo genovese è inserita nella proposta di definizione consensuale della procedura di contestazione, avviata nei confronti di Autostrade per l'Italia S.p.A. (ASPI) a seguito del crollo del viadotto sul fiume Polcevera. I tempi di avvio dei lavori sono stati pertanto strettamente correlati a quelli di definizione del citato provvedimento, nonché a quelli di approvazione del Piano economico finanziario di ASPI;

nel giugno 2021, l'allora Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, in risposta all'atto di sindacato ispettivo n.

3-02354, presentato alla Camera dei deputati, affermava che: «il citato Piano economico finanziario, su cui gli uffici del Ministero, unitamente a quelli del Ministero dell'Economia e delle finanze stanno eseguendo ulteriori approfondimenti, prevede l'effettuazione, da parte del concessionario, di investimenti sull'intera rete gestita, pari a 13,2 miliardi di euro, di cui 4,3 miliardi di euro, relativi al passante autostradale di Genova»;

il Viceministro delle infrastrutture e trasporti, on. Rixi, ad inizio novembre 2022, a margine di un evento dell'Istituto Idrografico della Marina Militare su Nave Vespucci a Genova, ha dichiarato che il dicastero è in attesa di un documento di una commissione di esperti che porterà le sue risultanze sulla Gronda a metà dicembre per poi procedere. Più recentemente, dopo un colloquio con il sindaco di Genova, a margine del convegno d'apertura della «Genova Smart Week», ha dichiarato che: «il protocollo d'intesa per costruire la Gronda autostradale del Ponente di Genova sarà firmato a inizio dicembre dagli enti locali. Partirà poi il lotto «0», entro 40 giorni dovrà esprimersi il Consiglio superiore dei lavori pubblici per avviare il lotto «1», lo scavo del tunnel partirà in contemporanea da Bolzaneto e Vesima», aggiungendo, inoltre, che le risorse per la realizzazione dell'opera sono a carico di Aspi, ma che al contempo «serve un tavolo con il Mef per garantire l'equilibrio economico delle opere, non solo la Gronda, ma 12 miliardi di investimenti che devono essere aperti immediatamente»,

impegna il Governo:

a sospendere l'iter di realizzazione del progetto della Gronda di Genova, con particolare riferimento al raddoppio della A10, al fine di rivedere e migliorare il progetto stesso, basato su scenari di domanda e dimensionamenti datati, e le ulteriori opere collegate, così come suggerito anche nell'analisi costi-benefici citata, nonché di consentire una compiuta verifica e valutazione delle alternative progettuali proposte così da pervenire a soluzioni condivise secondo modalità eco-sostenibili;

ad informare le Commissioni parlamentari competenti per materia in merito al quadro finanziario dell'opera, con particolare riferimento alle risorse disponibili e all'eventuale fabbisogno residuo.

EMENDAMENTI

10.0.1

ASTORRE, MANCA, BASSO, FINA, IRTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: "fino ad integrale soddisfazione";

b) alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: "La stazione appaltante emette gli stati di avanzamento dei lavori ed i certificati di pagamento, compreso quello straordinario, di cui presente comma, indipendentemente dalla presenza delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, ovvero di quelle trasferite ai sensi del comma 4 procedendo, nei termini previsti, all'emissione dei mandati di pagamento, una volta che tali risorse si siano rese disponibili.".

2. All'articolo 26, comma 4, lettera *b)* del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il Fondo è inoltre alimentato dal versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento del valore del ribasso offerto dall'aggiudicatario delle gare di appalti pubblici di lavori, nel caso di importo a base d'appalto pari o superiore a euro 200.000, e di servizi e forniture, nel caso di importo a base d'appalto pari o superiore a euro 100.000. Il predetto contributo rientra tra gli importi a disposizione della stazione appaltante nel quadro economico predisposto dalla stessa al termine di aggiudicazione definitiva. Le amministrazioni aggiudicatrici o il contraente generale, entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva, provvedono al versamento del contributo all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo. Le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo."».

10.0.200

MAGNI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, CUCCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al secondo periodo, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: "fino ad integrale soddisfazione".

b) Alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: "La stazione appaltante emette gli stati di avanzamento dei lavori ed i certificati di pagamento, compreso quello straordinario, di cui presente comma, indipendentemente dalla presenza delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, ovvero di quelle trasferite ai sensi del comma 4 procedendo, nei termini previsti, all'emissione dei mandati di pagamento, una volta che tali risorse si siano rese disponibili."

2. All'articolo 26, comma 4, lettera b) del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il Fondo è inoltre alimentato dal versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento del valore del ribasso offerto dall'aggiudicatario delle gare di appalti pubblici di lavori, nel caso di importo a base d'appalto pari o superiore a euro 200.000, e di servizi e forniture, nel caso di importo a base d'appalto pari o superiore a euro 100.000. Il predetto contributo rientra tra gli importi a disposizione della stazione appaltante nel quadro economico predisposto dalla stessa al termine di aggiudicazione definitiva. Le amministrazioni aggiudicatrici o il contraente generale, entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva, provvedono al versamento del contributo all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo. Le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo."»

10.0.4

PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina
LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO, LOREFICE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di contratti pubblici e affidamento di lavori)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma i, dopo il quarto periodo, è aggiunto il seguente: "In ogni caso, le somme relative agli impegni contrattuali già assunti possono essere utilizzate a titolo di acconto, nelle more dell'approvazione dell'accesso ai Fondi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 5.";

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Accedono al riconoscimento dei maggiori importi di cui al presente articolo, nonché a quelli di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, anche le lavorazioni inizialmente ritenute non conformi e successivamente contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure; i maggiori importi relativi a tali lavorazioni sono calcolati in base alle norme vigenti nel periodo della loro effettiva realizzazione e i pagamenti di tali importi vengono effettuati in base alle norme vigenti nel periodo della loro effettiva contabilizzazione."».

10.0.5

ASTORRE, MANCA, BASSO, FINA, IRTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: "In ogni caso, le somme relative agli impegni contrattuali già assunti possono essere utilizzate a titolo di acconto, nelle more

dell'approvazione dell'accesso ai Fondi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 5"».

10.0.7

LOMBARDO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: "In ogni caso, le somme relative agli impegni contrattuali già assunti possono essere utilizzate a titolo di acconto, nelle more dell'approvazione dell'accesso ai Fondi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 5"».

10.0.201

MAGNI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, CUCCHI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: "In ogni caso, le somme relative agli impegni contrattuali già assunti possono essere utilizzate a titolo di acconto, nelle more dell'approvazione dell'accesso ai Fondi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 5".»

10.0.9

ASTORRE, MANCA, BASSO, FINA, IRTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"1-bis. Accedono al riconoscimento dei maggiori importi di cui al presente articolo, nonché di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 anche le lavorazioni inizialmente ritenute non conformi e successivamente contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure; i maggiori importi relativi a tali lavorazioni sono calcolati in base alle norme vigenti nel periodo della loro effettiva realizzazione e i pagamenti di tali importi vengono effettuati in base alle norme vigenti nel periodo della loro effettiva contabilizzazione"».

10.0.11

LOMBARDO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche al decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50)

1. Al decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

"Art. 27-bis.

(Procedure di affidamento)

1. L'articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, si applica anche alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati tra il 1° gennaio 2022 ed il 26 gennaio 2022, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di

avvisi, qualora l'invio degli inviti a presentare le offerte sia avvenuto nel medesimo periodo di cui sopra"».

10.0.12

MANCA, MISIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Sospensione CAM ristorazione)

1. A causa dell'emergenza da COVID-19 e delle conseguenti difficoltà di approvvigionamento di talune derrate alimentari, gli obblighi previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con riferimento all'acquisto dei servizi di ristorazione collettiva e di forniture di derrate alimentari così come disciplinati dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 marzo 2020, nonché l'applicazione delle definizioni di cui all'articolo 2 della legge 17 maggio 2022, n. 61, ai servizi di ristorazione collettiva, sono sospesi sino al 31 dicembre 2023.».

10.0.14

LOMBARDO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. All'articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

"6-bis. Tra le condizioni fissate nell'accordo quadro deve essere indicato l'importo minimo di appalto immediatamente cantierabile, compreso tra il trenta ed il cinquanta per cento dell'importo complessivo dell'accordo quadro stesso, con indicazione del termine di stipula del relativo contratto attuativo.

6-ter. L'operatore economico aggiudicatario dell'accordo quadro deve costituire la garanzia di cui all'articolo 103 in sede di sottoscrizione dei singoli contratti attuativi.

6-*quater*. I certificati di cui all'articolo 86, comma 5-*bis* sono rilasciati con riferimento all'importo complessivo dei lavori eseguiti, anche se relativi a diversi contratti attuativi"».

10.0.15

ASTORRE, MANCA, BASSO, FINA, IRTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. All'articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

6-*bis*. Tra le condizioni fissate nell'accordo quadro deve essere indicato l'importo minimo di appalto immediatamente cantierabile, compreso tra il trenta ed il cinquanta per cento dell'importo complessivo dell'accordo quadro stesso, con indicazione del termine di stipula del relativo contratto attuativo.

6-*ter*. L'operatore economico aggiudicatario dell'accordo quadro deve costituire la garanzia di cui all'articolo 103 in sede di sottoscrizione dei singoli contratti attuativi.

6-*quater*. I certificati di cui all'articolo 86, comma 5-*bis* sono rilasciati con riferimento all'importo complessivo dei lavori eseguiti, anche se relativi a diversi contratti attuativi."».

10.0.19

MANCA, MISIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici di servizi e forniture in corso di esecuzione)

1. Nei contratti pubblici di servizi e forniture in corso di esecuzione alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, sono valutati come causa di forza maggiore gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcune materie prime e di beni strumentali legati all'esecuzione dell'appalto, nonché dei prezzi dei vettori energetici e dei carburanti verificatisi nel corso degli anni 2021 e 2022, intervenuti a causa di congiunture nazionali e internazionali im-

previste ed imprevedibili, come accertati dal responsabile unico del procedimento dell'appalto in contraddittorio con l'appaltatore, qualora impediscano, anche solo parzialmente, la regolare esecuzione dei contratti.

2. Per i contratti di cui al comma 1, anche in deroga alle previsioni legali o contrattuali in materia di revisioni prezzi agli stessi applicabili, si procede a una rinegoziazione che garantisca una riconduzione ad equità commisurata ai maggiori costi sostenuti, come risultanti dagli indici statistici relativi alle varie componenti di costo. Per l'individuazione della base di calcolo, si avrà riguardo all'esposizione dei costi sostenuti dall'appaltatore, secondo i principi disciplinanti il sub procedimento di verifica di anomalia dell'offerta.

3. Nei contratti pubblici relativi ai servizi e forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in mancanza della definizione delle modalità di revisione dei prezzi, la stessa revisione viene operata con cadenza annuale sulla base dell'indice Istat della produzione dei prodotti industriali o di altri indici maggiormente appropriati rispetto ai contratti oggetto di revisione, anche in deroga a quanto previsto dal quinto periodo dell'articolo 106, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, per le procedure di affidamento di contratti pubblici relativi agli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, e le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.».

10.0.20

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA, ASTORRE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici di servizi e forniture in corso di esecuzione)

1. Nei contratti pubblici di servizi e forniture in corso di esecuzione alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, sono valutati come causa di forza maggiore gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcune materie prime e di beni strumentali legati all'esecuzione dell'appalto, nonché dei prezzi dei vettori energetici e dei carburanti verificatisi nel corso degli anni 2021 e 2022, intervenuti a causa di congiunture nazionali e internazionali imprevedibili ed imprevedibili, come accertati dal responsabile unico del procedimento dell'appalto in contraddittorio con l'appaltatore, qualora impediscano, anche solo parzialmente, la regolare esecuzione dei contratti.

2. Per i contratti di cui al comma 1, anche in deroga alle previsioni legali o contrattuali in materia di revisioni prezzi agli stessi applicabili, si procede a una rinegoziazione che garantisca una riconduzione ad equità commisurata ai maggiori costi sostenuti, come risultanti dagli indici statistici relativi alle varie componenti di costo. Per l'individuazione della base di calcolo, si avrà riguardo all'esposizione dei costi sostenuti dall'appaltatore, secondo i principi disciplinanti il sub procedimento di verifica di anomalia dell'offerta.

3. Nei contratti pubblici relativi ai servizi e forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in mancanza della definizione delle modalità di revisione dei prezzi, la stessa revisione viene operata con cadenza annuale sulla base dell'indice Istat della produzione dei prodotti industriali o di altri indici maggiormente appropriati rispetto ai contratti oggetto di revisione, anche in deroga a quanto previsto dal quinto periodo dell'articolo 106, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 30 per le procedure di affidamento di contratti pubblici relativi agli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, e le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante per i quali siano

stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.».

10.0.21

MANCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici di servizi e forniture in corso di esecuzione)

1. Per fronteggiare gli eccezionali aumenti dei prezzi certificata dall'andamento degli indici ufficiali di riferimento, al fine di mantenere invariati gli equilibri dei contratti pubblici di servizi e forniture in essere aventi carattere periodico e continuativo aggiudicati, sul prezzo contrattuale è riconosciuto l'adeguamento derivante dall'applicazione dell'indice ISTAT così come previsto dall'articolo 44 della legge 724 del 1993.

2. Per i contratti di cui al comma 1, anche in deroga alle previsioni legali o contrattuali in materia di revisioni prezzi agli stessi applicabili, si procede a una rinegoziazione che garantisca una riconduzione ad equità commisurata ai maggiori costi sostenuti, come risultanti dagli indici statistici relativi alle varie componenti di costo. Per l'individuazione della base di calcolo, si avrà riguardo all'esposizione dei costi sostenuti dall'appaltatore, secondo i principi disciplinanti il sub procedimento di verifica di anomalia dell'offerta.

3. Nei contratti pubblici relativi ai servizi e forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, la rinegoziazione di cui al comma 2 viene determinata sulla base dell'indice Istat FOI o di altri indici maggiormente appropriati rispetto ai contratti oggetto di revisione come quelli indicati dall'articolo 44 della legge 724 del 1993, anche in deroga a quanto previsto dal quinto periodo dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

4. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appal-

tante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.

5. Per gli interventi finanziati attraverso le risorse previste dal PNRR le stazioni appaltanti possono anche avvalersi del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.».

10.0.230 (già 12-bis.0.200)

MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici di servizi e forniture in corso di esecuzione)

1. Per fronteggiare gli eccezionali aumenti dei prezzi certificata dall'andamento degli indici ufficiali di riferimento, al fine di mantenere invariati gli equilibri dei contratti pubblici di servizi e forniture in essere aventi carattere periodico e continuativo aggiudicati, sul prezzo contrattuale è riconosciuto l'adeguamento derivante dall'applicazione dell'indice ISTAT così come previsto dall'articolo 44 della Legge n. 724 del 1993.

2. Per i contratti di cui al comma 1, anche in deroga alle previsioni legali o contrattuali in materia di revisioni prezzi agli stessi applicabili, si procede a una rinegoziazione che garantisca una riconduzione ad equità commisurata ai maggiori costi sostenuti, come risultanti dagli indici statistici relativi alle varie componenti di costo. Per l'individuazione della base di calcolo, si avrà riguardo all'esposizione dei costi sostenuti dall'appaltatore, secondo i principi disciplinanti il sub procedimento di verifica di anomalia dell'offerta.

3. Nei contratti pubblici relativi ai servizi e forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, la rinegoziazione di cui al comma 2 viene determinata sulla base dell'indice Istat FOI o di altri indici maggiormente appropriati rispetto ai contratti oggetto di revisione, come quelli indicati dall'articolo 44 della Legge n. 724 del 1993, anche in deroga a quanto previsto dal quinto periodo dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

4. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.

5. Per gli interventi finanziati attraverso le risorse previste dal PNRR le stazioni appaltanti possono anche avvalersi del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120».

10.0.24

GELMINI, PAITA, LOMBARDO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici di servizi e forniture in corso di esecuzione)

1. Per fronteggiare gli eccezionali aumenti dei prezzi certificata dall'andamento degli indici ufficiali di riferimento, al fine di mantenere invariati gli equilibri dei contratti pubblici di servizi e forniture in essere aventi carattere periodico e continuativo aggiudicati, sul prezzo contrattuale è riconosciuto l'adeguamento derivante dall'applicazione dell'indice ISTAT così come previsto dall'articolo 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

2. Per i contratti di cui al comma 1, anche in deroga alle previsioni legali o contrattuali in materia di revisioni prezzi agli stessi applicabili, si procede a una rinegoziazione che garantisca una riconduzione ad equità commisurata ai maggiori costi sostenuti, come risultanti dagli indici statistici relativi alle varie componenti di costo. Per l'individuazione della base di calcolo, si avrà riguardo all'esposizione dei costi sostenuti dall'appaltatore, secondo i principi disciplinanti il sub procedimento di verifica di anomalia dell'offerta.

3. Nei contratti pubblici relativi ai servizi e forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, la rinegoziazione di cui al comma 2 viene determinata sulla base dell'indice Istat FOI o di altri indici maggiormente appropriati rispetto ai contratti oggetto di revisione, come quelli indicati dall'articolo 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche in deroga a quanto previsto dal quinto periodo dell'articolo 106, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

4. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziati annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.

5. Per gli interventi finanziati attraverso le risorse previste dal PNRR le stazioni appaltanti possono anche avvalersi del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120».

10.0.25

LORENZIN, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Garanzie Fondo Centrale di Garanzia per PNRR)

1. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può rilasciare garanzie su portafogli di operazioni finanziarie, ivi inclusi i crediti di firma, finalizzate alla partecipazione ai bandi di gara e agli appalti da parte delle imprese nonché alla realizzazione dei predetti interventi qualora tali operazioni finanziarie siano erogate da una

banca o un intermediario finanziario iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero da società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, in cui uno o più soggetti iscritti nell'albo predetto ne assumono il ruolo di cedenti ovvero di promotori così come previsto all'articolo 4 comma 1 dal regolamento Europeo 575/2013 così come modificato dal regolamento Europeo 2401/2017.

2. In deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione del merito di credito da parte del Gestore del Fondo. Ai fini del rilascio di garanzie di cui al comma 1, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

a) le operazioni finanziarie hanno durata compresa tra 12 e 180 mesi;

b) la quota della *tranche junior* coperta dal Fondo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto interministeriale del 14 novembre 2017, non può superare il 25 per cento dell'ammontare del portafoglio di operazioni finanziarie;

c) le operazioni finanziarie sono di importo non superiore al 2 per cento dell'ammontare del portafoglio di crediti di firma, fatto salvo il rispetto dei limiti di importo massimo garantibile per singolo soggetto beneficiario previsti dalle disposizioni operative del Fondo.».

10.0.26

LOMBARDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Garanzie per piccole e medie imprese coinvolte negli interventi previsti dal PNRR)

1. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può rilasciare garanzie su portafogli di operazioni finanziarie, ivi inclusi i crediti di firma, finalizzate alla partecipazione ai bandi di gara e agli appalti da parte delle imprese nonché alla realizzazione dei predetti interventi qualora tali operazioni finanziarie siano erogate da una banca o un intermediario finanziario iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto

legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero da società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, in cui uno o più soggetti iscritti nell'albo predetto ne assumono il ruolo di cedenti ovvero di promotori così come previsto all'articolo 4 comma 1 dal regolamento Europeo 575/2013 così come modificato dal regolamento Europeo 2401/2017.

2. In deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione del merito di credito da parte del Gestore del Fondo. Ai fini del rilascio di garanzie di cui al comma 1, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

a) Le operazioni finanziarie hanno durata compresa tra 12 e 180 mesi;

b) la quota della *tranche junior* coperta dal Fondo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto interministeriale del 14 novembre 2017, non può superare il 25 per cento dell'ammontare del portafoglio di operazioni finanziarie;

c) Le operazioni finanziarie sono di importo non superiore al 2 per cento dell'ammontare del portafoglio di crediti di firma, fatto salvo il rispetto dei limiti di importo massimo garantibile per singolo soggetto beneficiario previsti dalle disposizioni operative del Fondo».

10.0.29

LORENZIN, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Garanzia SACE per PNIVR)

1. SACE può concedere, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, garanzie, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato nella forma di protezione del rischio di prima e di seconda perdita, congiuntamente o alternativamente, limitatamente a portafogli di finanziamenti concessi, ovvero alle garanzie fornite o a crediti presenti o futuri derivanti da garanzie fornite, sotto qualsiasi forma, alle imprese che prestano servizi collegati all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nonché alla realizzazione di opere pubbliche infrastrutturali commissariate ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e purché collegati alle prestazioni dei servizi di cui sopra. La protezione suddetta sarà ripartita tra SACE e uno o più mutuanti oppure uno o più garanti in modo tale

da non pregiudicare per i predetti soggetti gli effetti di deconsolidamento e di significativo trasferimento del rischio.».

10.0.30

LOMBARDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Garanzia SACE per PNRR)

1. SACE può concedere, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, garanzie, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato nella forma di protezione del rischio di prima e di seconda perdita, congiuntamente o alternativamente, limitatamente a portafogli di finanziamenti concessi, ovvero alle garanzie fornite o a crediti presenti o futuri derivanti da garanzie fornite, sotto qualsiasi forma, alle imprese che prestano servizi collegati all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nonché alla realizzazione di opere pubbliche infrastrutturali commissariate ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e purché collegati alle prestazioni dei servizi di cui sopra. La protezione suddetta sarà ripartita tra SACE e uno o più mutuanti oppure uno o più garanti in modo tale da non pregiudicare per i predetti soggetti gli effetti di deconsolidamento e di significativo trasferimento del rischio».

10.0.33

LORENZIN, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Garanzie SPV)

1. All'articolo 1 della legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*ter*:

1) all'alinea, le parole: "nei confronti" sono sostituite con le seguenti: "e garanzie a favore";

2) alla lettera *a)*, dopo le parole: "i prenditori dei finanziamenti" sono inserite le seguenti: "e i soggetti garantiti";

3) alla lettera *b)*, dopo le parole: "l'erogazione dei finanziamenti" sono inserite le seguenti: "o la concessione delle garanzie";

b) al comma 1-*quater*, dopo le parole: "Nel caso in cui il finanziamento" sono inserite le seguenti: "o la garanzia".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024, si provvede, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

10.0.34

LOMBARDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Garanzie prestate da società veicolo di cartolarizzazione)

1. All'articolo 1 della legge 30 aprile 1999, n. 130 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*ter* sono apportate le seguenti modifiche:

1) alinea, le parole: "nei confronti" sono sostituite con le seguenti: "e garanzie a favore";

2) alla lettera *a)*, dopo le parole: "i prenditori dei finanziamenti" sono inserite le seguenti: «e i soggetti garantiti»;

3) alla lettera *b)*, dopo le parole: "l'erogazione dei finanziamenti" sono inserite le seguenti: "o la concessione delle garanzie";

b) al comma 1-*quater*, dopo le parole: "Nel caso in cui il finanziamento" sono inserite le seguenti: "o la garanzia".

2. Agli oneri si provvede, per gli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 11

11.200

PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

Sopprimere il comma 1-bis.

11.201 (già 11.4)

MANCA

Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

«1-bis.1. Al fine di garantire la realizzazione e il rispetto dei tempi dei progetti già finanziati, in tutto o in parte, con le risorse di cui al PNRR e al PNC, ogni autorità pubblica preposta al rilascio di autorizzazioni, pareri e nulla osta previsti dalla legislazione vigente si esprime entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si applica la disciplina del silenzio assenso, di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nell'espressione di un eventuale diniego, l'autorità preposta motiva adeguatamente il contemporamento dell'interesse prevalente che si intende tutelare con l'interesse pubblico al rispetto dei principi e dei tempi di attuazione del PNRR.».

ORDINE DEL GIORNO

G11.100 (già 11.0.17)

NICITA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (A.S. 345),

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 11.0.17.

EMENDAMENTI

11.0.3

PARRINI, NICITA, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Proroga dei termini per l'affidamento dei lavori per opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio - legge n. 145 del 2018 (PNRR cosiddette "Medie opere"))

1. All'articolo 1, comma 143, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "tre mesi" sono sostituite con le seguenti: "sei mesi" e dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "I termini degli interventi di cui al periodo precedente che scadono tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022 sono comunque prorogati al 31 marzo 2023". Al fine di salvaguardare le procedure già in corso di attivazione, per gli affidamenti delle opere di cui al presente comma sono inoltre fatte salve le procedure attuate dai comuni non capoluogo alla data del 31 dicembre 2022 senza l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), penultimo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.».

11.0.15

SBROLLINI, LOMBARDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Nomina Commissario straordinario per la gestione dei rifiuti a Palermo)

1. Al fine di fronteggiare la gestione dell'emergenza rifiuti nel territorio di Palermo e le connesse esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni, il Sindaco di Palermo è nominato Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, che, per la durata di quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, eserci-

ta le competenze assegnate alle regioni ai sensi degli articoli 196 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare:

a) predisporre e adotta il piano di gestione dei rifiuti di Palermo, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e degli indirizzi del Programma nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 198-*bis* del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006;

b) regola le attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi;

c) elabora e approva il piano per la bonifica delle aree inquinate;

d) approva i progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicura la realizzazione di tali impianti e autorizza le modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali di cui agli articoli 7, comma 4-*bis* e 195, comma 1, lettera *l*), del decreto legislativo n. 152 del 2006;

e) autorizza l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 7, comma 4-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006.

2. Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1 il Commissario straordinario, ove necessario, può provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la regione Sicilia, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La regione Sicilia si esprime entro il termine di quindici giorni dalla richiesta; decorso tale termine si procede anche in mancanza della pronuncia.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Commissario straordinario e la regione Sicilia, possono essere nominati uno o più subcommissari. Il Commissario straordinario si avvale di una struttura commissariale anche sulla base di apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai subcommissari eventualmente nominati non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

4. Per le condotte poste in essere ai sensi del presente articolo l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.

5. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 11-bis

11-bis.0.200 (già 11.0.5)

PARRINI, NICITA, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.1

(Proroga dei termini per l'affidamento dei lavori per opere pubbliche di efficientamento energetico - legge n. 160 del 2019 (PNRR cosiddette "Piccole opere"))

1. All'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 32, è aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2022 il termine di cui al primo periodo è fissato al 28 febbraio 2023. Sono fatti salvi gli effetti dell'avvio dei lavori effettuato dal 15 settembre 2022 alla data di entrata in vigore della presente legge";

b) al comma 34, è aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2022 i termini di cui al primo e al terzo periodo sono fissati rispettivamente al 31 marzo 2023 e al 30 giugno 2023".».

11-bis.0.201 (già 11.0.6)

PARRINI, NICITA, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.1

(Assunzioni a tempo determinato per l'attuazione dei progetti del PNRR)

1. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per gli enti locali soggetti attuatori di interventi a valere sulle risorse del

PNRR la percentuale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è fissata al 50 per cento"».

11-bis.0.202 (già 11.0.7)

BASSO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MARTELLA, ROSSOMANDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.1

*(Ripristino dell'obbligo di indicazione del CCNL
per lavori edili di importo superiore a 70.000 euro)*

1. All'articolo 1, comma 43-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "Per i lavori edili di cui all'allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81", sono inserite le seguenti: ", di importo superiore a 70.000 euro,";

b) il secondo periodo è soppresso».

11-bis.0.203 (già 11.0.12)

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA, FRANCESCHELLI, MARTELLA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.1

*(Proroga del termine in tema di approv-
vigionamento di materie prime critiche)*

1. All'articolo 30, comma 4, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023".».

11-bis.0.204 (già 11.0.200)

PATUANELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.1

*(Proroga del termine in tema di approv-
vigionamento di materie prime critiche)*

1. All'articolo 30, comma 4, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023".»

Art. 12

12.2

MANCA

Al comma 1, sostituire le parole: «lettera d)», con le seguenti: «lettere d) ed e)».

12.5

LOMBARDO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'esenzione di cui al comma 1 si applica altresì per gli immobili adibiti a palestre, piscine e centri natatori, anche all'interno di strutture ricettive, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.».

Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole: «di cui al comma 1» con le seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis».

12.13

LOMBARDO

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Limitatamente all'anno 2022, l'articolo 51, comma 4, lettera b), primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica soltanto per i prestiti a tasso variabile, mentre, in caso di concessione di prestiti a tasso fisso, concorre a formare il reddito del lavoratore dipendente il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto alla data di concessione del prestito e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.».

12.14

MARTELLA, MANCA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dall'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, che documentino un aumento della spesa per utenze di energia elettrica e gas nei primi otto mesi del 2022 rispetto al medesimo periodo del 2021, è prorogata all'anno 2023 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come da ultimo prorogata dall'articolo 57, comma 17, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, degli oneri relativi al pagamento delle rate non ancora versate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2022, comprese quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli oneri di cui al primo periodo sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2023, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1,3 milioni di euro per ciascuno degli

anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

12.200

MAGNI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, CUCCHI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente: «3-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Limitatamente ai periodi d'imposta 2022 e 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 3.000, che, ove previsti all'interno di CCL, potranno essere erogati direttamente in busta paga al lavoratore"».

12.0.8

DAMANTE, NAVE, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, CASTELLONE, MAIORINO, LOREFICE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Misura a tutela del commercio al dettaglio mediante temporanea limitazione della variazione in aumento degli indici ISTAT per i canoni di locazione ad uso non abitativo, affitto di ramo d'azienda o altra tipologia di contratto)

1. Al fine di contrastare gli effetti del fenomeno inflattivo in atto e tutelare le attività di commercio al dettaglio salvaguardando i livelli occupazionali, per gli anni 2022, 2023 e 2024 le variazioni in aumento dei canoni di locazione ad uso non abitativo, di cui all'articolo 32 della legge 27 luglio 1978 n. 392 e successive modificazioni, e dei canoni relativi ai contratti di affitto di ramo d'azienda o di altre forme contrattuali utilizzate per il godimento di un bene immobile ad uso commerciale, non possono essere superiori al 2,5 per

cento di quelle accertate dall'ISTAT con riferimento all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati ove l'immobile non costituisca l'unica proprietà immobiliare della persona fisica o giuridica che ne concede la disponibilità.

2. Il ritardo fino a 90 giorni nel pagamento annuale del corrispettivo collegato alla variazione degli indici ISTAT per il periodo di cui al precedente comma non costituisce inadempimento tale da legittimare la risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 1453 e 1455 c.c.».

12.0.200

PARRINI, NICITA, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12.1

*(Calcolo del Fondo di garanzia debiti commerciali-Scompu-
to maggiori oneri da maggiori costi energia e da emergenze)*

1. All'articolo 1, comma 862, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per l'annualità 2023, con riferimento alla determinazione del Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al presente comma, non sono considerate le spese derivanti dai maggiori oneri connessi all'incremento della spesa per energia elettrica e gas sulla base del confronto tra le spese sostenute negli esercizi 2022 e 2020".

2. Dopo il comma 862, articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è inserito il seguente:

"In considerazione delle complessità procedurali che possono comportare ritardi di pagamento non imputabili all'operatività degli enti locali, in occasione di calamità naturali per le quali è dichiarato lo stato di emergenza della durata di almeno tre mesi nel corso dell'anno di riferimento, ai fini della determinazione degli obblighi di accantonamento al fondo di cui al comma 862 gli enti coinvolti possono non considerare le fatture riguardanti le spese direttamente connesse all'emergenza e i relativi importi non sono computati ai fini dell'eventuale calcolo dell'importo da accantonare al predetto fondo."».

12.0.201 (già 12.0.13)

GIACOBBE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12.1

(Indennità compensativa per contingenza emergenziale)

1. Al fine di mitigare gli effetti derivanti dal perdurare del deprezzamento dell'euro sull'ammontare reale delle retribuzioni percepite in euro dagli impiegati a contratto delle rappresentanze diplomatico-consolari del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, determinatisi in ragione delle dinamiche correlate alle crisi russo-ucraina ed energetica, è riconosciuta un'indennità compensativa per contingenza emergenziale, erogabile con cadenza mensile, fino ad un massimo di 12 mesi, pari alla differenza tra l'ammontare delle retribuzioni percepite alla data del 31 dicembre 2021 ed il valore medio della retribuzioni percepite a decorrere dal 1° gennaio 2022.

2. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità attuative del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1.000.000 di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

12.0.202 (già 12.0.9)

PARRINI, NICITA, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12.1

(Facoltà di variare il bilancio 2022 fino al 31 dicembre 2022)

1. Per l'anno 2022, in considerazione delle risorse tuttora in corso di assegnazione, in deroga al termine di cui all'articolo 175, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali possono effettuare le variazioni al bilancio connesse con assegnazioni di risorse di qualsiasi natura provenienti dallo Stato e dalle regioni entro il 31 dicembre 2022.».

12.0.203 (già 12.0.10)

PARRINI, NICITA, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12.1

(Deroghe incarichi dirigenziali a tempo determinato enti in dissesto o in situazioni strutturalmente deficitarie)

1. Per gli enti locali per i quali sia stato dichiarato il dissesto, o che si trovino nelle situazioni strutturalmente deficitarie, al fine di assicurare continuità all'azione amministrativa per la realizzazione degli investimenti a valere sulle risorse del PNRR, dei programmi cofinanziati dall'Unione europea e dei programmi operativi complementari alla programmazione comunitaria 2014/2020 e 2021/2027, fino al 31 dicembre 2026 non si applicano il comma 4 dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e il divieto di assunzione dei collaboratori di cui all'articolo 90 dello stesso decreto legislativo n. 267 del 2000».

12.0.204 (già 12.0.12)

GIACOBBE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12.1

(Detrazioni per carichi di famiglia per personale a contratto negli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Le detrazioni di cui al comma 1, lettera *c*), spettano altresì per i figli minori di anni 21 degli impiegati di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, che, pur essendo residenti in uno Stato estero, producono o ricavano il loro reddito in Italia ai sensi dell'articolo 24, comma 3-*bis*".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500mila euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

12.0.205

MAGNI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, CUCCHI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Proroga del termine per l'applicazione del regime semplificato al lavoro agile)

1. All'articolo 10, comma 2-bis, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, come modificato dall'art. 25-bis del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023"».

12.0.206

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12.1.

(Proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili e i genitori lavoratori con figli minori di anni 14)

1. All'articolo 10, comma 1-ter, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, le parole: "fino al 31 dicembre giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2023".

2. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 30 giugno 2023.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 18.660.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

12.0.207 (già 12.0.6)

MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12.1

(Fondo editoria)

1. Per l'anno 2023, relativamente alle spese sostenute nel 2022, agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, è riconosciuto il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 806 a 809, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle condizioni e con le modalità ivi previste per l'anno 2020, nel limite massimo di spesa di 18 milioni di euro. Fermo restando il suddetto limite di spesa, il credito d'imposta può essere altresì parametrato anche agli importi spesi per l'acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici e di dispositivi POS, agli importi spesi per acquisto beni e servizi strumentali per l'informatizzazione e lo sviluppo tecnologico del punto vendita, agli importi spesi a titolo di commissioni e spese per operazioni bancarie, mutui, assicurazioni e garanzie fideiussorie connessi all'attività di vendita di quotidiani e periodici, e per i contributi previdenziali riferiti anche a collaboratori familiari, per il recupero quota ammortamento per avviamento, beni immobili e/o costruzioni leggere, nonché alle altre spese individuate con il decreto di cui al comma 808 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 con il quale vengono altresì individuati eventuali massimali di costo per ciascuna spesa cui parametrare il credito di imposta. Per l'anno 2023, agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici che siano in possesso di uno o più dei seguenti requisiti: *a)* abbiano una età compresa tra i 18 e i 40 anni, *b)* siano imprese femminili, *c)* siano l'unico punto vendita di un Comune o di una sua frazione o circoscrizione, *d)* abbiano avviato o siano subentrati in una attività di rivendita esclusiva di quotidiani e periodici nel 2022, la misura del credito di imposta di cui al comma 1, è stabilita nella misura massima di euro 6.000. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta astrattamente spettante ai sensi del comma 1 e 2. Il credito d'imposta di cui sopra non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta sulle attività produttive. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del

Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.».

Art. 12-bis

12-bis.200 (già 2.1000/33)

VERDUCCI, LOSACCO, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 1, sostituire le parole: «200 milioni di euro» con le seguenti: «500 milioni di euro».

Conseguentemente, alla lettera d), capoverso «Art. 15», dopo il terzo comma, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2021, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "a carico dei soggetti" è inserita la seguente: "passivi";

b) al comma 2, le parole: "30 aprile", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre";

c) al comma 2, le parole: "31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2021";

d) al comma 2, le parole: "nella misura del 25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 50 per cento";

e) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3-bis. La società o l'ente controllante e ciascuna società controllata fra le quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, possono esercitare l'opzione per determinare la base imponibile del contributo di cui al comma 2 aggregando la base imponibile, sia positiva che negativa, delle proprie società controllate, a condizione che anche dette società esercitino le attività di cui al comma 1.

3-ter. Ai fini del calcolo del contributo solidaristico straordinario, dai totali delle operazioni attive e delle operazioni passive sono escluse le operazioni straordinarie attive e passive realizzate dall'impresa e le operazioni attive e passive effettuate con riferimento ad attività diverse da quelle di cui al comma 1. I medesimi totali sono, altresì, rettificati del valore delle accise che hanno concorso alla base imponibile Iva delle suddette operazioni e dei differenziali monetari positivi o negativi pagati o incassati in relazione agli

strumenti finanziari derivati, associabili alle medesime operazioni, stipulati per la copertura del rischio di fluttuazione dei prezzi dell'energia elettrica, del gas metano, del gas naturale o di prodotti petroliferi."».

ORDINI DEL GIORNO

G12-bis.100 (già 2.1000/39)

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (A.S. 345),

impegna il Governo:

a dare attuazione, nel primo provvedimento utile, a quanto previsto nel subemendamento 2.1000/39.

G12-bis.101 (già 2.1000/53)

BASSO, ASTORRE, FINA, IRTO, MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (A.S. 345),

impegna il Governo:

a dare attuazione, nel primo provvedimento utile, a quanto previsto nel subemendamento 2.1000/53.

EMENDAMENTI

12-bis.0.201 (già 2.1000/37)

PARRINI, MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.1.

(Disposizioni urgenti per gli enti locali)

1. Il Fondo di cui al comma 1, articolo 41 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, è ulteriormente finanziato per l'anno 2022 per 100 milioni di euro. Le risorse sono ripartite con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato Città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 gennaio 2023. Al conseguente onere, pari a 100 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per gli enti locali soggetti attuatori di interventi a valere sulle risorse del PNRR la percentuale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è fissata al 50 per cento".

3. Per gli enti locali per i quali sia stato dichiarato il dissesto, o che si trovino nelle situazioni strutturalmente deficitarie, al fine di assicurare continuità all'azione amministrativa per la realizzazione degli investimenti a valere sulle risorse del PNRR e PNC, fino al 31 dicembre 2026 non si applica il comma 4 dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. All'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo la parola: "riferita" inserire la seguente: "anche".

5. Le disposizioni di cui all'articolo 161, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, sono sospese fino al 31 dicembre 2023».

12-bis.0.202 (già 2.1000/36)

PARRINI, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.1.

(Disposizioni urgenti per gli enti locali)

1. All'articolo 15-bis, comma 7, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, e successive modificazioni, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Le disposizioni richiamate dal precedente periodo non si applicano agli impianti, di qualsiasi tipologia e potenza, i cui intestatari siano pubbliche amministrazioni centrali e locali, enti territoriali, enti pubblici economici e soggetti partecipati al cento per cento da amministrazioni e enti pubblici. Sono da considerarsi non dovute eventuali somme richieste dal GSE a tali soggetti".

2. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per gli enti locali soggetti attuatori di interventi a valere sulle risorse del PNRR la percentuale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è fissata al 50 per cento".

3. Per gli enti locali per i quali sia stato dichiarato il dissesto, o che si trovino nelle situazioni strutturalmente deficitarie, al fine di assicurare continuità all'azione amministrativa per la realizzazione degli investimenti a valere sulle risorse del PNRR, dei programmi cofinanziati dall'Unione europea e dei programmi operativi complementari alla programmazione comunitaria 2014/2020 e 2021/2027, fino al 31 dicembre 2026 non si applicano il comma 4 dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e il divieto di assunzione dei collaboratori di cui all'articolo 90 dello stesso decreto legislativo n. 267 del 2000.

4. All'articolo 1, comma 862, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per l'annualità 2023, con riferimento alla determinazione del Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al presente comma, non sono considerate le spese derivanti dai maggiori oneri connessi all'incremento della spesa per energia elettrica e gas sulla base del confronto tra le spese sostenute negli esercizi 2022 e 2020".

5. Dopo il comma 862, articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è inserito il seguente: "In considerazione delle complessità procedurali che possono comportare ritardi di pagamento non imputabili all'operatività degli enti locali, in occasione di calamità naturali per le quali è dichiarato lo stato di emergenza della durata di almeno tre mesi nel corso dell'anno di riferimento, ai fini della determinazione degli obblighi di accantonamento al fondo di cui al comma 862 gli enti coinvolti possono non considerare le fatture riguardanti le spese direttamente connesse all'emergenza e i relativi importi

non sono computati ai fini dell'eventuale calcolo dell'importo da accantonare al predetto fondo".

6. Al fine di facilitare il pagamento dei debiti commerciali degli enti locali e di evitare carenze di liquidità a fronte dei maggiori oneri per l'approvvigionamento di energia elettrica e gas, le disposizioni di cui all'articolo 161, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267, e all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, sono sospese fino al 31 marzo 2023.

7. Le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 828 e 830, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, non si applicano qualora gli enti locali inadempienti trasmettano, entro il termine perentorio del 28 febbraio 2023, le certificazioni non inviate o inviate in modo incompleto al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello stato, utilizzando l'applicativo *web* <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>».

12-bis.0.203 (già 2.1000/50)

MARTELLA, MANCA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.1.

(Proroga dei termini per la consegna dei beni ordinati entro il 31 dicembre 2021 ai fini della fruizione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1054, le parole: "ovvero entro il 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 30 giugno 2023"

b) al comma 1056, le parole: "ovvero entro il 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 30 giugno 2023"».

12-bis.0.204 (già 2.1000/48)

MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.1.

1. Per l'anno 2023, relativamente alle spese sostenute nel 2022, agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, è riconosciuto il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 806 a 809, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle condizioni e con le modalità ivi previste per l'anno 2020, nel limite massimo di spesa di 18 milioni di euro. Fermo restando il suddetto limite di spesa, il credito d'imposta può essere altresì parametrato anche agli importi spesi per l'acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici e di dispositivi POS, agli importi spesi per acquisto beni e servizi strumentali per l'informatizzazione e lo sviluppo tecnologico del punto vendita, agli importi spesi a titolo di commissioni e spese per operazioni bancarie, mutui, assicurazioni e garanzie fideiussorie connessi all'attività di vendita di quotidiani e periodici, e per i contributi previdenziali riferiti anche a collaboratori familiari, per il recupero quota ammortamento per avviamento, beni immobili e/o costruzioni leggere, nonché alle altre spese individuate con il decreto di cui al comma 808 della Legge 30 dicembre 2018, n.145 con il quale vengono altresì individuati eventuali massimali di costo per ciascuna spesa cui parametrare il credito di imposta. Per l'anno 2023, agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici che siano in possesso di uno o più dei seguenti requisiti: *a)* abbiano una età compresa tra i 18 e i 40 anni, *b)* siano imprese femminili, *c)* siano l'unico punto vendita di un Comune o di una sua frazione o circoscrizione, *d)* abbiano avviato o siano subentrati in una attività di rivendita esclusiva di quotidiani e periodici nel 2022, la misura del credito di imposta di cui al comma 1, è stabilita nella misura massima di euro 6.000. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta astrattamente spettante ai sensi del comma 1 e 2. Il credito d'imposta di cui sopra non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta sulle attività produttive. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.».

12-bis.0.205 (già 2.1000/35)

PARRINI, MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.1.

(Proroga dei termini per l'affidamento dei lavori per opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio - L. 145/2018 (PNRR c.d. "Medie opere" e dei termini per l'affidamento dei lavori per opere pubbliche di efficientamento energetico) - L. 160/2019 (PNRR c.d. "Piccole opere"))

1. All'articolo 1, comma 143, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "tre mesi" sono sostituite con le seguenti: "sei mesi" e dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "I termini degli interventi di cui al periodo precedente che scadono tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022 sono comunque prorogati al 31 marzo 2023". Al fine di salvaguardare le procedure già in corso di attivazione, per gli affidamenti delle opere di cui al presente comma sono inoltre fatte salve le procedure attuate dai comuni non capoluogo alla data del 31 dicembre 2022 senza l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), penultimo periodo, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

2. All'articolo 1 della legge 160/2019 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 32, è aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2022 il termine di cui al primo periodo è fissato al 28 febbraio 2023. Sono fatti salvi gli effetti dell'avvio dei lavori effettuato dal 15 settembre 2022 alla data di entrata in vigore della presente legge";

b) al comma 34, è aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2022 i termini di cui al primo e al terzo periodo sono fissati rispettivamente al 31 marzo 2023 e al 30 giugno 2023"».

12-bis.0.206 (già 2.1000/49)

MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.1.

(Fondo ristorazione collettiva e sospensione CAM ristorazione)

1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi delle materie prime, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, anche in conseguenza della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, le misure contenute nell'articolo 43-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito nella legge 23 luglio 2021, n. 106, sono estese all'anno 2022. Con decreto adottato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 43-bis, sono definite le modalità di attuazione per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede a valere sulle risorse già stanziare per l'anno 2021 e non utilizzate.

2. A causa dell'emergenza da COVID-19 e delle conseguenti difficoltà di approvvigionamento di talune derrate alimentari, gli obblighi previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con riferimento all'acquisto dei servizi di ristorazione collettiva e di forniture di derrate alimentari così come disciplinati dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 marzo 2020, nonché l'applicazione delle definizioni di cui all'articolo 2 della legge 17 maggio 2022, n. 61, ai servizi di ristorazione collettiva, sono sospesi sino al 31 dicembre 2023.».

12-bis.0.207

MAGNI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, CUCCHI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 12-ter

(Modifiche al contributo straordinario contro il caro-bollette di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21)

1. All'articolo 37, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive," sono inserite le seguenti: "al netto dell'importo delle accise versate direttamente all'erario,"; le parole: "periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre

2020 al 30 aprile 2021", sono sostituite dalle seguenti: "periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 novembre 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 novembre 2021", e le parole: "nella misura del 25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del cento per cento";

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "3-bis. Ai fini del calcolo del contributo solidaristico straordinario di cui al presente articolo, dai totali delle operazioni attive e delle operazioni passive sono escluse le operazioni straordinarie attive e passive realizzate dall'impresa e le operazioni attive e passive effettuate con riferimento ad attività diverse da quelle di cui al comma 1."

2. Le maggiori entrate provenienti da quanto previsto dal presente articolo, sono assegnate ad un "Fondo" istituito presso il Ministero dell'Economia denominato "Fondo emergenziale per i costi energetici". Con decreto del Ministero dell'Economia da emanarsi di concerto con il Ministero dell'Ambiente e Sicurezza sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al Fondo del presente comma che dovranno essere finalizzate ad incrementare, per l'anno 2022, le misure di compensazione al carovita per lavoratori e pensionati e le misure di sostegno alle fonti rinnovabili.»

Art. 13

13.4

SBROLLINI, LOMBARDO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 81, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "Per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Per Panno 2023" e le parole: "dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "nel medesimo periodo d'imposta".

1-ter. Ai fini del comma 3-bis è autorizzata la spesa, per un importo complessivo pari 90 milioni di euro per l'anno 2023, che costituisce tetto di spesa.

1-quater. Agli oneri derivanti dai commi 1-bis e 1-ter, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigenti conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali, di cui

all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 19.».

13.5

SBROLLINI, LOMBARDO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per fare fronte alla crisi economica derivante dall'aumento dei costi dell'energia e incentivare l'impiego di fonti di energia rinnovabile, in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche, degli enti di promozione sportiva e delle federazioni sportive, anche nel settore paralimpico, che gestiscono impianti sportivi e piscine è riconosciuto, nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2023, un credito d'imposta pari al 60 per cento delle spese documentate relative all'acquisto e installazione di impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui al presente comma e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al presente comma.».

13.200 (già 13.7)

MANCA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1.1. Al fine di assicurare un efficace contrasto alla violazione dei diritti d'autore online relativi agli eventi sportivi diffusi in diretta, nonché di garantire maggiori entrate allo Stato e alle federazioni, associazioni e società sportive, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, integra il Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica, di cui alla delibera n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013, con la previsione che l'esecuzione da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione degli ordini cautelari di blocco all'accesso degli indirizzi IP e dei nomi a dominio dei siti internet attraverso i quali vengono diffusi illecitamente contenuti protetti avvenga tempestivamente e comunque non oltre trenta minuti dalla relativa comunicazione. L'Autorità provvede all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane,

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

13.201 (già 13.8)

MANCA

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1.1. Al fine di garantire la realizzazione degli investimenti necessari all'adeguamento e la messa in sicurezza delle tribune e delle aree riservate al pubblico dell'Autodromo "Enzo e Dino Ferrari", in attuazione dei nuovi *standard* minimi previsti dalla Federazione internazionale automobilistica (FIA) per lo svolgimento delle gare nei circuiti di Formula 1, sono stanziati, in favore del Comune sede dell'Autodromo, 500 mila euro per l'anno 2022 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027.

1.2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1.1, pari a 500 mila euro per l'anno 2022 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

13.202 (già 13.3)

MANCA

Al comma 1-bis, aggiungere infine il seguente periodo: «La durata dei contratti di licenza, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera *t*), del medesimo decreto legislativo, nel territorio nazionale relativi al triennio 2021-2024, in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione può essere prorogata fino a un massimo di due anni.».

13.0.3

SBROLLINI, LOMBARDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Modifiche al decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 368)

1. All'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 368, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per la durata della formazione a tempo pieno, compatibilmente con il previsto obbligo di frequenza alle attività didattiche teoriche e pratiche, al medico è consentito l'esercizio di attività libero-professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione, nonché ogni altro rapporto convenzionale o precario con il servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private"».

13.0.6

VERSACE, LOMBARDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Erogazione di ausili, ortesi e protesi per l'attività sportiva amatoriale delle persone con disabilità fisica)

1. All'articolo 104, comma 3-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, così come convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023, 2024 e 2025";

b) al secondo periodo, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "annui".

2. Agli oneri conseguenti alle modificazioni di cui al comma 1, pari a cinque milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

13.0.7

MANCA, MISIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Proroga delle concessioni di impianti sportivi per le società e associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro)

1. Al comma 1 dell'articolo 10-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "al fine di sostenere" sono inserite le seguenti: "le società e";

b) le parole: "a tali associazioni" sono sostituite dalle seguenti: "a tali soggetti";

c) le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";

d) le parole: "delle associazioni stesse" sono sostituite dalle seguenti: "delle società e associazioni stesse".».

13.0.10

VALENTE, ASTORRE, MISIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Misure in materia di società a partecipazione pubblica)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108, il comma 6-bis è sostituito dal seguente:

"In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, gli esercizi 2020, 2021 e 2022 non si computano nel calcolo del triennio ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, comma 5, né ai fini dell'applicazione dell'articolo 21 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175."».

13.0.12

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Slittamento della sospensione della compensazione del saldo di mobilità extraregionale definito per la Regione Calabria)

1. All'articolo 16-*septies*, comma 2, lettera *e*), del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: "per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2023" e le parole: "finanziamento dell'anno 2022" con le seguenti: "finanziamento dell'anno 2023";

b) al secondo periodo, le parole: "dall'anno 2026" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2027"».

13.0.13

LOMBARDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disciplina per la realizzazione degli impianti di desalinizzazione)

1. Al fine di semplificare le procedure per l'installazione degli impianti di desalinizzazione utili a contrastare gli effetti devastanti derivanti dalla prolungata siccità e far fronte all'emergenza idrica, l'articolo 12, della legge 17 maggio 2022, n. 60, è abrogato.».

13.0.14 (testo 2)

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

*(Iscrizione a ruolo dei proventi del *payback* per i dispositivi medici e iscrizione in bilancio 2022 delle entrate di cui al *payback* per acquisti diretti relativi agli anni 2020 e 2021)*

1. All'articolo 18, comma 1, capoverso *9-bis*, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "I suddetti provvedimenti regionali costituiscono titolo per l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, in relazione alle somme da recuperare.";

b. il quarto periodo è sostituito dal seguente: "Nel caso in cui le aziende fornitrici di dispositivi medici non adempiano all'obbligo del ripiano di cui al presente comma, i crediti per acquisti di dispositivi medici delle singole regioni e province autonome, anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale, nei confronti delle predette aziende fornitrici inadempienti sono recuperati tramite iscrizione a ruolo ai sensi articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 o compensati con i debiti per acquisti di dispositivi medici, anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale, fino a concorrenza dell'intero ammontare."

2. In considerazione dell'incremento dei costi correlati al fenomeno inflattivo, le entrate di cui al *payback* per acquisti diretti relativo agli anni 2020 e 2021 oggetto di pagamento con riserva possono essere utilizzate dalle regioni e dalle province autonome per l'equilibrio del settore sanitario dell'anno 2022, ferma restando la compensazione delle stesse a valere sul fabbisogno sanitario nazionale *standard* dell'anno in cui il pagamento con riserva è definito, qualora di entità inferiore.»

13.0.15

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Iscrizione in bilancio 2022 delle entrate di cui al payback per acquisti diretti relativo agli anni 2020 e 2021)

1. In considerazione dell'incremento dei costi correlati al fenomeno inflattivo, le entrate di cui al *payback* per acquisti diretti relativo agli anni 2020 e 2021 oggetto di pagamento con riserva possono essere utilizzate dalle regioni e dalle province autonome per l'equilibrio del settore sanitario dell'anno 2022, ferma restando la compensazione delle stesse a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard dell'anno in cui il pagamento con riserva è definito, qualora di entità inferiore.».

13.0.16

LORENZIN, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Misure a sostegno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per gli oneri sostenuti per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19)

1. A parziale copertura degli oneri sostenuti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al termine dello stato di emergenza il 31 marzo 2022, il fondo sanitario nazionale è incrementato di 1.500 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso alle risorse di cui al comma 1 e di ripartizione delle stesse.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante il maggior gettito tributario derivante dal contrasto all'evasione fiscale.».

13.0.18

VALENTE, ASTORRE, MISIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Agevolazioni per la transizione energetica delle imprese di trasporto pubblico locale)

1. Al fine di incentivare la transizione energetica delle flotte adibite al trasporto pubblico locale e regionale, anche ferroviario, le imprese che svolgono servizi di trasporto pubblico locale e regionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 beneficiano delle agevolazioni riservate alle imprese a forte consumo di energia elettrica in conformità e nei limiti previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017.

2. L'efficacia delle disposizioni del comma 12-bis è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato UE.

3. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dall'annualità 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

13.0.19

GELMINI, PAITA, LOMBARDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-ter.

(Agevolazioni energivore per le imprese TPL)

1. Al fine di incentivare la transizione energetica delle flotte adibite al trasporto pubblico locale e regionale, anche ferroviario, le imprese che svolgono servizi di trasporto pubblico locale e regionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 beneficiano delle agevolazioni riservate alle imprese a forte consumo di energia elettrica in conformità e nei limiti previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre 2017, n. 300.

2. L'efficacia delle disposizioni del comma 12-*bis* è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera *c*), del Trattato UE.

3. gli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valuta in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

13.0.24

LOMBARDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-*bis*.

(Sgravi contributivi per i giovani agricoltori)

1. Al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, anche se soci di società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni ed integrazioni, con età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate a partire dal 1° gennaio 2023, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

2. L'esonero di cui al primo periodo, decorsi i primi trentasei mesi, è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi nel limite del 66 per cento e per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel limite del 50 per cento. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.».

13.0.25

LOMBARDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Moratoria sui crediti per le piccole e medie imprese agricole)

1. Al fine di sostenere le attività produttive in relazione al perdurare delle difficoltà legate all'attuale quadro economico, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di *leasing* in scadenza prima del 31 marzo 2023 è sospeso per le PMI agricole sino al 31 marzo 2023 su richiesta del soggetto finanziato e previo accordo con la banca e/o gli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.».

13.0.28

VERSACE, LOMBARDO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Erogazione di ausili a tecnologia avanzata e digitale per persone sorde)

1. Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena inclusione sociale delle persone con disabilità uditiva, in via sperimentale per l'anno 2023 e nel limite di 5 milioni di euro che costituisce tetto di spesa, il Servizio sanitario nazionale provvede all'erogazione di ausili a tecnologia avanzata e digitale per persone sorde. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i tetti di spesa per ciascuna regione che accede al Fondo sanitario nazionale, i criteri per l'erogazione degli ausili di cui al primo periodo e le modalità per garantire il rispetto dei tetti di spesa regionali e nazionale.

2. Agli oneri conseguenti si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'arti-

colo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

13.0.29

VERSACE, LOMBARDO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Contributo destinato all'acquisto di parrucche per pazienti oncologici)

1. I pazienti oncologici che a seguito di un ciclo di chemioterapia abbiano subito la perdita di capelli hanno diritto ad un contributo di euro 300 per l'acquisto di parrucca. La richiesta di contributo deve essere indirizzata alla Azienda sanitaria locale di riferimento, presentando un certificato che attesti la patologia neoplastica e l'intercorsa alopecia secondaria a trattamenti chemioterapici e la ricevuta di avvenuto pagamento per l'acquisto della parrucca. Le regioni provvedono all'erogazione del contributo.

2. Agli oneri conseguenti, pari a 5 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Art. 14

14.200

MAGNI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, CUCCHI

Sopprimere il comma 2.

14.2

D'ELIA, MANCA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 3, capoverso «606-bis», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Per l'anno 2022» con le seguenti: «A decorrere dall'anno 2022».

Conseguentemente:

a) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.225 milioni di euro per l'anno 2022 ed a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede, quanto a 1.225 milioni di euro per l'anno 2022, ai sensi dell'articolo 15 e, quanto a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»;

b) *all'articolo 15, apportare le seguenti modificazioni:*

- *al comma 5, sostituire le parole: «6.037,454 milioni di euro» con le seguenti: «6.137,454»;*

- *al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «1.527 milioni di euro» con le seguenti: «1.627 milioni di euro» e all'allegato n. 3, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione n. 23 Fondi da ripartire, sostituire la cifra: «400» con la seguente: «500», al programma 23.1 Fondi da assegnare, sostituire la cifra: «200» con la seguente: «300» e al programma 23.2 Fondi di riserva e speciali, sostituire la cifra: «200» con la seguente: «300».*

14.3

D'ELIA, MANCA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 3, capoverso «606-bis», al primo periodo, sostituire le parole: «85,8 milioni» con le seguenti: «95,8» e al secondo periodo, sostituire le parole: «14,2 milioni» con le seguenti: «24,2 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 15, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, sostituire le parole: «6.037,454 milioni di euro» con le seguenti: «6.057,454»;*

b) *al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «1.527 milioni di euro» con le seguenti: «1.547 milioni di euro» e all'allegato n. 3, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione n. 23 Fondi da ripartire, sostituire la cifra: «400» con la seguente: «420», al programma 23.1 Fondi da*

assegnare, sostituire la cifra: «200» con la seguente: «220» e al programma 23 2 Fondi di riserva e speciali, sostituire la cifra: «200» con la seguente: «220».

14.4

Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, DAMANTE, CASTELLONE, PATUANELLI, SIRONI, NAVE, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO, LOREFICE

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Per l'anno 2022, il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'articolo 1, comma 606, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come incrementato ai sensi del comma 3, è ulteriormente incrementato di 400 milioni di euro da destinare:

a) quanto a 30 milioni di euro per la valorizzazione del personale DSGA;

b) quanto a 70 milioni di euro per la valorizzazione del personale ATA;

c) quanto a 300 milioni di euro per l'attivazione dei profili AS (coordinatore dei collaboratori scolastici) e C (coordinatore degli assistenti tecnici e amministrativi), come previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

14.5

PIRONDINI, Barbara FLORIDIA, DAMANTE, CASTELLONE, PATUANELLI, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO, LOREFICE

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Il fondo di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come ripartito dal decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 274, del 2 settembre 2021, è incrementato di ulteriori 400 milioni di euro per l'a.s. 2022/2023 da destinare alla riattivazione dell'organico, individuato ai sensi dell'articolo 58, comma 4-ter,

lettere *a*) e *b*), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

3-ter. Il fondo di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come incrementato ai sensi del comma *3-bis*, è utilizzato anche per l'a.s. 2022/2023 fino al termine delle lezioni, nel limite delle risorse di cui al medesimo comma *3-bis*.

3-quater. Agli oneri di cui al comma *3-bis*, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

14.9

PIRONDINI, Barbara FLORIDIA, DAMANTE, CASTELLONE, PATUANELLI, NAVE, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO, LOREFICE

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«*3-bis*. All'articolo 19-*quater* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "è reso disponibile il 60 per cento dei posti vacanti" sono sostituite dalle seguenti: "è reso disponibile il 100 per cento dei posti vacanti";

b) il secondo periodo è soppresso.

3-ter. I criteri per la formazione dell'organico di sostegno di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 8 novembre 2013, n. 128, sono rivisti mediante trasformazione dei posti in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15, della legge 30 luglio 2010, n. 122, per due anni scolastici consecutivi, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201 della legge 13 luglio 2015, n. 107.».

14.201 (già 14.7)

MANCA, MISIANI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3.1. All'articolo 24, comma 5-ter, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le parole: "per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2022 e 2023".».

14.202 (già 14.8)

MANCA, MISIANI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3.1. L'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, si interpreta nel senso che le entrate correnti sono calcolate sulla base della media degli accertamenti dei primi tre titoli degli ultimi tre rendiconti della gestione approvati, escludendo gli accertamenti vincolati di cui alla Tipologia 102 "Tributi destinati al finanziamento della sanità" del Titolo I "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" e al Fondo Nazionale dei Trasporti, di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, e al netto dell'accantonamento obbligatorio ai medesimi titoli del fondo crediti di dubbia esigibilità.».

ORDINE DEL GIORNO

G14.100

Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, DAMANTE, CASTELLONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (AS. 345),

premesso che:

il comma 3 dell'articolo 14 del provvedimento in esame incrementa la dotazione del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa in misura pari a 85,8 milioni di euro per il 2022, destinandolo, in particolare, al finanziamento dei trattamenti retributivi accessori del personale docente, come definiti da parte del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto Istruzione e ricerca;

tuttavia, il medesimo comma 3 reca un'autorizzazione di spesa pari a 14,2 milioni di euro, per il 2022, relativa ai compensi individuali accessori del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (personale ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative;

considerato che:

le retribuzioni relative tanto al personale ATA quanto ai Direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) sono da troppo tempo inadeguate ai rispettivi livelli professionali di riferimento;

valutato che:

allo scopo di valorizzare in senso generale e a più ampio spettro il personale ATA occorre introdurre i profili «AS» e «C», ovvero il coordinatore dei collaboratori scolastici e il coordinatore degli assistenti tecnici e amministrativi, giacché previsti dal contratto collettivo nazionale,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di reperire repentinamente le risorse necessarie a incrementare ulteriormente il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, finalizzando tale incremento alla valorizzazione del personale DSGA e del personale ATA, nonché all'attivazione dei profili AS (coordinatore dei collaboratori scolastici) e C (coordinatore degli assistenti tecnici e amministrativi), come previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

EMENDAMENTI

14.0.200 (già 14.0.16)

ZAMPA, ZAMBITO, CAMUSSO, FURLAN, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14.1

1. Per l'anno 2022 la quota premiale a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, disposta dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, è pari allo 0,40 per cento delle predette risorse. A decorrere dall'anno 2023 la quota premiale a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, disposta dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, è pari allo 0,50 per cento delle predette risorse. I criteri per il riparto della quota premiale di cui ai periodi primo e secondo del presente comma sono annualmente indicati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.»

14.0.201 (già 14.0.14)

MARTELLA, MANCA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Proroga dei termini per la consegna dei beni ordinati entro il 31 dicembre 2021 ai fini della fruizione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1054, le parole: "ovvero entro il 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 30 giugno 2023";

b) al comma 1056, le parole: "ovvero entro il 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 30 giugno 2023"».

14.0.202 (già 14.0.15)

ASTORRE, MANCA, BASSO, FINA, IRTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14.1

(Disposizioni transitorie per l'applicazione del decreto ministeriale 20 luglio 2022, n. 154)

1. Il decreto ministeriale del 20 luglio 2022 n. 154 si applica alle polizze di assicurazione aventi ad oggetto immobili da costruire per i quali il titolo abilitativo edilizio sia stato richiesto o presentato successivamente alla sua entrata in vigore. Inoltre, si considerano in ogni caso validi, senza necessità di successivo adeguamento, gli accordi preliminari di polizza, comunque denominati, stipulati prima dell'entrata in vigore del predetto decreto.».

14.0.203 (già 14.0.8)

MARTELLA, MANCA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14.1

(Proroga di disposizioni di semplificazione in materia di occupazione di suolo pubblico, commercio su aree pubbliche e pubblici esercizi)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 706, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'applicazione delle disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 9-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è prorogata al 30 giugno 2023.».

Art. 14-sexies

14-sexies.200

PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE

Sopprimere l'articolo.

Art. 15

15.1

MIRABELLI, MALPEZZI, MANCA

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Il Fondo finalizzato all'erogazione di contributi ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di ulteriori 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.

2-ter. Al fine di consentire al prefetto di esercitare il potere sostitutivo in materia di repressione dell'abusivismo edilizio di cui all'articolo 41 del testo unico in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, i responsabili dei Comuni sono tenuti a trasmettere con cadenza semestrale l'elenco delle opere abusive per le quali non si è concluso l'iter di demolizione e l'elenco delle demolizioni da eseguire. Il prefetto entro trenta giorni dalla ricezione degli elenchi provvede agli adempimenti di notifica al proprietario dell'acquisizione al demanio e di demolizione dell'abuso, avvalendosi delle risorse di cui al comma 2-bis.

2-quater L'Agenzia delle entrate trasmette le informazioni relative ai fabbricati non accatastati acquisite sulla base delle immagini aeree e delle verifiche di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, ai Ministeri dell'ambiente e delle infrastrutture, ai Comuni e ai Prefetti, in modo che siano realizzate le attività di verifica della regolarità edilizia e fiscale, affinché il prefetto avvii la demolizione degli abusi edilizi.

2-quinquies. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede median-

te corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

15.2

MIRABELLI, MALPEZZI, MANCA

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. La dotazione del fondo finalizzato all'erogazione di contributi ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive, di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2022 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

15.3

NICITA, Barbara FLORIDIA, DAMANTE, BEVILACQUA, LOREFICE

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. La dotazione del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementata, al fine di assicurare gli immediati interventi nelle aree della Sicilia sud orientale colpite dagli eccezionali eventi meteorologici di carattere alluvionale del mese di novembre 2022 e la messa in sicurezza del territorio, di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2022 e di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2023.

2-ter. Ai maggiori oneri di cui al presente comma si provvede, per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione, per un ammontare pari a 10 milioni di euro, delle risorse del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6 comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e per un ammontare pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

15.4

MISIANI, MANCA

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: "nel mese di novembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "nei mesi di novembre e dicembre 2022".

2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis, pari a 1245 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 2-quater.

2-quater. All'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2021, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "a carico dei soggetti", è inserita la seguente: "passivi";

b) al comma 2:

1) le parole: "30 aprile", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre";

2) le parole: "31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2021";

3) le parole: "nella misura del 25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 50 per cento";

c) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3-bis. La società o l'ente controllante e ciascuna società controllata fra le quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, possono esercitare l'opzione per determinare la base imponibile del contributo di cui al comma 2 aggregando la base imponibile, sia positiva che negativa, delle proprie società controllate, a condizione che anche dette società esercitino le attività di cui al comma 1.

3-ter. Ai fini del calcolo del contributo solidaristico straordinario, dai totali delle operazioni attive e delle operazioni passive sono escluse le operazioni straordinarie attive e passive realizzate dall'impresa e le operazioni attive e passive effettuate con riferimento ad attività diverse da quelle di cui al comma 1. I medesimi totali sono, altresì, rettificati del valore delle accise che hanno concorso alla base imponibile Iva delle suddette operazioni e dei differenziali monetari positivi o negativi pagati o incassati in relazione agli strumenti finanziari derivati, associabili alle medesime operazioni, stipulati per la copertura del rischio di fluttuazione dei prezzi dell'energia elettrica, del gas metano, del gas naturale o di prodotti petroliferi."».

15.6 (testo 2)

IRTO, MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 98, primo periodo, le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2025";

b) al comma 108, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Gli oneri derivanti dai commi da 98 a 107 sono valutati in 617 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, in 1.053,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025; i predetti importi sono corrispondentemente iscritti in apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.»

3-ter. All'articolo 5, comma 2, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, al primo periodo le parole: << entro il 31 dicembre 2022>> sono sostituite dalle seguenti:<< entro il 31 dicembre 2025>>.

15.7

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. A decorrere dall'anno 2023, un importo pari a 15 milioni di euro annui è assegnato ai comuni di cui all'articolo 30, comma 14-*quinquies*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e ai comuni fino a 15.000 abitanti che hanno sostenuto costi di discarica per il trattamento di siti in condizioni di "post mortem", sulla cui base hanno subito un maggiore taglio, riconducibile a tali costi, in applicazione dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, di incidenza superiore al 18 per cento sulla spesa corrente media risultante dai certificati ai rendiconti del triennio 2010-2012.

3-ter. I comuni beneficiari del contributo di cui al comma 3-bis sono individuati sulla base di una istruttoria condotta dal Ministero dell'interno e dal Ministero dell'economia e delle finanze con il supporto della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, anche avvalendosi, in caso di necessità, di apposite certificazioni richieste agli enti interessati. Il riparto dei fondi è determinato mediante uno o più decreti del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo accordo presso la Con-

ferenza Stato-città e autonomie locali, di cui il primo da emanarsi entro il 15 marzo 2023 e gli eventuali successivi da emanarsi comunque entro il 30 settembre 2023.

3-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma 3-*bis*, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

15.9

PARRINI, NICITA, MANCA

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis.* All'articolo 15-*bis*, comma 7, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, e successive modificazioni, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Le disposizioni richiamate dal precedente periodo non si applicano agli impianti, di qualsiasi tipologia e potenza, i cui intestatari siano pubbliche amministrazioni centrali e locali, enti territoriali, enti pubblici economici e soggetti partecipati al cento per cento da amministrazioni e enti pubblici. Sono da considerarsi non dovute eventuali somme richieste dal GSE a tali soggetti"».

15.10

PARRINI, NICITA, MANCA

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis.* Al fine di facilitare il pagamento dei debiti commerciali degli enti locali e di evitare carenze di liquidità a fronte dei maggiori oneri per l'approvvigionamento di energia elettrica e gas, le disposizioni di cui all'articolo 161, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, sono sospese fino al 31 marzo 2023».

15.11

PARRINI, NICITA, MANCA

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 828 e 830, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, non si applicano qualora gli enti locali inadempienti trasmettano, entro il termine perentorio del 28 febbraio 2023, le certificazioni non inviate o inviate in modo incompleto al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, utilizzando l'applicativo *web* <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>.».

15.15

MANCA

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. L'articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 si interpreta nel senso che l'anticipazione di liquidità a favore delle Regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia non costituisce indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e non trova applicazione l'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.».

ORDINI DEL GIORNO

G15.100

MAZZELLA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante «Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica" (A.S. 345)»,

premesso che:

l'articolo 15, commi 1 e 2, incrementa di 1.558.473 euro per il 2022 l'autorizzazione di spesa relativa ai contratti per prestazioni di lavoro a tempo determinato, già stipulati, ai sensi della normativa vigente, dal Ministero

dell'interno con un'Agenzia di somministrazione di lavoro per consentire una più rapida definizione delle procedure volte all'emersione dei rapporti di lavoro irregolari, al fine di adeguare tali contratti agli incrementi retributivi derivanti dalla sottoscrizione del nuovo CCNL Funzioni centrali per il triennio 2019-2021;

i contratti a termine a cui fa riferimento la norma in esame sono quelli di cui all'articolo 103, comma 23, del decreto legislativo n. 34 del 2020 (cd. Decreto Rilancio) che autorizza il Ministero dell'interno ad utilizzare fino al 31 dicembre 2022, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a tempo determinato da ripartire tra le sedi di servizio interessate dalle procedure di regolarizzazione dei rapporti di lavoro irregolari e nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per il 2021 e di 20 milioni per il 2022;

considerato che:

sempre in un contesto emergenziale connesso alla pandemia, parimenti, l'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, ha previsto che le pubbliche amministrazioni con più di cinquanta dipendenti, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, adottino, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano integrato di attività e organizzazione;

in tale contesto, all'Agenzia Industrie Difesa (nel proseguo AID) - ente di diritto pubblico controllato dal Ministero della Difesa che ha il compito di provvedere al coordinamento ed alla gestione degli stabilimenti industriali ad essa assegnati al fine di gestire unitariamente «le attività delle unità produttive ed industriali della difesa» - è stato assegnato, tra gli altri, lo stabilimento militare «Spolette» di Torre Annunziata (ai sensi dei decreti ministeriali del 24 aprile 2001 e del 24 ottobre 2001, come modificati dal decreto del Ministro della Difesa del 25 giugno 2015);

tra gli obiettivi prefissati - come peraltro si evince dal piano integrato di attività ed organizzazione 2022-2024 - con specifico riguardo allo stabilimento militare «Spolette» di Torre Annunziata, figurano:

- l'incremento della produzione di mascherine facciali di tipo FFP2, a beneficio dell'intero paese, per fronteggiare la grave carenza di mascherine sul mercato mondiale nel pieno dell'emergenza pandemica, in collaborazione con la Struttura Commissariale;

- l'incremento ed il potenziamento delle attività di dematerializzazione e digitalizzazione dei documenti cartacei (Demat), con accordi di collaborazione con le pubbliche amministrazioni della regione Campania;

nonostante gli accordi contrattuali in essere, l'attività produttiva si è conclusa anticipatamente con il licenziamento di 42 lavoratori;

considerato altresì che:

nel corso dell'esame del disegno di legge "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali" è stato approvato l'emendamento 7.0.3 (testo 2) che reca disposizioni volte al finanziamento delle attività delle amministrazioni centrali in attuazione del Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023;

in particolare, si prevede che, al fine di consentire l'assolvimento dei compiti attribuiti dal Piano alle amministrazioni centrali, i pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della salute sono complessivamente incrementati di 35,8 milioni di euro per l'anno 2023, di cui 3,9 milioni di euro da trasferire all'Istituto superiore di sanità per le medesime finalità per l'anno 2023. Contestualmente, viene diminuita di 35,8 milioni di euro (da 350 a 314,2 milioni di euro) l'autorizzazione di spesa per l'anno 2023 prevista dal secondo periodo dello stesso comma 261, dichiaratamente finalizzata, nelle more dell'adozione dei decreti attuativi dei piani pandemici regionali e provinciali, all'implementazione delle prime misure previste dal Piano;

come noto, il Piano strategico-operativo "mira a trovare, in una prospettiva temporale di medio termine elementi strategici ed operativi comuni utilizzabili anche per i casi di "circolazione di agenti patogeni, che, sebbene diversi dal virus influenzale, siano nella stessa misura potenzialmente capaci di causare, in maniera del tutto imprevedibile, delle vere e proprie pandemie";

l'ulteriore stanziamento previsto nel corso dell'esame del disegno di legge "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali" e la necessità di riprendere la produzione delle mascherine chirurgiche e facciali di tipo FFP2;

impegna il Governo:

nel prossimo provvedimento utile, sulla scia di quanto fatto con l'articolo 15 del presente decreto, nonché dell'ulteriore finanziamento delle attività delle amministrazioni centrali in attuazione del Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023 a rifinanziare il progetto relativo allo Stabilimento «Spolette» di Torre Annunziata al fine di ricollocare i 42 dipendenti licenziati, riprendendo la produzione delle mascherine chirurgiche e facciali di tipo FFP2, nonché

il necessario progetto di incremento e potenziamento delle attività di dematerializzazione e digitalizzazione dei documenti cartacei.

G15.101 (già 2.1000/55)

NICITA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (A.S. 345),

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nel subemendamento 2.1000/55.
